



# Guida pratica EASO sulla ricerca della famiglia

*Serie delle guide pratiche EASO*

Marzo 2016





# Guida pratica EASO sulla ricerca della famiglia

*Serie delle guide pratiche EASO*

Marzo 2016

***Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi  
a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull'Unione europea.***

**Numero verde unico (\*):  
00 800 6 7 8 9 10 11**

(\*) Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

Print ISBN 978-92-9243-994-1 doi:10.2847/94492 BZ-01-16-295-IT-C  
PDF ISBN 978-92-9243-995-8 doi:10.2847/831481 BZ-01-16-295-IT-N

© Ufficio europeo di sostegno per l'asilo 2016

Né l'EASO né chiunque agisca a suo nome può essere considerato responsabile dell'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni qui contenute.

# Indice

<b>Abbreviazioni utilizzate</b> .....	<b>5</b>
<b>Introduzione 8</b>	
A che scopo è stata creata questa <i>guida pratica</i> ? .....	8
Come si ricollega questa <i>guida pratica</i> ad altri strumenti di sostegno dell'EASO? .....	8
Che cosa contiene questa <i>guida pratica</i> ? .....	8
Qual è l'ambito di questa <i>guida pratica</i> ? .....	9
Com'è stata creata questa <i>guida pratica</i> ? .....	9
Come si utilizza questa <i>guida pratica</i> ?.....	9
<b>Capitolo 1. Circostanze della ricerca della famiglia</b> .....	<b>11</b>
1. Perché è necessaria la ricerca della famiglia? .....	11
Quadro giuridico internazionale e regionale.....	11
2. Finalità della ricerca della famiglia .....	13
3. Chi deve essere coinvolto nella ricerca della famiglia? .....	15
<b>Capitolo 2. Processo di ricerca della famiglia</b> .....	<b>17</b>
1. Diagramma di flusso del processo di ricerca della famiglia .....	17
2. Principi e garanzie .....	18
A. Interesse superiore del minore (BIC) .....	19
B. Garanzie procedurali.....	20
C. Avvio senza indebiti ritardi .....	26
D. Cooperazione tra i diversi attori .....	27
3. Fasi del processo .....	27
A. Prima della ricerca della famiglia .....	27
B. Effettuazione della ricerca della famiglia.....	28
C. Esito della ricerca della famiglia.....	30
<b>Capitolo 3. Panoramica delle prassi nell'UE+</b> .....	<b>32</b>
1. Tempi per l'avvio del processo di ricerca della famiglia.....	32
2. Attori responsabili .....	33
3. Metodi di ricerca della famiglia.....	34
A. Panoramica dei metodi in uso .....	34
B. Descrizione dei metodi ed esempi di prassi nazionali .....	36
C. Garanzie procedurali nelle prassi.....	42
D. Difficoltà.....	46
<b>Capitolo 4. Conclusioni e raccomandazioni</b> .....	<b>50</b>
Conclusioni .....	50
Raccomandazioni .....	51
Prima di avviare la ricerca della famiglia .....	51
Durante il processo .....	52
Dopo il processo di ricerca della famiglia.....	53
Rafforzamento della cooperazione .....	53

<b>Allegato 1 – Glossario.....</b>	<b>54</b>
Metodologia.....	54
<b>Allegato 2 – Quadro normativo .....</b>	<b>70</b>
1. Normativa internazionale.....	70
2. <i>Acquis</i> dell’UE.....	71
3. Legislazione nazionale .....	73
4. Altri orientamenti aggiuntivi .....	78
<b>Allegato 3 – Progetti e iniziative pertinenti .....</b>	<b>79</b>
<b>Allegato 4 – Pubblicazioni .....</b>	<b>86</b>
<b>Allegato 5 – Metodi di ricerca della famiglia utilizzati nell’UE+ .....</b>	<b>92</b>

## Abbreviazioni utilizzate

AT	Austria
BE	Belgio
BG	Bulgaria
BIA	Valutazione dell'interesse superiore ( <i>Best Interests Assessment</i> )
BIC	Interesse superiore del minore ( <i>Best Interests of the Child</i> )
BID	Determinazione dell'interesse superiore ( <i>Best Interests Determination</i> )
CEAS	Sistema europeo comune di asilo ( <i>Common European Asylum System</i> )
CICR	Comitato internazionale della Croce rossa
COM	Commissione europea
<b>Convenzione di Ginevra del 1951</b>	Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati del 1951 (e protocollo relativo allo status dei rifugiati del 1967)
CRC	Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convenzione sui diritti del fanciullo) ( <i>Convention on the Rights of the Child</i> )
CY	Cipro
DAT	Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI. Viene indicata anche come direttiva anti-tratta
<b>DCA (rifusione)</b>	Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione). Viene indicata anche come direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione)
DE	Germania
DK	Danimarca
<b>DPA (rifusione)</b>	Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione). Viene indicata anche come direttiva sulle procedure di asilo (rifusione)
<b>DQ (rifusione)</b>	Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione). Viene indicata anche come direttiva qualifiche (rifusione)
DRF	Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare. Viene indicata anche come direttiva sul ricongiungimento familiare
EASO	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
EE	Estonia
EMN	Rete europea sulle migrazioni ( <i>European Migration Network</i> )

<b>FI</b>	Finlandia
<b>FR</b>	Francia
<b>FRA</b>	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
<b>Frontex</b>	Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea
<b>HU</b>	Ungheria
<b>IE</b>	Irlanda
<b>IT</b>	Italia
<b>LT</b>	Lituania
<b>LU</b>	Lussemburgo
<b>LV</b>	Lettonia
<b>MNA</b>	Minore non accompagnato
<b>MT</b>	Malta
<b>Nidos</b>	Fondazione Nidos (istituto per l'esercizio della tutela per minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale nei Paesi Bassi)
<b>NL</b>	Paesi Bassi
<b>NO</b>	Norvegia
<b>OHCHR</b>	Alto Commissariato per i diritti umani
<b>OIM</b>	Organizzazione internazionale per le migrazioni
<b>ONG</b>	Organizzazione non governativa
<b>PL</b>	Polonia
<b>PT</b>	Portogallo
<b>Regolamento di esecuzione n. 18/2014</b>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 18/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 43/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo
<b>Regolamento Dublino III (rifusione)</b>	Regolamento (UE) n. 04/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)
<b>Regolamento Eurodac</b>	Regolamento (UE) n. 03/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 04/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione)
<b>RO</b>	Romania



<b>SE</b>	Svezia
<b>SI</b>	Slovenia
<b>SK</b>	Slovacchia
<b>SM</b>	Stati membri dell'UE
<b>SSI</b>	Servizio sociale internazionale
<b>Stati UE+</b>	Stati membri dell'UE più Norvegia
<b>THB</b>	Tratta di esseri umani ( <i>Trafficking in human beings</i> )
<b>UE</b>	Unione europea
<b>UK</b>	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
<b>UNHCR</b>	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
<b>Unicef</b>	Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia

# Introduzione

Questo documento è la versione stampata del documento elettronico interattivo “Guida pratica EASO sulla ricerca della famiglia” (EASO Practical Guide on Family Tracing), disponibile all’indirizzo [www.easo.europa.eu](http://www.easo.europa.eu).

## A che scopo è stata creata questa guida pratica?

Gli strumenti giuridici che formano il sistema europeo comune di asilo (CEAS) prevedono l’obbligo per gli Stati membri di iniziare a rintracciare i familiari di minori non accompagnati che potrebbero necessitare di protezione internazionale quando ciò risponda al loro interesse superiore. Di conseguenza, l’EASO ha tenuto tra il 2013 e il 2015 una serie di riunioni tra esperti sulla ricerca della famiglia. Nell’ambito di questa iniziativa, è stata effettuata una ricognizione delle politiche e delle prassi degli Stati UE+ relativamente alla ricerca della famiglia. I risultati della consultazione evidenziano l’esistenza di prassi eterogenee nell’UE+.

## Come si ricollega questa guida pratica ad altri strumenti di sostegno dell’EASO?

La missione dell’EASO è sostenere gli Stati membri dell’UE e i paesi associati (Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) mettendo a disposizione sistemi e strumenti tra cui una formazione comune, una qualità comune e informazioni comuni sui paesi di origine. Come tutti gli strumenti di sostegno dell’EASO, la guida pratica sulla ricerca della famiglia si basa sulle norme comuni del CEAS. La guida deve essere considerata complementare agli altri strumenti già disponibili. La sua coerenza con tali strumenti è stata una considerazione preminente, specialmente in relazione agli altri strumenti relativi ai minori quali la pubblicazione EASO “La pratica di valutazione dell’età in Europa” e il modulo di formazione dell’EASO sui colloqui con i minori.

## Che cosa contiene questa guida pratica?

Questa guida pratica mette a disposizione una serie di materiali di riferimento e di orientamento sulla ricerca della famiglia e traccia il quadro della situazione attuale negli Stati UE+.

La guida si articola attorno a quattro pilastri interconnessi:

- il primo capitolo, *Circostanze della ricerca della famiglia*, contiene una presentazione del tema e illustra anche le motivazioni, gli attori e gli obiettivi del processo;
- il secondo capitolo, *Il processo di ricerca della famiglia*, contiene un modello generale di diagramma di flusso che presenta visivamente gli elementi importanti da definire in ciascuna fase del processo. Il capitolo illustra in che modo il principio dell’interesse superiore del minore sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nell’*acquis* dell’UE in materia di asilo può essere reso operativo e quali sono le garanzie procedurali applicate nel processo;
- il terzo capitolo, *Panoramica delle prassi degli Stati UE+*, presenta le prassi in materia di ricerca della famiglia, compresi i risultati più importanti della ricognizione effettuata inizialmente nel 2013 e aggiornata nel 2015;
- il quarto capitolo, *Conclusioni e raccomandazioni*, contiene una serie di conclusioni e raccomandazioni volte a promuovere standard simili e garanzie rispettose dei diritti dei minori.

Completa la pubblicazione una serie di allegati:

- un *glossario* volto principalmente a identificare e/o creare un’interpretazione comune dei termini più rilevanti utilizzati nel processo di ricerca della famiglia;
- un *quadro giuridico* che intende costituire un punto di riferimento per l’identificazione degli strumenti e delle disposizioni esistenti in materia di ricerca della famiglia a livello internazionale, europeo e nazionale;
- una *raccolta di progetti e iniziative* volti a identificare progetti e iniziative attinenti alla ricerca della famiglia, realizzati da organismi internazionali o europei, amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali e non governative;

- una raccolta di *pubblicazioni* contenente i documenti e gli studi più significativi sulla ricerca della famiglia realizzati da autorità nazionali e da organizzazioni internazionali e non governative;
- una *mappatura dei metodi* che presenta le metodologie utilizzate dagli Stati UE+ durante lo svolgimento del processo e la verifica dei vincoli familiari tra il minore e il familiare o parente rintracciato.

## Qual è l'ambito di questa guida pratica?

Questa pubblicazione intende fornire indicazioni sugli aspetti essenziali del processo di ricerca della famiglia; di conseguenza, altri aspetti legati a tale processo, quali la ricerca di soluzioni durature o la determinazione dell'interesse superiore del minore, non sono trattati in questa guida.

Come accennato, questa guida non è destinata a trattare in modo esaustivo il tema della ricerca della famiglia; sono quindi previste ulteriori edizioni, che saranno pubblicate dopo la valutazione e l'aggiornamento delle informazioni in base alle necessità del gruppo destinatario.

## Com'è stata creata questa guida pratica?

La guida pratica è stata elaborata dall'EASO e rivista dalla Commissione europea e da esperti degli Stati UE+ e di organizzazioni internazionali e non governative. Utili contributi sono stati inoltre forniti da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti degli Stati UE+, dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e di organizzazioni internazionali e non governative che operano in questo settore quali l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) e la Fondazione Nidos (NIDOS: istituto per l'esercizio della tutela per minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale nei Paesi Bassi). La guida è il prodotto dell'unione di competenze ed esperienze e rispecchia le norme comuni e l'obiettivo condiviso di giungere a procedure di protezione internazionale di alta qualità.

## Come si utilizza questa guida pratica?

Alcuni dei termini ricorrenti utilizzati in questa guida (ricerca della famiglia, minore non accompagnato, tutore, Stati UE+) sono riportati di seguito con il loro significato specifico, così da agevolare la lettura e la comprensione della guida. Il *glossario* (allegato 1) contiene maggiori informazioni su questi termini e ulteriori termini identificati come utili per i soggetti interessati nell'ambito della ricerca della famiglia.

La **“ricerca della famiglia”** è la ricerca dei familiari (compresi i parenti o le persone che erano responsabili delle cure nel caso dei minori non accompagnati) al fine di ripristinare i legami familiari e ricongiungere la famiglia<sup>1</sup> quando ciò sia nell'interesse superiore del minore.

**“Minore”** (o “minorenne”), **“fanciullo”** e **“bambino”** sono considerati sinonimi (qualsiasi persona di età inferiore ai diciotto anni); tutti e tre i termini sono utilizzati in questa pubblicazione. Il termine preferito dall'EASO è “bambino”, ma il termine “minore” è utilizzato quando si citano testi specifici (ad esempio l'*acquis* dell'UE in materia di asilo).

Come già indicato, per **“minore non accompagnato”** si intende il minore che giunga nel territorio dello Stato UE+ senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla normativa o alla prassi dello Stato interessato, e fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; in tale nozione rientra anche il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio dell'UE+.

Non esiste un consenso generale sulla definizione di **“tutore”** e nella pratica spesso il tutore è stato assimilato alla figura del rappresentante o assistente sociale. Ai fini di questa guida, tuttavia, per **“tutore”** si intende una persona indipendente che tutela l'interesse superiore e il benessere generale del minore.

**L'acquis dell'UE in materia di asilo** è costituito dai seguenti strumenti giuridici dell'UE: direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione), direttiva sulle procedure di asilo (rifusione), direttiva sulle qualifiche (rifusione), direttiva

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che sancisce il diritto a “ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia” e dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva sul ricongiungimento familiare (2003/86/UE), che prevede che gli Stati membri autorizzino l'ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti di primo grado, senza applicare le condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 2. Tale autorizzazione può applicarsi al tutore legale o altro familiare, quando il minore rifugiato non abbia ascendenti diretti o sia impossibile rintracciarli.

sulla protezione temporanea (non attivata), regolamento Dublino (rifusione) e regolamento Eurodac (rifusione). Un repertorio di disposizioni e strumenti giuridici internazionali, europei e nazionali relativi alla ricerca della famiglia è contenuto nell'allegato 2, *Quadro giuridico*.

Ai fini della presente guida, gli Stati membri dell'UE più la Norvegia sono indicati come **Stati UE+**.

# Capitolo 1. Circostanze della ricerca della famiglia

Nel presente capitolo si esaminano i motivi per i quali le autorità nazionali devono effettuare la ricerca della famiglia al fine di rispettare i diritti dei minori non accompagnati che necessitano di protezione internazionale in conformità ai principi e ai diritti sanciti nella normativa internazionale ed europea. Inoltre, si definiscono gli obiettivi del processo di ricerca della famiglia nel contesto della protezione internazionale.

## 1. Perché è necessaria la ricerca della famiglia?

Alcuni minori attraversano le frontiere senza un adulto responsabile che si occupi di loro, o sono abbandonati prima o dopo l'ingresso in territorio europeo. Essendo per loro natura vulnerabili, i minori che viaggiano da soli in paesi sconosciuti sono esposti a un rischio più elevato di violenze e abusi. In alcuni casi, altri fattori accrescono la loro vulnerabilità: il minore può essere infatti irregolare, apolide o necessitare di protezione internazionale. Il programma UE per i diritti dei minori<sup>2</sup> mira a rafforzare il pieno impegno dell'UE, sancito dal trattato di Lisbona e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a promuovere, tutelare e rispettare i diritti dei minori in tutte le politiche e le azioni pertinenti dell'UE. In virtù della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>3</sup>, articolo 24, i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, devono poter esprimere liberamente la propria opinione e questa deve essere presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. Il principio dell'interesse preminente del fanciullo, sancito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (di seguito "CRC", dall'inglese *Convention on the Rights of the Child*), è ribadito dalla Carta, ai sensi della quale in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

L'*acquis* dell'UE in materia di asilo è uno degli ambiti in cui questo impegno è stato rafforzato con la rifusione delle norme legislative e l'introduzione di tutele aggiuntive per i minori non accompagnati che hanno chiesto protezione internazionale. Una delle aree in cui occorre prestare un'attenzione particolare e dare risposte specifiche è la ricerca della famiglia. Il programma UE per i diritti dei minori mira anche a rafforzare il pieno impegno dell'UE, sancito dal trattato di Lisbona e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a promuovere, tutelare e rispettare i diritti dei minori in tutte le politiche e le azioni pertinenti dell'UE.

### Quadro giuridico internazionale e regionale

Come riconosce il preambolo della CRC<sup>4</sup>, la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere protezione e assistenza. Il principio dell'unità familiare, riconosciuto ulteriormente nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articolo 8) e nell'*acquis* dell'UE in materia di asilo, deve essere tenuto in considerazione nella valutazione dell'interesse superiore del minore. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dell'articolo 23, paragrafo 2, della DCA (rifusione), dell'articolo 23 della DQ (rifusione), dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 8 del regolamento Dublino III (rifusione)<sup>5</sup>, tale valutazione tiene conto dell'unità del nucleo familiare, del benessere e dello sviluppo del minore, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo.

Oltre all'interesse superiore del minore, nel contesto specifico della ricerca della famiglia entrano in gioco vari altri diritti, sanciti dalla CRC, tra cui i diritti indicati di seguito.

- Il diritto al nome, ad acquisire una cittadinanza e ad essere allevato dai genitori (articolo 7).  
Ogni fanciullo ha diritto, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.

<sup>2</sup> Il programma UE per i diritti dei minori è disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:52011DC0060>

<sup>3</sup> La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT>

<sup>4</sup> La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è disponibile all'indirizzo <http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>

<sup>5</sup> Oltre che nelle disposizioni sopra richiamate, la protezione dell'unità familiare è riconosciuta anche nel considerando 9 della DCA (rifusione), nel considerando 16 del regolamento Dublino III (rifusione) e nel considerando 18 della DQ (rifusione).

- Il diritto a **preservare la propria identità, ivi compresa la nazionalità, il nome e le relazioni familiari** (articolo 8). L'identità del minore comprende l'identità di genere, l'orientamento sessuale, la religione, le credenze, l'identità culturale, la personalità e il diritto ad accedere alle informazioni sulla famiglia biologica, conformemente alle norme giuridiche del paese considerato (come indicato nel commento generale n. 4 del Comitato per i diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite).
- Il diritto a **preservare l'ambiente familiare e a intrattenere rapporti personali** e contatti diretti con i genitori (articolo 9; disposizioni simili sono contenute nell'articolo 24, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>6</sup>).  
Il fanciullo non deve essere separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con il diritto e le procedure applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.
- Il diritto al **ricongiungimento familiare** (articolo 10 e articolo 22).  
Ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali. Inoltre, a norma dell'articolo 22 gli Stati parti collaborano a tutti gli sforzi compiuti [...] per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. A questo riguardo, l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva sul ricongiungimento familiare prevede che gli Stati membri autorizzino l'ingresso e il soggiorno degli ascendenti diretti di primo grado, senza applicare le condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 2. Tale autorizzazione può applicarsi al tutore legale o altro familiare, quando il minore rifugiato non abbia ascendenti diretti o sia impossibile rintracciarli.
- Il rispetto per le **opinioni del fanciullo** (articolo 12; disposizioni analoghe sono previste nell'articolo 24, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).  
Tutti i fanciulli hanno il diritto di esprimere liberamente la propria opinione. Le opinioni del fanciullo devono essere debitamente prese in considerazione su ogni questione che lo interessa, tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne.
- La protezione contro interferenze nella sua **vita privata, nella sua vita familiare, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza** (articolo 16).  
Tale disposizione protegge la vita privata del fanciullo da interferenze indebite da parte delle autorità pubbliche e di organizzazioni private quali i media. Questa protezione riguarda quattro ambiti distinti: vita privata, vita familiare, domicilio e corrispondenza.
- Assistenza e protezione speciali dei **fanciulli temporaneamente o definitivamente privati del loro ambiente familiare** (articolo 20).  
Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.
- Il diritto dei fanciulli richiedenti asilo a ottenere **protezione e assistenza umanitaria** quando chiedono od ottengono lo **statuto di rifugiato e il diritto a ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia** (articolo 22).  
In particolare quando fa riferimento ai fanciulli rifugiati, la CRC (articolo 22) riconosce il diritto non solo di beneficiare della protezione e dell'assistenza umanitaria, ma anche di ricercare i genitori o altri familiari e il diritto di ricevere la stessa protezione di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare. Questo diritto, caposaldo del processo di ricerca della famiglia per i minori non accompagnati che necessitano di protezione internazionale, è stato ampiamente riconosciuto nell'*acquis* dell'UE in materia di

<sup>6</sup> La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT>

asilo (articolo 24, paragrafo 3, della DCA di rifusione; articolo 31 della DQ di rifusione; articolo 6, paragrafo 4, e articolo 8 del regolamento Dublino III di rifusione) ed è oggetto di trattazione approfondita in questa pubblicazione.

- Il diritto di ogni fanciullo a un **livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale** (articolo 27).

Come la maggior parte dei diritti sopra indicati, questo diritto si riflette nell'*acquis* dell'UE in materia di asilo, specialmente quando stabilisce che le autorità nazionali dovrebbero assicurare condizioni di accoglienza adeguate per i minori (articolo 23, paragrafo 1, DCA di rifusione).

La Commissione europea assiste gli Stati membri nella protezione dei minori nel momento in cui attuano le norme UE o esplorano nuove dimensioni di un ambito politico e anche quando propongono o avviano modifiche delle norme esistenti. In coerenza con questa posizione, il piano d'azione UE sui minori non accompagnati (2010-2014)<sup>7</sup> ha rafforzato la ricerca della famiglia in quanto elemento chiave del principio dell'unità familiare. Durante il 9° forum europeo sui diritti del minore "Coordinamento e cooperazione nei sistemi integrati di protezione dei minori", tenutosi nel 2015, la Commissione europea ha sottoposto alla discussione 10 principi basati su un approccio orientato ai diritti dei minori<sup>8</sup>. Tali principi riconoscono pienamente i minori come titolari di diritti, ponendo in rilievo il rafforzamento della resilienza dei minori e della loro capacità di rivendicare i propri diritti, tenendo nella dovuta considerazione i principi trasversali dell'interesse superiore del minore, della non discriminazione, della partecipazione del minore e del diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo. Tra gli altri, si segnalano tre principi specifici che hanno rilevanza per il processo di ricerca della famiglia:

- le famiglie sono sostenute nel loro ruolo di primi responsabili della cura dei minori;
- i sistemi di protezione dei minori prevedono meccanismi transnazionali e transfrontalieri, tra cui meccanismi volti a chiarire ruoli e responsabilità nel processo di ricerca della famiglia;
- il minore riceve sostegno e protezione: in nessun momento nessun minore è lasciato privo del sostegno e della protezione di un tutore legale o di un altro adulto responsabile o ente pubblico competente.

In conclusione, la ricerca della famiglia è necessaria essenzialmente per due motivi: in primo luogo per rispettare i diritti e le necessità del minore riguardo alla relazione con la sua famiglia, e in secondo luogo per assistere gli Stati UE+ aiutandoli ad assolvere i propri obblighi in conformità con il principio dell'unità familiare e tenendo nella dovuta considerazione l'interesse superiore del minore.

## 2. Finalità della ricerca della famiglia

Nella procedura di protezione internazionale i minori non accompagnati sono una categoria di richiedenti particolarmente vulnerabile. Tale vulnerabilità è riconosciuta sul piano giuridico dagli strumenti di rifusione in materia di asilo, che prevedono una serie di tutele e garanzie procedurali supplementari per rispondere alle necessità specifiche dei minori non accompagnati. In base all'*acquis* dell'UE in materia di asilo<sup>9</sup> una delle principali responsabilità degli Stati membri, al fine di affrontare questa vulnerabilità intrinseca, è l'adozione delle misure necessarie per rintracciare i familiari del minore e ricongiungere il minore ai suoi familiari quando ciò risulti essere nel suo interesse superiore:

*Gli Stati membri iniziano a rintracciare quanto prima i familiari del minore non accompagnato, se necessario con l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni competenti, non appena sia manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale, sempre tutelandone l'interesse superiore. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza.*

*Articolo 24, paragrafo 3, DCA (rifusione)*

Inoltre, i risultati della ricerca della famiglia e le informazioni rilevanti raccolte circa la situazione nel paese di origine del minore possono essere utili nella determinazione dell'interesse superiore del minore, come indicato nell'articolo 22 della CRC e nel commento generale n. 2 del Comitato per i diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite:

<sup>7</sup> <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0213&qid=1479464723741&from=IT>

<sup>8</sup> La relazione del 9° forum europeo sui diritti dei minori, svoltosi il 3-4 giugno 2015, è disponibile all'indirizzo [http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/rights\\_child/9th\\_forum\\_report\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/rights_child/9th_forum_report_en.pdf)

<sup>9</sup> Cfr. in particolare articolo 24, paragrafo 3, DCA (rifusione), articolo 21, paragrafo 5, DQ (rifusione) e articolo 6, paragrafo 4, regolamento Dublino III (rifusione).

*I bambini e gli adolescenti richiedenti asilo potrebbero, inoltre, avere bisogno di un'effettiva ricerca della famiglia e di informazioni rilevanti sulla situazione nel loro paese di origine per determinare il loro superiore interesse.*

Queste informazioni possono consentire alle parti interessate di identificare le necessità individuali del minore e, sulla base di tali necessità, elaborare e attivare una protezione e una cura adeguate e personalizzate, nonché determinare l'interesse superiore del minore sulla base della sua situazione individuale. La ricerca della famiglia è anche uno strumento di integrazione nella società ospitante perché assicura la conoscenza del contesto di provenienza e l'identificazione informale del minore. Ad esempio, è molto importante conoscere la formazione scolastica e lo stato di salute, la qualità delle relazioni interpersonali con i genitori e altri parenti, precedenti abusi e/o violenze domestiche, la situazione socioeconomica della famiglia, lo stato di salute dei familiari e la dimensione sociale locale.

L'ambito e il metodo di ricerca della famiglia possono essere diversi a seconda che tale ricerca venga effettuata ai fini del regolamento Dublino<sup>10</sup> o nel contesto più ampio della procedura di protezione internazionale. Le principali differenze tra la ricerca della famiglia nel territorio UE e la ricerca della famiglia nel paese di origine o in un paese terzo sono evidenziate di seguito.

	Ricerca della famiglia nella procedura Dublino	Ricerca della famiglia nel paese di origine o in paesi terzi
<b>Ambito territoriale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il familiare può essere nel territorio di uno qualsiasi degli Stati membri Dublino</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il familiare può essere nel paese di origine del minore o in un paese terzo</li> </ul>
<b>Finalità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispettare l'interesse superiore del minore</li> <li>• Determinare lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale</li> <li>• Ricongiungere il minore ai suoi familiari, fratelli o parenti nel territorio dello Stato membro Dublino</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispettare l'interesse superiore del minore</li> <li>• Ripristinare i legami familiari</li> <li>• Ricongiungere il minore al suo familiare:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– nel paese UE ospitante</li> <li>– nel paese di origine</li> <li>– in un paese terzo</li> </ul> </li> </ul>
<b>Obbligo giuridico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prendere in considerazione e valutare l'interesse superiore del minore</li> <li>• Garantire che un rappresentante qualificato rappresenti/assista il minore</li> <li>• Identificare i familiari, fratelli o parenti</li> <li>• Determinare di conseguenza la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale</li> <li>• Ricongiungere il minore ai suoi familiari, fratelli o parenti, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prendere in considerazione e valutare l'interesse superiore del minore</li> <li>• Iniziare la ricerca della famiglia, o</li> <li>• Proseguire il processo quando opportuno.</li> <li>• Garantire che un rappresentante qualificato rappresenti/assista il minore</li> </ul>

In conclusione, gli scopi della ricerca della famiglia sono essenzialmente:

- 1) reperire informazioni sui familiari del minore non accompagnato o sulle persone che in passato erano responsabili della sua cura (compreso il luogo in cui si trovano);
- 2) assistere il minore non accompagnato nel ristabilimento delle relazioni familiari, sempre che ciò sia nel suo interesse superiore;
- 3) favorire il ricongiungimento del minore con i suoi familiari nel paese ospitante, in un altro Stato UE+, in un paese terzo o nel paese di origine, purché ciò sia nel suo interesse superiore<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Regolamento (UE) n. 04/2013 (regolamento Dublino III): si applica in tutto il territorio di 32 paesi; ai fini di questa guida, i 32 paesi sono indicati come Stati membri (Dublino).

<sup>11</sup> Ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che sancisce il diritto a ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia e dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva sul ricongiungimento familiare (2003/86/UE), che prevede che gli Stati membri autorizzino l'ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti di primo grado, senza applicare condizioni, e del tutore legale o di qualsiasi altro familiare, se il minore rifugiato non ha ascendenti diretti o sia impossibile rintracciarli.



È importante notare che il rintracciamento della famiglia non porta automaticamente al ricongiungimento familiare. Il ricongiungimento non è sempre possibile o desiderato e le autorità competenti devono tenere conto anche di altre considerazioni riguardanti l'interesse superiore del minore.

Se il minore o la famiglia sono restii a riallacciare i legami, occorre indagare i motivi di tale riluttanza. Una consulenza psicologica fornita al minore e alla famiglia separatamente o anche insieme, se opportuno (telefonicamente, mediante videochiamata, ecc.), può essere ad esempio un passo avanti verso il ripristino dei legami familiari; tuttavia, se alla fine il minore o la famiglia non desiderassero ristabilire i legami familiari, la loro volontà dovrebbe essere rispettata.

### 3. Chi deve essere coinvolto nella ricerca della famiglia?

Il coinvolgimento di diversi attori nel processo di ricerca della famiglia dipende dal quadro giuridico e istituzionale del paese ospitante, nonché dall'analisi dei fattori di rischio e del principio di riservatezza in ogni caso individuale. Inoltre, la partecipazione alle fasi iniziali o alle fasi successive del processo di ricerca della famiglia richiede una valutazione approfondita della situazione individuale del minore (cfr. punto 3.2 Attori preposti). A seconda della situazione del caso specifico, la ricerca della famiglia può comportare l'identificazione dei familiari nel territorio UE+ o al di fuori del territorio UE+, nel paese di origine o in un paese terzo (ad esempio nel caso in cui i genitori del minore siano rimasti in un campo profughi). Può comportare la cooperazione con altre autorità nazionali, le autorità di un altro Stato UE+ o il coinvolgimento di risorse nel paese di origine o nel paese terzo ove questo non metta in pericolo il minore e la sua famiglia.

Gli attori che possono essere coinvolti sono:

Ricerca della famiglia negli Stati UE+	Ricerca della famiglia nel paese di origine o in un paese terzo
<input type="checkbox"/> il minore	<input type="checkbox"/> il minore
<input type="checkbox"/> il tutore/rappresentante del minore	<input type="checkbox"/> il tutore/rappresentante del minore
<input type="checkbox"/> autorità dello Stato ospitante	<input type="checkbox"/> autorità dello Stato ospitante
<input type="checkbox"/> autorità di altri Stati UE+	<input type="checkbox"/> ambasciate e servizi consolari dello Stato ospitante
<input type="checkbox"/> organizzazioni internazionali o altre organizzazioni competenti	<input type="checkbox"/> autorità del paese terzo
<input type="checkbox"/> familiari del minore	<input type="checkbox"/> organizzazioni internazionali o altre organizzazioni competenti
<input type="checkbox"/> altri	<input type="checkbox"/> servizi di ricerca locali
	<input type="checkbox"/> familiari del minore
	<input type="checkbox"/> altri

- Il **minore** spesso è la principale fonte di informazioni ai fini della ricerca della famiglia. Per consentire al minore di comprendere le finalità della ricerca della famiglia, il processo e i possibili esiti e conseguenze (nel contesto della procedura di protezione internazionale), dovrebbero essere attivati meccanismi adeguati e a misura di minore. Il minore dovrebbe essere adeguatamente informato e consultato circa il processo di ricerca della famiglia nonché su ogni progresso compiuto a questo riguardo. Oltre a prendere in considerazione le opinioni del minore in ogni fase, appare opportuno prenderle in considerazione tenendo conto della sua età e del suo livello di maturità. La partecipazione del minore al processo dovrebbe essere favorita dal tutore, che può agire come anello di congiunzione tra il minore e i vari attori coinvolti.
- Il **tutore/rappresentante del minore** dovrebbe sostenere e accompagnare il minore in tutto il processo di ricerca della famiglia. In particolare, dovrebbe rappresentare il minore e integrarne la capacità giuridica quando ciò sia necessario, garantendo che tutte le azioni siano attuate nel suo interesse superiore. Il tutore designato dovrebbe essere informato e consultato su tutte le azioni che riguardano il minore. A seconda della situazione specifica, il tutore può essere coinvolto attivamente anche nell'acquisizione delle informazioni utili dal minore.

- Le **autorità degli Stati UE+** che possono essere coinvolte nel processo di ricerca della famiglia includono, ad esempio, le autorità competenti in materia di asilo, le autorità competenti in materia di immigrazione e i servizi di protezione dei minori, a livello nazionale e locale. Anche le ambasciate o i servizi consolari dello Stato ospitante nel paese di origine o in paesi terzi possono essere coinvolti nel processo. In virtù dell'acquis dell'UE in materia di asilo, in particolare l'articolo 31, paragrafo 5, della CD, l'articolo 24, paragrafo 3, della DCA (rifusione) e l'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento Dublino III (rifusione), le autorità degli Stati membri hanno un ruolo proattivo nel processo di ricerca dei familiari del minore, se si ritiene che ciò risponda all'interesse superiore del minore. Gli Stati, attraverso le autorità di tutela dei minori e altri servizi competenti, dovrebbero creare processi di ricerca della famiglia e rendere la ricerca della famiglia obbligatoria nel caso dei minori non accompagnati, tranne nel caso in cui la ricerca della famiglia sia considerata non coincidente con l'interesse superiore del minore o quando essa possa mettere in pericolo il minore o la sua famiglia. La ricerca della famiglia è un requisito indispensabile per garantire la protezione necessaria e la cura del benessere del minore, nonché il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla CRC (in particolare dagli articoli 8, 9 e 10). Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento Dublino III (rifusione), il personale delle autorità competenti riceve una formazione continua sulle necessità specifiche dei minori. A questo proposito, l'EASO ha creato moduli di formazione e guide pratiche che affrontano le necessità specifiche dei minori e di gruppi vulnerabili in generale<sup>12</sup>.
- La ricerca della famiglia, quindi, è un'area nel contesto dell'asilo in cui gli Stati UE+ spesso cooperano con **organizzazioni internazionali o altre organizzazioni competenti** e utilizzano i loro servizi. Alcune organizzazioni internazionali hanno un'esperienza e una competenza notevoli nel campo della ricerca della famiglia e dispongono di reti, metodologie e strumenti consolidati per agevolare la ricerca della famiglia garantendo la sicurezza e l'interesse superiore del minore. I servizi di tali organizzazioni risultano utili specialmente quando la ricerca della famiglia avviene nei paesi di origine o in paesi terzi. Tra le organizzazioni con cui gli Stati UE+ collaborano a questo proposito si segnalano l'UNHCR, l'OIM, il CICR e l'SSI. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento Dublino III (rifusione) e all'articolo 23, paragrafo 2, della DCA (rifusione), gli Stati membri possono favorire l'accesso del minore ai servizi di ricerca di tali organizzazioni. Il tutore/rappresentante dovrebbe chiedere, quando ciò sia necessario, l'assistenza di organizzazioni e autorità competenti per coadiuvare il minore nella ricerca della famiglia.
- In tale processo possono essere coinvolti, ove opportuno, anche **servizi di ricerca locali** con esperienza pratica in questo campo e a conoscenza dei legami nella comunità, delle reti sociali e delle reti tribali. Al momento di decidere se coinvolgere i servizi locali, occorre tenere conto anche della riservatezza, della protezione dei dati e della sicurezza così da non mettere a rischio il minore, i familiari o gli stessi fornitori dei servizi.
- Nel processo di ricerca della famiglia possono essere coinvolte anche le **autorità del paese di origine o del paese terzo**, in base alla situazione nel paese di origine o paese terzo e prendendo attentamente in considerazione la sicurezza del minore e dei familiari, nonché il principio di riservatezza. Quando si decide di coinvolgere tali autorità occorre sempre procedere con estrema cautela per non mettere in pericolo le persone coinvolte e l'integrità del processo di asilo, così come stabilito all'articolo 31, paragrafo 5, della DQ (rifusione) e all'articolo 24, paragrafo 3, della DCA (rifusione).
- Una volta rintracciato, il **familiare del minore** dovrebbe essere coinvolto nella verifica dei vincoli familiari e nel processo di ripristino di tali legami, nonché nei possibili esiti della ricerca della famiglia, se ciò risulta essere nell'interesse superiore del minore. Altri familiari o parenti, presenti nel territorio UE+ ma non considerati responsabili del minore nello Stato membro, dovrebbero essere coinvolti durante il processo in quanto presumibilmente in possesso di informazioni utili per la ricerca della famiglia.
- Oltre agli attori sopra menzionati, **altri soggetti** potrebbero avere un ruolo nel processo di ricerca della famiglia, ad esempio pubblici ministeri o giudici, insegnanti e psicologi, capi religiosi o leader della comunità, altre persone che conoscono il minore o la famiglia, ecc.

In generale, la cooperazione tra questi attori nell'ambito di un sistema coordinato può agevolare un processo di ricerca della famiglia funzionale e multidisciplinare. Devono sempre esistere tutele che garantiscano che per tutti gli attori coinvolti l'interesse superiore del minore e in particolare l'incolumità del minore e della sua famiglia siano una considerazione primaria.

<sup>12</sup> Il modulo del programma di formazione dell'EASO dedicato al colloquio con i minori è concepito per rafforzare le conoscenze e le competenze dei funzionari addetti ai casi di asilo nell'effettuazione di colloqui con i minori. Maggiori informazioni sul programma di formazione e sul modulo sono disponibili all'indirizzo <https://easo.europa.eu/about-us/tasks-of-easo/training-quality/training/>

## Capitolo 2. Processo di ricerca della famiglia

Questo capitolo analizza le fasi principali del processo di ricerca della famiglia. Contiene un **diagramma di flusso del processo**, che presenta schematicamente l'applicazione del principio dell'interesse superiore del minore e le garanzie procedurali specifiche sancite dalla CRC e dall'*acquis* UE in materia di asilo. Fornisce indicazioni sulle diverse fasi del processo di ricerca della famiglia, da "prima della ricerca della famiglia" (prerequisiti e situazioni che determinano l'avvio del processo) fino agli "esiti della ricerca della famiglia".

Il processo di ricerca della famiglia viene esaminato da due prospettive diverse: 1) quando viene attuato nel quadro di una procedura Dublino e negli Stati UE+; 2) quando viene attuato nel paese di origine o in un paese terzo nel contesto della procedura di protezione internazionale in generale o in seguito a tale procedura.


Il diagramma di flusso è seguito da **informazioni più dettagliate** sui **principi generali** e sulle **tutele** che si devono garantire durante il processo di ricerca della famiglia, in particolare l'esame delle implicazioni per l'incolumità e la sicurezza, il ruolo del rappresentante/tutore, il diritto del minore all'informazione e alla partecipazione, il principio della riservatezza, le garanzie in materia di protezione dei dati, il processo di verifica dei vincoli familiari, i meccanismi disponibili per impugnare la decisione e la cooperazione tra i diversi attori.

### 1. Diagramma di flusso del processo di ricerca della famiglia

Il diagramma di flusso descrive le fasi che precedono la ricerca della famiglia e le garanzie per l'avvio del processo di ricerca nell'ambito della procedura Dublino e/o della procedura di protezione internazionale in generale.

Presenta quindi sinteticamente le fasi principali del processo vero e proprio di ricerca della famiglia, nel quadro dei principi e delle tutele generali che devono essere garantiti in tutto il processo,

Infine, indica i possibili esiti della ricerca della famiglia.



## 2. Principi e garanzie

Oltre a tenere conto dell'interesse superiore del minore come considerazione preminente, il processo di ricerca della famiglia dovrebbe integrare le seguenti misure e garanzie procedurali al fine di assicurare un processo rispettoso che dia applicazione ai diritti del minore.

- A. Valutazione dell'interesse superiore del minore (BIA)
- B. Sono garantite le seguenti tutele:
- 1) sicurezza;
  - 2) tutore;
  - 3) informazioni;
  - 4) ascolto delle opinioni del minore;
  - 5) riservatezza;
  - 6) protezione dei dati;
  - 7) verifica dei vincoli familiari;
  - 8) beneficio del dubbio;
  - 9) ricorso effettivo.
- C. La ricerca della famiglia viene avviata quanto prima possibile
- D. Cooperazione tra i diversi attori

### A. Interesse superiore del minore (BIC)

La ricerca della famiglia è essenziale per rispettare il diritto dei minori a intrattenere rapporti personali e contatti diretti con i propri familiari ed è altresì essenziale affinché gli Stati membri rispettino il proprio obbligo di preservare tali relazioni quando ciò risponda all'interesse superiore del minore.

Il principio dell'interesse superiore del minore è uno dei quattro principi guida generali riguardanti i diritti dei minori (diritto alla non discriminazione, interesse superiore, diritto alla vita e allo sviluppo e diritto ad essere ascoltati) che sono alla base della CRC (rispettivamente gli articoli 2, 3, 6 e 12) e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articolo 24).

*Come indica l'articolo 3, paragrafo 1, della CRC, in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.*

Il Comitato sui diritti dell'infanzia (CRC) delle Nazioni Unite chiarisce che l'interesse superiore del minore dovrebbe essere interpretato come un concetto che si compone di tre elementi<sup>13</sup>:

- a) un diritto sostanziale,
- b) un principio giuridico fondamentale interpretativo e
- c) una regola procedurale.

Il *commento generale n. del Comitato sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite (2005) sul trattamento dei bambini separati dalle loro famiglie e non accompagnati fuori dal loro paese di origine* (paragrafi 80-88)<sup>14</sup> fornisce indicazioni su come prendere in considerazione l'interesse superiore del minore nello svolgimento normale del processo attraverso specifiche garanzie procedurali. La posizione sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia una considerazione preminente è ulteriormente approfondita nel commento generale n. 4 del Comitato sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite (2013), la cui sezione V.B è dedicata alle garanzie procedurali<sup>15</sup>.

Gli strumenti di rifusione del sistema europeo comune di asilo (CEAS), in particolare l'articolo 6 del regolamento Dublino III (rifusione) e gli articoli 23 e 24 della DCA (rifusione) pongono in ulteriore risalto alcuni dei fattori menzionati, considerandoli rilevanti ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore.

<sup>13</sup> Cfr. allegato 1, Glossario, voce "Interesse superiore del minore", sulla base del commento generale n. 4 del Comitato sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite.

<sup>14</sup> Comitato sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite, *Commento generale n. (2005), Trattamento dei bambini*

*separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine*, <http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf>

<sup>15</sup> Comitato sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite, (CRC), *Commento generale n. 4 (2013) sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione* (articolo 3, par. 1), 29 maggio 2013, [http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC\\_CRC\\_C\\_GC\\_14\\_ENG.pdf](http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC_CRC_C_GC_14_ENG.pdf)



Il regolamento Dublino III di rifusione, in particolare gli articoli 6 e 8, prevede garanzie speciali per i minori e in particolare per i minori non accompagnati. Tali garanzie includono ad esempio informazioni specifiche per i minori non accompagnati, l'obbligo degli Stati membri di assicurare al minore un rappresentante qualificato, l'indicazione dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione dell'interesse superiore del minore, le fasi procedurali che gli Stati membri dovrebbero attuare per agevolare la ricerca della famiglia (avvio proattivo del processo, efficienza). Il regolamento delinea inoltre in modo più dettagliato i diversi scenari per la determinazione dello Stato membro cui compete la gestione di una domanda di protezione internazionale nel caso dei minori non accompagnati.

#### UNHCR, pubblicazione *Safe and Sound*<sup>16</sup>

Il principio dell'interesse superiore del minore deve valere **in tutto il processo** e può essere rispettato assicurando l'applicazione di specifiche garanzie prima e durante il processo di ricerca della famiglia; tali garanzie includono:

- accesso a un tutore qualificato e indipendente che agisce nell'interesse superiore del minore e che può aiutare a creare il clima di fiducia necessario affinché il minore riveli informazioni sulla sua famiglia;
- interprete;
- rappresentante legale e assistente sociale secondo necessità;
- procedure a misura di minore;
- diritto a ricevere informazioni adeguate per l'età;
- diritto a ricevere un sostegno adeguato;
- diritto a partecipare, ad essere ascoltato e ad avere le proprie opinioni prese in considerazione in base all'età e alla maturità;
- diritto a un ricorso effettivo secondo quanto disposto.

## B. Garanzie procedurali

Questa sezione esamina le garanzie procedurali che devono essere assicurate in base agli strumenti giuridici pertinenti e alle raccomandazioni non vincolanti. La maggior parte di queste garanzie sono chiaramente interconnesse: ad esempio, il tutore o rappresentante del minore è essenziale per fornire informazioni al minore, per rappresentarlo durante il processo e per assisterlo in caso di revisione della decisione. In un approccio basato sui diritti dei minori, è quindi fondamentale assicurare il rispetto di queste garanzie. L'applicazione delle garanzie procedurali seguenti nella prassi UE+ è delineata nel capitolo 3 *Panoramica delle prassi nell'UE+*.

<sup>16</sup> Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), *Safe and Sound: what States can do to ensure respect for the best interests of unaccompanied and separated children in Europe* [Al sicuro e in buona salute: cosa possono fare gli Stati per assicurare il rispetto dei migliori interessi per i minori non accompagnati e separati in Europa], ottobre 2014, <http://www.refworld.org/docid/5423da264.html>

## 1. Sicurezza

È fondamentale assicurare che ogni attività riguardante un minore non accompagnato sia effettuata dopo aver eseguito una valutazione approfondita del potenziale rischio e della sicurezza del minore e di ogni altro soggetto coinvolto. La ricerca della famiglia deve prendere in piena considerazione la sicurezza

Il processo non deve comportare alcun pericolo per il minore, per la famiglia o per i soggetti che effettueranno la ricerca della famiglia. Durante la ricerca, la responsabilità per il minore rimane dello Stato ospitante. Dovrebbe essere quindi svolta una valutazione del rischio espressamente ai fini della ricerca della famiglia. Tale valutazione deve essere inserita nella valutazione dell'interesse superiore (BIA) svolta prima della ricerca, dato che la BIA analizza le considerazioni relative alla sicurezza del minore e della famiglia, le possibilità di rimettere il minore in contatto con la famiglia e di ricongiungere la famiglia, il benessere del minore e le opinioni del minore in base alla sua età e alla sua maturità. I sistemi specifici di ricerca della famiglia, i potenziali attori da coinvolgere e le possibili modalità di raccolta delle informazioni vanno anch'essi determinati tenendo pienamente conto delle garanzie relative alla sicurezza.

## 2. Designazione immediata del tutore

L'obbligo degli Stati di fornire protezione speciale e assistenza a ogni minore temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare discende dall'articolo 20 e dall'articolo 22, paragrafo 2, della CRC; quest'ultima disposizione prevede una protezione specifica per i minori rifugiati.

Le norme UE di rifusione in materia di asilo fanno ripetutamente riferimento all'obbligo degli Stati membri di designare un rappresentante o tutore per assistere e rappresentare il minore non accompagnato. Il rappresentante svolge i suoi doveri in conformità al principio dell'interesse superiore del minore e dovrebbe esercitare la capacità giuridica del minore quando ciò sia necessario.

Inoltre, il rappresentante deve essere indipendente per evitare ogni conflitto di interessi e garantire in questo modo che il suo operato risponda all'interesse superiore del minore così come stabilito all'articolo 24, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), della DPA (rifusione), nonché all'articolo 24 della DCA (rifusione).


A questo proposito, il commento generale n. del Comitato sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite riconosce al paragrafo 21 l'importanza fondamentale della nomina del tutore come misura di protezione per assicurare il rispetto dell'interesse superiore del minore non accompagnato e raccomanda che per il minore si avvii la procedura di protezione internazionale solo dopo la nomina di un tutore e la messa a disposizione di un rappresentante legale.

Per ulteriori indicazioni sul ruolo del tutore nella ricerca della famiglia si rimanda al manuale della FRA *"Tutela dei minori privati delle cure genitoriali"*.

### FRA, *Tutela dei minori privati delle cure genitoriali*<sup>17</sup>

Ai fini del manuale della FRA, per "tutore" si intende una persona indipendente che protegge l'interesse superiore e il benessere generale del minore e, a tal fine, integra la capacità giuridica limitata del minore, ove necessario, alla stessa stregua dei genitori.

Il tutore esercita tre funzioni distinte quando il minore è privato delle cure genitoriali:



<sup>17</sup> Il manuale è disponibile all'indirizzo [http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra\\_uploads/fra-2014-guardianship-children\\_it.pdf](http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-guardianship-children_it.pdf)



Il ruolo del tutore/rappresentante può essere essenziale per il processo di ricerca della famiglia. Il tutore/rappresentante può fornire le informazioni necessarie al minore e costruire con il minore un rapporto di fiducia che permette di acquisire ulteriori informazioni rilevanti ai fini della ricerca della famiglia.

### 3. Informazioni fornite con modalità adatte all'età

L'informazione sui diritti e sugli obblighi che il processo di ricerca della famiglia comporta, nonché sul suo avanzamento e sui suoi esiti, è una delle garanzie procedurali importanti affinché il minore possa partecipare in modo effettivo al processo. A seconda dell'iter nazionale e della situazione specifica del caso, il minore può essere informato direttamente o attraverso il suo tutore/rappresentante. A questo proposito, il commento generale n. del Comitato sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite sottolinea:

*Al fine di consentire un'espressione informata delle opinioni e dei desideri [dei minori non accompagnati e separati dalle proprie famiglie fuori dal paese di origine] è necessario che siano messe a loro disposizione tutte le informazioni riguardanti, ad esempio, la situazione giuridica, i servizi disponibili, compresi i mezzi di comunicazione, i procedimenti per la richiesta di asilo, le azioni per rintracciare le famiglie e la situazione nel paese di origine (paragrafo 25).*

L'acquis dell'UE in materia di asilo precisa ulteriormente il diritto del minore e del suo rappresentante a ricevere informazioni giuridiche e procedurali (articolo 25, paragrafo 4, DPA di rifusione). Inoltre, in base a quanto precisato dal regolamento Dublino III di rifusione (articolo 4, paragrafo 5) e dal relativo regolamento di esecuzione n. 118/2014 (articolo 1, paragrafo 7), il richiedente deve essere informato di quanto segue:

- obiettivi e conseguenze del regolamento;
- criteri per la determinazione dello Stato membro competente;
- colloquio personale;
- possibilità di presentare informazioni relative a familiari o parenti presenti nello Stato membro;
- possibilità per le autorità competenti di scambiarsi dati ai fini del regolamento e diritto di accedere a tali dati;
- possibilità di impugnare la decisione.

Il soggetto cui compete l'avvio della ricerca della famiglia (autorità competenti in materia di immigrazione o di asilo, tutore/rappresentante, ecc.) deve tenere informato il minore durante il processo, in particolare quando questo viene avviato dal minore.

La fornitura ai minori di materiale informativo adatto all'età è ritenuta utile nel processo di ricerca della famiglia. L'allegato XI del regolamento di esecuzione n. 18/2014 contiene un opuscolo informativo specifico sui regolamenti Dublino ed Eurodac per i minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale<sup>18</sup>. Facendo in modo che il minore capisca la procedura di protezione internazionale in generale può essere più facile acquisire informazioni utili dallo stesso minore<sup>19</sup>.

### 4. Opinioni del minore prese in considerazione tenendo conto dell'età e del grado di maturità

Il fanciullo ha diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa. Le opinioni del fanciullo devono essere prese debitamente in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità (articolo 12 della CRC e *commento generale n. 2 del Comitato sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite sul diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato*<sup>20</sup>).

Le opinioni del minore riguardo allo processo di ricerca della famiglia nonché ai possibili esiti di tale processo (ripresa dei contatti, ricongiungimento a familiari, ecc.) dovrebbero essere debitamente prese in considerazione tenendo conto dell'età e del grado di maturità del minore. Se vi sono dubbi seri riguardo all'età del minore, è possibile

<sup>18</sup> Cfr. allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 18/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 43/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

<sup>19</sup> Consiglio d'Europa, *Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice*, ottobre 2011 <https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?Index=no&command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2780890&SecMode=1&DocId=1657336&Usage=2>

<sup>20</sup> Comitato sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite, *commento generale n. 2 (2009). Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato*, 1° luglio 2009, <http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC-C-GC-12.pdf>



procedere a un accertamento dell'età seguendo le garanzie specifiche previste per questo processo<sup>21</sup>. La valutazione del grado di maturità del minore richiede capacità e competenze molto specifiche in materia di psicologia infantile anche in relazione al contesto culturale. Per effettuare questa valutazione specifica, i soggetti responsabili possono quindi chiedere assistenza specialistica ad esempio ad assistenti sociali, psicologi ecc. Le domande relative ai dati personali devono essere fatte nelle fasi iniziali perché sono utili nel processo di ricerca.

Il minore può esprimere le sue opinioni riguardo al processo di ricerca della famiglia con modalità diverse e la possibilità di esprimere le sue opinioni non deve essere inutilmente limitata a un momento particolare della procedura. A seconda dell'iter nazionale e delle circostanze particolari del caso, il minore può esprimere le sue opinioni durante un colloquio (colloquio nell'ambito della procedura Dublino, colloquio personale principale nella procedura di protezione internazionale, ecc.), attraverso dichiarazioni scritte o in altro modo, direttamente o attraverso il rappresentante che agisce per conto del minore.

Procedendo all'ascolto del minore e informandolo sul processo si può giungere a ottenere il consenso informato del minore. Il consenso del minore al processo di ricerca non è obbligatorio dal punto di vista giuridico, ma è fondamentale per ottenere rapidamente tutte le informazioni necessarie affinché la ricerca abbia esito positivo.

Quando si valuta che la ricerca della famiglia risponda all'interesse superiore del minore ma il minore rifiuta di acconsentirvi, il consenso alla ricerca può eventualmente essere dato dal tutore/rappresentante. Questa decisione deve tuttavia essere comunicata in maniera adeguata al minore per evitare di compromettere il rapporto di fiducia tra tutore e minore<sup>22</sup>.

## 5. Riservatezza

La riservatezza è riferita al trattamento delle informazioni. Quando le informazioni sono di natura riservata e quindi non liberamente divulgabili, possono essere condivise solo con il consenso dell'interessato o se la loro comunicazione ai soggetti autorizzati è consentita dalle leggi nazionali. L'oggetto delle informazioni comunicate è limitato alle sole informazioni necessarie a tali soggetti per svolgere le proprie funzioni. Se la comunicazione non è consentita dalla legge, il detentore delle informazioni deve ottenere il consenso dell'interessato per poterle condividere. Il consenso alla comunicazione deve essere chiesto al minore, in modo adeguato per la sua età, prima della divulgazione di informazioni sensibili.

Il principio della riservatezza è intrinsecamente legato alle considerazioni relative alla sicurezza. Devono essere applicate garanzie di sicurezza e riservatezza in quanto tutele importanti nel processo di ricerca della famiglia, soprattutto quando è possibile che il minore non accompagnato necessiti di protezione internazionale.

Il principio di riservatezza nel processo di ricerca della famiglia si applica non soltanto alle informazioni riguardanti il minore, ma anche alle informazioni personali delle persone interessate dal processo (familiari cercati, ecc.). A questo proposito, il Commento generale n. del Comitato sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite sottolinea:

*[...] si deve fare attenzione a non mettere a repentaglio persone che ancora sono nel paese di origine del bambino, in particolare i membri della sua famiglia.*

Questa considerazione assume un'importanza ancora maggiore nel caso della ricerca di familiari nel paese di origine di un minore che chiede protezione internazionale. L'avvio della ricerca dovrebbe essere sempre preceduto da una valutazione dell'interesse superiore (BIA), che deve essere effettuata anche al momento di prendere una decisione sull'esito della ricerca della famiglia, soprattutto se si sta valutando di ripristinare i collegamenti familiari.

Come sottolinea il commento generale n. del Comitato sui diritti dell'infanzia, durante la ricerca non va fatto alcun riferimento allo status del bambino come richiedente asilo politico o come rifugiato (paragrafo 80). Se il principio di riservatezza non è rispettato, la sicurezza dei familiari del minore che rimangono nel paese di origine può essere messa in pericolo e il minore può diventare un rifugiato *sur place*<sup>23</sup>.

<sup>21</sup> Informazioni relative all'accertamento dell'età sono disponibili nella pubblicazione EASO *La pratica di valutazione dell'età in Europa* (dicembre 2013) <https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Age-assessment-practice-in-Europe1.pdf>

<sup>22</sup> Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) *Safe and Sound: What States can do to ensure respect for the best interests of unaccompanied and separated children in Europe*, pubblicazione congiunta UNHCR-UNICEF (ottobre 2014) <http://www.refworld.org/docid/5423da264.html>

<sup>23</sup> I rifugiati *sur place* sono persone che, pur avendo lasciato il proprio paese di origine per motivi non legati alla protezione internazionale, possono arrivare a nutrire un fondato timore di subire persecuzioni o danni gravi nel loro paese successivamente alla propria partenza.

Le conseguenze negative della violazione del principio di riservatezza relativamente alle informazioni raccolte nella procedura di protezione internazionale, tra cui le informazioni raccolte nel processo di ricerca della famiglia, possono avere pesanti ripercussioni sul minore e sulla sua famiglia, ma anche sull'integrità del sistema di asilo.

## 6. Protezione dei dati

La normativa dell'UE prevede che i dati personali possano essere raccolti legalmente solo nel rispetto di condizioni rigorose e per uno scopo legittimo. Le persone od organizzazioni che raccolgono e gestiscono informazioni personali devono garantirne la protezione da usi impropri e rispettare i diritti dei proprietari dei dati garantiti dalla normativa dell'UE. La ricerca della famiglia è un processo che si basa sull'acquisizione e sul trattamento dei dati personali; in molti casi, le informazioni trattate sono sensibili o il loro uso improprio può mettere a rischio le persone coinvolte nel processo. La direttiva UE sulla tutela dei dati (95/46/CE) prevede norme specifiche per il trasferimento dei dati personali al di fuori dell'UE al fine di garantire la migliore tutela possibile di tali dati quando essi sono esportati all'estero.

Il processo di ricerca della famiglia dovrebbe essere effettuato in modo riservato e rispettando pienamente i principi fondamentali stabiliti dalle disposizioni legislative dell'UE in materia di tutela dei dati<sup>24</sup>.

### Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva UE sulla protezione dei dati

1. Gli Stati membri dispongono che **i dati personali devono essere:**

- a) **trattati lealmente e lecitamente;**
- b) **rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità [...]**
- c) **adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati;**
- d) **esatti e, se necessario, aggiornati; [...]**
- e) **conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati. [...]**

I minori e i loro tutori/rappresentanti dovrebbero essere informati circa i dati che saranno raccolti e il quadro giuridico nazionale.

## 7. Verifica dei vincoli familiari

La verifica dei vincoli familiari mira ad accertare l'autenticità dei vincoli familiari tra il minore e il familiare rintracciato. Si tratta di una garanzia procedurale importante e di una fase obbligatoria del processo. A questo proposito, l'acquis dell'UE in materia di asilo stabilisce il seguente obbligo per gli Stati membri:

### Articolo 1, paragrafo 7, del regolamento esecutivo 118/2014

[...] lo Stato membro consulta altri Stati membri, se opportuno, e scambia con loro informazioni, al fine di:

- a) **identificare familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato presenti sul territorio degli Stati membri;**
- b) **accertare l'esistenza di legami familiari comprovati;**
- c) **valutare la capacità di un parente di occuparsi del minore non accompagnato, anche qualora familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più Stati membri.**

Le seguenti considerazioni sono particolarmente importanti in questa fase del processo.

- I sistemi con cui verificare i vincoli familiari devono essere scelti in modo tale da garantire l'assenza di rischi per il minore e la famiglia (ad esempio i contatti con le autorità del paese di origine possono non essere una modalità adatta per verificare i vincoli familiari di un minore non accompagnato che chiede protezione internazionale).
- Questa tutela deve essere associata al beneficio del dubbio perché spesso i richiedenti protezione internazionale non hanno a disposizione documenti che consentano di verificare i vincoli familiari.

<sup>24</sup> Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono consultabili nella pubblicazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali *Manuale sul diritto europeo in materia di protezione dei dati* (2014), disponibile in varie lingue dell'UE all'indirizzo <http://fra.europa.eu/en/publication/2014/handbook-european-data-protection-law>.

- Tuttavia, se il minore non è in grado di produrre documenti, l'applicazione del beneficio del dubbio non deve sostituire la verifica dei vincoli familiari. In questi casi, dovrebbero essere utilizzati altri sistemi in combinazione per verificare i vincoli familiari (ad esempio si dovrebbero prendere debitamente in considerazione altri sistemi che sono disponibili, quali il colloquio con i familiari o le dichiarazioni del minore).

Il capitolo 3 contiene informazioni specifiche sulle varie prassi in uso negli Stati UE+ e sui sistemi utilizzati per la verifica dei vincoli familiari.

## 8. Beneficio del dubbio

Non esistono disposizioni specifiche riguardanti il beneficio del dubbio nel processo di ricerca della famiglia; tuttavia, la capacità del minore di presentare elementi sufficienti a comprovare le sue affermazioni, comprese quelle sui vincoli familiari, dovrebbe essere presa in considerazione tenendo conto dell'età e del grado di maturità del minore, nonché della sua situazione personale e di eventuali traumi che potrebbero influire sui ricordi di eventi o fatti passati.

In particolare, quando un minore non accompagnato non è in grado di esibire documenti che comprovino i vincoli familiari, le autorità nazionali devono tenere conto delle sue affermazioni e degli altri elementi disponibili e non possono respingere l'esistenza di vincoli familiari unicamente sulla base dell'assenza di documenti. A questo proposito, si può fare riferimento alla direttiva sul ricongiungimento familiare, che contiene alcune indicazioni sulle condizioni da applicare al ricongiungimento familiare per i beneficiari di protezione internazionale. In base agli orientamenti della Commissione per l'applicazione della direttiva sopra richiamata<sup>25</sup>, gli Stati membri sono obbligati, in questi casi, a tenere conto di altri mezzi idonei a provare l'esistenza di vincoli familiari. Poiché tali "altri mezzi idonei a provare" devono essere valutati conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalità; tuttavia dovrebbero adottare norme chiare che disciplinino i criteri in materia di prove.

Esempi di "altri mezzi idonei a provare" l'esistenza dei vincoli familiari sono le dichiarazioni orali o scritte del minore, i colloqui con i familiari (ad esempio la costruzione di un albero genealogico comune in colloqui simultanei) o le indagini sulla situazione all'estero. Le dichiarazioni del minore possono poi, ad esempio, essere corroborate da elementi di prova quali documenti, materiale audiovisivo, eventuali documenti o prove materiali (come diplomi, fotografie, la prova di trasferimenti di denaro, ecc.) o dalla conoscenza di fatti specifici.

Queste considerazioni impongono l'applicazione del beneficio del dubbio; se rimangono comunque dei dubbi, occorre procedere con particolare cautela per evitare il rischio di tratta o altri potenziali pericoli per il minore.

## 9. Ricorso effettivo

Nel contesto della ricerca della famiglia, non esiste un obbligo giuridico specifico che imponga di avviare o concludere il processo con una decisione scritta; in realtà, tuttavia, è possibile che dopo la valutazione dell'interesse superiore del minore sia emessa una decisione di avvio o non avvio del processo. Anche l'esito o i risultati del processo di ricerca possono essere resi noti attraverso una decisione; in genere, tuttavia, sono inseriti nella decisione relativa alla domanda di protezione internazionale presa in seguito alla valutazione dell'interesse superiore del minore.

Anche se non viene adottata sempre una specifica decisione, le prescrizioni giuridiche e le garanzie procedurali riguardanti l'opposizione alle decisioni emesse durante la procedura di protezione internazionale (incluse le decisioni sul trasferimento nell'ambito della procedura Dublino previste dall'articolo 27 del regolamento Dublino III di rifusione) si applicano anche al processo di ricerca della famiglia<sup>26</sup>. In particolare, per assicurare un ricorso effettivo in questo caso si dovrebbero applicare le seguenti garanzie:

- al minore non accompagnato e al suo tutore/rappresentante devono essere fornite informazioni giuridiche e procedurali;
- le decisioni devono essere motivate (indicando anche le circostanze fattuali e le argomentazioni giuridiche), giustificate e spiegate con riferimenti chiari agli elementi pertinenti della valutazione dell'interesse superiore e al modo in cui sono stati valutati per determinare l'interesse superiore del minore. Ai richiedenti dovrebbe essere concesso un periodo di tempo congruo per esercitare il proprio diritto a un ricorso effettivo;

<sup>25</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente gli orientamenti per l'applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento, Bruxelles, 2014. Il documento è disponibile all'indirizzo [http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2d6d4b3c-bbbc-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0007.01/DOC\\_1&format=PDF](http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2d6d4b3c-bbbc-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0007.01/DOC_1&format=PDF)

<sup>26</sup> Maggiori indicazioni al riguardo sono contenute in: Comitato sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite, *General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration*, 2013 (articolo 3, paragrafo 1), 29 maggio 2013, [http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC\\_C\\_GC\\_14\\_ENG.pdf](http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf)

- dovrebbero essere forniti gratuitamente assistenza e rappresentanza legali secondo le modalità applicabili;
- se necessario, dovrebbe essere fornito gratuitamente anche un servizio di interpretariato.

### C. Avvio senza indebiti ritardi

Le norme giuridiche di rifusione dell'UE in materia di asilo prevedono l'obbligo per gli Stati membri di effettuare la ricerca della famiglia dei minori non accompagnati che possono necessitare di protezione internazionale. La ricerca della famiglia è regolata da fasi procedurali specifiche previste dalla direttiva sulle condizioni di accoglienza di rifusione, dal regolamento Dublino III di rifusione e dalla direttiva qualifiche di rifusione.

Nel contesto delle procedure di protezione internazionale, il momento in cui deve essere avviata la ricerca della famiglia è stabilito come segue.

- **Non appena sia manifestata la volontà di chiedere la protezione**, ai fini della direttiva sulle condizioni di accoglienza:

#### Articolo 24, paragrafo 3, della DCA di rifusione

*Gli Stati membri iniziano a rintracciare **quanto prima** i familiari del minore non accompagnato, se necessario con l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni competenti, **non appena sia manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale**, sempre tutelandone l'interesse superiore. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza.*

- **Il prima possibile (dove il minore non accompagnato ha presentato domanda)** ai fini della determinazione dello Stato membro competente nella procedura Dublino.

#### Articolo 6, paragrafo 4, del regolamento Dublino III di rifusione

*Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, lo Stato membro **in cui il minore non accompagnato ha presentato una domanda** di protezione internazionale adotta **il prima possibile** opportune disposizioni per identificare i familiari, i fratelli o i parenti del minore non accompagnato nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando l'interesse superiore del minore.*

- Ai sensi della direttiva qualifiche, invece, la ricerca della famiglia, **se non è ancora stata avviata, deve essere effettuata quanto prima possibile successivamente al riconoscimento della protezione internazionale.**

#### Articolo 31, paragrafo 5, della DQ di rifusione

*Se a un minore non accompagnato è concessa la protezione internazionale e la ricerca dei suoi familiari **non è ancora stata avviata**, gli Stati membri procedono a rintracciarli **quanto prima a seguito del riconoscimento della protezione internazionale**, tutelando l'interesse superiore del minore non accompagnato. Se la ricerca è già stata avviata, gli Stati membri ove opportuno continuano la procedura di ricerca. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale.*

Non esiste un limite di tempo formale associato all'indicazione "quanto prima" o "prima possibile" ai fini della ricerca della famiglia. Questa prescrizione deve essere applicata caso per caso, tenendo conto delle garanzie delineate in questo capitolo e prendendo in considerazione fattori tra cui, a titolo di esempio:

- opinioni del minore;
- valutazione dell'interesse superiore del minore, compresa la sicurezza del minore e della famiglia;
- informazioni disponibili od opportunità di ottenere informazioni.

A questo proposito, è bene tenere presente che il funzionario competente e il tutore/rappresentante possono avere bisogno di tempo per costruire un rapporto di fiducia con il minore; tale rapporto di fiducia può essere necessario per ottenere le informazioni minime occorrenti per avviare il processo, nonché per valutare l'interesse superiore del minore.

## D. Cooperazione tra i diversi attori

Nel processo di ricerca della famiglia possono essere coinvolti diversi attori istituzionali a livello nazionale, quali ad esempio l'autorità accertante, l'autorità/sezione competente per la procedura Dublino, l'autorità/sezione di accoglienza, i servizi sociali, ecc. La cooperazione tra gli attori è essenziale per l'efficacia delle attività di ricerca della famiglia e per garantire la piena considerazione dell'interesse superiore del minore.

Sebbene le autorità nazionali e le autorità internazionali non governative abbiano un mandato diverso, le autorità nazionali possono anche chiedere l'assistenza di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni esperte nel campo della ricerca della famiglia. Gli Stati membri possono inoltre organizzare o agevolare l'accesso del minore agli uffici che svolgono attività identificative presso dette organizzazioni, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento Dublino III di rifusione. Una disposizione analoga è contenuta nell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva di rifusione sulle condizioni di accoglienza.

La ricerca della famiglia si deve basare anche sulla cooperazione e sulla condivisione delle responsabilità tra gli Stati UE+, e in alcuni casi con i paesi di origine e di transito. Un approccio comune, una maggiore coerenza e una maggiore cooperazione tra gli Stati UE+ e con paesi terzi sono coerenti con la politica generale dell'UE, in particolare sulle questioni che riguardano i minori, al fine di individuare soluzioni concrete ed efficaci che rispondano al loro interesse superiore.

## 3. Fasi del processo

### A. Prima della ricerca della famiglia

Questa guida esamina in modo specifico la ricerca della famiglia in relazione ai minori non accompagnati che chiedono la protezione internazionale. Il processo viene avviato pertanto quando un minore non accompagnato si trova sul territorio di uno Stato UE+ e ha chiesto protezione internazionale. Ai fini della direttiva di rifusione sulle condizioni di accoglienza, perché sia avviata la ricerca della famiglia è sufficiente che il minore esprima la volontà di presentare la domanda; nell'ambito della procedura Dublino, invece, la domanda deve essere presentata formalmente perché sia avviata la ricerca della famiglia ai fini della determinazione dello Stato competente.

Quando il minore non accompagnato chiede protezione internazionale:

- 1) dovrebbe essere indirizzato alle autorità competenti per le domande di protezione internazionale, o ai fini dell'applicazione del regolamento Dublino III di rifusione oppure ai fini dell'esame della domanda da parte dello Stato competente;
- 2) dovrebbe essere assicurata la nomina immediata di un tutore/rappresentante così come indicato nel punto dedicato alle garanzie. In alcuni casi, a seconda della normativa nazionale, affinché il minore abbia la piena capacità giuridica per presentare formalmente la domanda, il tutore/rappresentante deve essere già nominato;
- 3) il minore dovrebbe essere informato sin dalle fasi iniziali sul processo di ricerca della famiglia. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che le informazioni fornite siano "a misura di minore" tenendo conto dell'età e del grado di maturità del minore. Le informazioni possono essere fornite dalle autorità nazionali, da altre organizzazioni cui è demandato questo compito o dal tutore/rappresentante del minore, in base alla procedura nazionale.
- 4) tuttavia, spetta allo Stato assicurarsi che il minore capisca il processo di ricerca della famiglia. Se il minore è informato e capisce il processo, è più facile che fornisca le informazioni necessarie per avviare la ricerca della famiglia;
- 5) durante gli incontri iniziali con il minore (primo contatto e presentazione della domanda, quando vengono raccolti i dati personali), il funzionario competente di norma raccoglie informazioni utili per le fasi successive del processo. Nella maggior parte dei casi, i moduli di domanda e le domande standard permettono di acquisire informazioni sui familiari, sull'ultimo luogo di residenza, ecc.

Il **tutore/rappresentante** nominato ha un ruolo importante nel garantire che le attività sopra indicate vengano svolte facendo in modo che l'interesse superiore del minore sia tenuto in primaria considerazione e nel rispetto delle garanzie procedurali specifiche applicabili ai minori non accompagnati nella procedura di protezione internazionale. Il tutore/rappresentante può svolgere un ruolo essenziale nella comunicazione di informazioni al minore e nella raccolta delle informazioni necessarie ai fini della ricerca della famiglia, tenendo in considerazione l'interesse superiore del minore.

È importante che in queste prime fasi della procedura di protezione internazionale, prima dell'avvio della ricerca della famiglia, le **opinioni del minore** siano prese pienamente in considerazione, tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. Le opinioni del minore dovrebbero essere ascoltate per considerare i diversi elementi nella valutazione dell'interesse superiore del minore e per decidere se vada avviata la ricerca della famiglia.

Spesso è necessario che le informazioni vengano condivise tra attori diversi al fine di garantire al minore l'accesso alla procedura di protezione internazionale e condizioni di accoglienza adeguate, nonché per avviare la ricerca della famiglia. La condivisione delle informazioni dovrebbe avvenire prendendo pienamente in considerazione il principio della **riservatezza** e tutte le informazioni fornite da un minore non accompagnato nell'ambito della procedura di asilo dovrebbero essere trattate con attenzione, tenendo conto della sicurezza del minore e di altre persone coinvolte (familiari).

## B. Effettuazione della ricerca della famiglia

L'ambito territoriale, gli attori coinvolti, i metodi applicati e le finalità del processo di ricerca della famiglia possono essere diversi a seconda del luogo in cui si trovano i familiari. Questa sezione esamina due scenari distinti: la ricerca della famiglia nel contesto del regolamento Dublino, ossia nel territorio di Stati membri Dublino, e la ricerca della famiglia nel paese di origine o in un paese terzo.

I metodi specifici da utilizzare dipendono dalla normativa e dalla procedura nazionali, nonché dalla situazione specifica. Ad esempio, la ricerca della famiglia può essere realizzata attraverso il tutore/rappresentante del minore con un ruolo attivo nel processo; i servizi sociali dello Stato, di altri Stati UE+ o del paese di origine; organizzazioni internazionali intergovernative e non governative, che possono fornire anch'esse un'assistenza preziosa soprattutto quando la ricerca della famiglia viene effettuata nel paese di origine o in un paese terzo; contatti con i familiari e colloqui ove possibile, ecc. L'uso dei diversi metodi nelle prassi degli Stati UE+ è delineato nel capitolo 3.

### Ricerca della famiglia nella procedura Dublino

Quando il minore non accompagnato ha presentato una domanda di protezione internazionale e dagli elementi disponibili risulta che i suoi familiari, fratelli o parenti (oggetto di disposizioni specifiche nel regolamento Dublino III (rifusione) potrebbero trovarsi in un altro Stato membro Dublino, la ricerca della famiglia viene avviata nel contesto Dublino e al fine di determinare lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

Occorre garantire che al minore vengano fornite **informazioni** pertinenti sulla procedura Dublino e sulla ricerca della famiglia con modalità adatte alla sua età. L'allegato XI del regolamento di esecuzione 118/2014 contiene l'opuscolo informativo standard per i minori non accompagnati. L'opuscolo chiede ai bambini di pensare se un membro della loro famiglia (madre, padre, fratello o sorella, zia, zio, nonna o nonno) potrebbero trovarsi in uno degli altri Stati Membri di Dublino e se vorrebbero vivere con loro.

La decisione di avviare la ricerca della famiglia dovrebbe essere presa sulla base della valutazione specifica dell'interesse superiore del minore, tenendo conto in particolare della sicurezza del minore. Terminata la valutazione, la ricerca della famiglia dovrebbe essere avviata senza indebiti ritardi.

Una volta avviata la ricerca della famiglia, le autorità competenti dovrebbero considerare le fasi seguenti.

- 1) Le attività di ricerca della famiglia spesso coinvolgono altri soggetti oltre all'autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento Dublino III (rifusione). Per garantire i diritti del minore e l'efficacia della ricerca della famiglia, in questa fase può essere necessario coinvolgere altri soggetti quali servizi sociali, servizi di tutela dell'infanzia, organizzazioni che forniscono assistenza nella ricerca della famiglia.
- 2) Sempre in questa fase, possono essere raccolte informazioni aggiuntive per la ricerca della famiglia. Un'opportunità particolare in questo senso è fornita dal colloquio personale svolto in conformità all'articolo 5 del regolamento Dublino III (rifusione). Durante il colloquio, il funzionario competente dovrebbe assicurarsi anche che il minore capisca lo scopo della ricerca della famiglia in questo contesto e i possibili esiti.
- 3) Informazioni pertinenti possono essere acquisite anche raccogliendole da altri soggetti. Se il minore viaggia con fratelli o parenti (che non sono considerati responsabili del minore nello Stato membro), questi fratelli o parenti possono essere in grado di fornire informazioni aggiuntive non in possesso del minore. È possibile che il minore abbia comunicato informazioni ad altre persone con cui ha viaggiato o trascorso del tempo. La raccolta di informazioni presso terzi dovrebbe tuttavia essere effettuata usando cautela e nel rispetto dei diritti del minore e del suo interesse superiore.



- 4) Nel contesto Dublino, il processo di ricerca della famiglia è agevolato dai canali di comunicazione consolidati e dagli obblighi normativi posti in capo agli Stati membri Dublino affinché comunichino e si scambiano informazioni pertinenti per l'identificazione dei familiari e per l'accertamento dei legami familiari comprovati (articolo 1, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione). Pertanto, lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, soprattutto attraverso il canale DubliNet, è un passo essenziale nella ricerca della famiglia ai fini del regolamento Dublino III (rifusione).

La **sicurezza** è l'elemento più importante da considerare quando si valuta se intraprendere determinate azioni nel processo di ricerca della famiglia. Le opinioni del minore devono essere ascoltate e prese in considerazione e ogni possibile indizio di violenze o abusi subiti in famiglia, nonché di potenziale rischio di tratta, deve essere esaminato con attenzione.

Il coinvolgimento di tutti i soggetti pertinenti e la loro **cooperazione** rivestono la massima importanza ai fini dell'esito positivo della ricerca della famiglia. Nel processo dovrebbero essere coinvolti in particolare i soggetti responsabili di garantire i diritti del minore. La cooperazione tra i diversi attori è essenziale in questo caso nello Stato in cui si trova il minore, ma anche nello Stato in cui in base agli elementi disponibili risiedono (legalmente) familiari del minore.

Dovrebbe essere applicato il principio della **riservatezza** e della **protezione dei dati** e per tutte le comunicazioni, compresa la trasmissione dei dati personali necessari per la ricerca della famiglia, dovrebbero essere applicati i canali sicuri di DubliNet. Un modulo standard per lo scambio di informazioni pertinenti sui minori non accompagnati è contenuto nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione 118/2014. Una volta rintracciati i familiari del minore, le autorità nazionali devono intraprendere i seguenti passi:

- 5) verifica dei vincoli familiari, sulla base delle prove certe e degli elementi indiziari indicati nell'allegato II del regolamento di esecuzione 118/2014, ad esempio documenti comprovanti un legame di parentela oppure, in mancanza di questi e se necessario, un esame del sangue o del DNA e prove indiziarie quali informazioni verificabili fornite dal richiedente e relazioni/conferma di un'organizzazione internazionale quale l'UNHCR;
- 6) la valutazione di quale esito della determinazione dello Stato membro competente sia nell'interesse superiore del minore è un elemento integrante della determinazione della competenza ai sensi dell'articolo 8 del regolamento Dublino III (rifusione). Tale valutazione dovrebbe essere effettuata seguendo le indicazioni contenute nell'articolo 6 del regolamento Dublino III (rifusione).

Le **opinioni del minore** dovrebbero essere ascoltate e tenute in considerazione in entrambe queste fasi.

### Ricerca della famiglia nel paese di origine o in un paese terzo

Durante la migrazione, i minori potrebbero aver lasciato i familiari nel paese di origine e in alcuni casi in un paese terzo (in un paese di transito, ad esempio). Poiché in questo caso l'ambito geografico della ricerca della famiglia è diverso, si applicano fasi diverse e garanzie aggiuntive rispetto a quelle previste per la ricerca della famiglia in territorio UE+.

Quando vi sono elementi che indicano la presenza di familiari in un paese terzo e si è valutato che la ricerca della famiglia risponda all'interesse superiore del minore, si applicano le fasi seguenti.

- 1) Si possono raccogliere informazioni aggiuntive del minore. Il colloquio personale è un'opportunità fondamentale per raccogliere informazioni aggiuntive necessarie per la ricerca di familiari, nonché per valutare quali ulteriori passi e quale esito finale siano nell'interesse superiore del minore. Si possono anche organizzare incontri specifici per acquisire ulteriori informazioni necessarie.
- 2) Informazioni pertinenti possono essere acquisite anche raccogliendole da altri soggetti. Se il minore viaggia con fratelli o parenti (che non sono considerati responsabili del minore nello Stato membro), questi fratelli o parenti possono essere in grado di fornire informazioni aggiuntive non in possesso del minore. È possibile che il minore abbia comunicato informazioni ad altre persone con cui ha viaggiato o trascorso del tempo. La raccolta di informazioni presso terzi dovrebbe tuttavia essere effettuata usando cautela e nel rispetto dei diritti del minore e del suo interesse superiore.
- 3) Nella raccolta delle informazioni necessarie possono essere coinvolti anche altri attori, tra cui le autorità nazionali, quali l'ambasciata dello Stato UE+ nel paese terzo, o altre organizzazioni che forniscono assistenza nella ricerca della famiglia. Tali soggetti possono essere in grado di agevolare la ricerca della famiglia e le fasi successive del processo, quali la verifica dei vincoli familiari.

Tutti i passi intrapresi relativamente a paesi terzi devono essere compiuti con particolare cautela, tutelando la **sicurezza** del minore, dei familiari e degli attori coinvolti nella ricerca della famiglia.

Per garantire che le attività vengano condotte in modo efficace e nel pieno rispetto dei diritti del minore, è molto importante anche una **cooperazione** ben coordinata.

In questo contesto sono particolarmente importanti anche i principi di **riservatezza** e **protezione dei dati**, considerando il fatto che il minore è un richiedente protezione internazionale e che una violazione di tali principi potrebbe mettere in pericolo i familiari del minore o il minore stesso. È estremamente importante che tutti i soggetti coinvolti siano pienamente consapevoli di questi principi e li rispettino.

Una volta rintracciati i familiari del minore, le autorità nazionali devono intraprendere i seguenti passi:

- 4) verifica dei vincoli familiari, sulla base di documenti di prova, ove disponibili, delle dichiarazioni del minore e dei familiari raccolte attraverso visite alla famiglia da parte di diversi soggetti, contatti diretti, ecc. o attraverso altre prove tra cui, se necessario, esami del DNA o del sangue.
- 5) Nella valutazione dei passi successivi da intraprendere e dell'esito della ricerca della famiglia, l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente. Se i legami sono stati verificati, tale valutazione può essere effettuata nell'ambito della procedura di protezione internazionale e se ne può tenere conto nel processo decisionale riguardante l'applicazione della protezione internazionale.

Le **opinioni del minore** dovrebbero essere ascoltate e tenute in considerazione in entrambe queste fasi.

### C. Esito della ricerca della famiglia

Quando sono stati rintracciati i familiari del minore e sono stati verificati i vincoli familiari, dovrebbe essere presa una decisione sull'esito della ricerca della famiglia sulla base di una valutazione approfondita dell'interesse superiore del minore.

L'esito della ricerca della famiglia ha ripercussioni anche sulla procedura nell'ambito della quale è stata effettuata la ricerca.

Nella procedura Dublino, l'esito della ricerca della famiglia e la valutazione dell'interesse superiore del minore determinano lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

Gli Stati membri dovrebbero cooperare tra loro e tenere debito conto dei fattori stabiliti nell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento Dublino III (rifusione). Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione 118/2014, le autorità nazionali che abbiano rintracciato familiari presenti legalmente in un altro Stato membro devono collaborare con l'altro Stato membro per determinare la persona a cui affidare il minore e in particolare per appurare:

**la solidità dei legami familiari tra il minore  
e le diverse persone identificate sui territori degli Stati membri;**

**la capacità e disponibilità degli interessati di occuparsi del minore;**

**l'interesse superiore del minore in ciascun caso.**


Lo scambio di informazioni a questo proposito dovrebbe avvenire entro termini stabiliti; a norma del regolamento di esecuzione 118/2014, lo Stato membro cui è trasmessa la richiesta deve cercare di rispondere entro quattro settimane dal ricevimento della medesima. Qualora risulti da prove convincenti che ulteriori indagini produrrebbero informazioni più utili, lo Stato membro richiesto comunica allo Stato membro richiedente che sono necessarie due settimane aggiuntive.

La valutazione dell'interesse superiore viene condotta in consultazione con il tutore/rappresentante e con altri attori coinvolti nel processo di ricerca (servizi di ricerca, soggetti che possono essere stati in contatto con la famiglia nel paese di origine, ecc.).

La valutazione dell'interesse superiore non richiede una procedura formalizzata, ma gli attori responsabili dovrebbero avere le competenze e le conoscenze necessarie; inoltre, la valutazione dovrebbe essere documentata. Al minore dovrebbe essere offerta in tutti i casi l'opportunità di esprimere la propria opinione.

Gli esiti possibili del processo di ricerca della famiglia sono i seguenti:





Il ricongiungimento familiare, a seconda delle circostanze specifiche, può avvenire **nello Stato UE+** in cui si trova il minore, ad esempio quando viene effettuato in seguito alla decisione di riconoscere al minore la protezione internazionale. Il ricongiungimento familiare può avvenire anche in **un altro Stato UE+**, ad esempio se risulta che è nell'interesse superiore del minore ricongiungersi a un familiare, fratello o parente che si trova legalmente in un altro Stato membro, che deve essere quindi considerato lo Stato membro competente per l'esame della domanda del minore<sup>27</sup>.

Il ricongiungimento familiare può avvenire anche nel **paese di origine o in un paese terzo** in cui si trova il familiare, una volta effettuata la valutazione dell'interesse superiore del minore e se tale valutazione indica che il ricongiungimento risponde all'interesse superiore del minore.

<sup>27</sup> Ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che sancisce il diritto a "ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia" e dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva sul ricongiungimento familiare (2003/86/UE), che prevede che gli Stati membri autorizzino l'ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti di primo grado, senza applicare le condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 2. Tale autorizzazione può applicarsi al tutore legale o a un altro familiare, quando il minore rifugiato non abbia ascendenti diretti o sia impossibile rintracciarli.

## Capitolo 3. Panoramica delle prassi nell'UE+

Il capitolo 3 presenta una panoramica delle prassi in uso negli Stati UE+ relativamente al processo di ricerca della famiglia. La mappatura iniziale delle prassi dei paesi menzionati è stata effettuata nel 2013 e aggiornata nel 2015. I risultati presentati si basano sulle risposte ricevute da 25 Stati UE+: **AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, FI, FR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK.**

La mappatura mira a fornire una panoramica generale dei diversi aspetti del processo di ricerca della famiglia, tra cui:

- A. tempi del processo;
- B. metodi attualmente in uso, compresi esempi delle prassi nazionali, per evidenziare le diversità esistenti a livello di UE+;
- C. garanzie procedurali esistenti:
  - ruolo del tutore;
  - diritto del minore all'informazione;
  - principio della riservatezza;
  - verifica dei vincoli familiari;
  - meccanismi esistenti per la revisione delle decisioni sulla ricerca della famiglia;
- D. difficoltà nell'effettuazione della ricerca della famiglia:
  - a. mancanza di informazioni;
  - b. indisponibilità del minore a rivelare informazioni o incapacità di farlo;
  - c. indisponibilità della famiglia a riprendere i contatti con il minore o impossibilità di farlo.


### 1. Tempi per l'avvio del processo di ricerca della famiglia

L'*acquis* di rifusione in materia di asilo prevede che le amministrazioni nazionali inizino il processo di ricerca della famiglia **il più presto possibile**:

- non appena sia **manifestata la volontà** di chiedere la protezione internazionale (articolo 24, paragrafo 3, DCA (rifusione));
- il prima possibile dopo la **presentazione** della domanda di protezione internazionale (articolo 6, paragrafo 4, regolamento Dublino III (rifusione)).

Nella pratica, tuttavia, l'attuazione della disposizione che prevede che la ricerca sia avviata il più presto possibile dipende da una serie di fattori, tra cui la sicurezza del minore e della famiglia, la valutazione dell'interesse superiore del minore, le informazioni disponibili o l'opportunità di acquisirne altre. La costruzione di un rapporto di fiducia con il minore può richiedere del tempo prima che sia possibile raccogliere le informazioni minime necessarie per avviare il processo.

Nella prassi attuale degli Stati UE+, il processo di ricerca della famiglia inizia in fasi diverse della procedura di protezione internazionale:




- In otto Stati (**CY, EE, FR, IE<sup>28</sup>, IT, MT, SE, SK**) il processo di ricerca della famiglia inizia non appena possibile o all'ingresso del minore non accompagnato nel centro di accoglienza.
- In sei Stati (**AT, LU, NO, PT, SI, UK**) il processo di ricerca della famiglia viene avviato dopo che il minore ha presentato la domanda di protezione internazionale.
- In **HU**, il processo di ricerca della famiglia ha inizio solo dopo che i risultati dell'accertamento dell'età hanno confermato la minore età del richiedente.
- In quattro Stati (**DK, FI, LT, PL**) il minore viene informato del processo di ricerca della famiglia durante il colloquio personale. Il processo inizia, se possibile, subito dopo tale colloquio.
- In sette Stati (**BE, DE, FI, LV, NL, NO, UK**) il processo di ricerca della famiglia può essere avviato in qualsiasi fase della procedura di protezione internazionale.
- In **BG**, il processo di ricerca della famiglia inizia solo dopo che è stata presa la decisione sulla protezione internazionale.

In base alla prassi attuale, la ricerca della famiglia può essere effettuata in collegamento con il processo di asilo o indipendentemente da esso e le conclusioni della ricerca della famiglia possono essere raggiunte simultaneamente con la conclusione della domanda di protezione internazionale o in un altro momento. In alcuni Stati UE+, la ricerca della famiglia può concludersi prima dell'adozione della decisione sulla protezione internazionale, oppure le autorità preferiscono attendere il risultato della ricerca della famiglia prima di adottare una decisione sull'asilo. In alcuni casi, le autorità incaricate della ricerca della famiglia possono non comunicare all'autorità competente in materia di asilo le informazioni raccolte nella procedura di ricerca.

## 2. Attori responsabili

Nel caso dei minori non accompagnati nella procedura di protezione internazionale, l'avvio della ricerca della famiglia può essere affidato a diversi attori:



Nella maggior parte degli Stati (17 Stati: **AT, DE, DK, EE, FI, HU, LT, LU, MT, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK**) la responsabilità di avviare il processo di ricerca della famiglia è affidata all'autorità competente in materia di asilo o di immigrazione.

In 10 casi, la responsabilità può essere affidata ad altre autorità, ad esempio le guardie di frontiera (2: **FR, LV**), i servizi sociali (5: **CY, BG, IE, SE, SK**) o i comuni (3: **FR, IT, UK**).

In 5 Stati (**BE, BG, DE, IE, SK**), l'avvio della ricerca della famiglia rientra tra le competenze del rappresentante/tutore del minore. In **LV** per avviare il processo è necessario il consenso del rappresentante/tutore del minore. Alcune risposte indicano che il minore rientra tra i soggetti che possono avviare il processo.

<sup>28</sup> In **IE**, il processo di ricerca della famiglia è affidato ai servizi statali di tutela dell'infanzia; inizia subito dopo l'avvio di una valutazione delle necessità di assistenza sociale del minore e viene svolto indipendentemente dalle procedure di protezione internazionale.

**Autorità competente in materia di asilo o di immigrazione**

- AT, DE, DK, EE, FI, HU, LT, LU, MT, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK

**Guardie di frontiera**

- FR, LV

**Autorità locali/regionali**

- FR, IT, UK

**Servizi sociali**

- BG, CY, DE, IE, NO, SE, SK

**Tutore**

- BE, BG, DE, IE, SK

**Esempi di prassi: responsabilità condivisa e coordinamento necessario**

- IT** L'ente locale responsabile del minore straniero non accompagnato chiede al ministero del Lavoro e delle politiche sociali di avviare un'indagine sulla famiglia compilando un apposito modulo e fornendo alcune informazioni di base ricavate dalle dichiarazioni dei minori al fine di consentire la ricerca della famiglia nel paese di origine o in un paese terzo di residenza.
- Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali provvede all'attività di ricerca della famiglia sulla base di un accordo specifico con l'OIM. L'OIM mette a disposizione nel paese di origine strutture organizzative e logistiche funzionali adeguate per svolgere le attività di ricerca della famiglia, nonché programmi per la reintegrazione dei minori che hanno manifestato la volontà di tornare a casa e per i quali le autorità competenti hanno accertato che questa scelta risponde al loro interesse superiore.
- NO** Il processo di ricerca dei familiari, nel contesto della procedura di protezione internazionale, prevede diverse modalità di raccolta delle informazioni al fine di appurare chi sono i familiari, dove si trovano e quali sono le possibilità di mettersi in contatto con loro.
- La registrazione della domanda di protezione internazionale è effettuata dalla polizia dell'immigrazione, che innanzitutto parla con il richiedente e inizia a raccogliere informazioni sulla famiglia (la polizia dell'immigrazione è formalmente responsabile dell'identificazione di tutti i richiedenti protezione internazionale).
- Nella procedura subentra poi la Direzione dell'immigrazione norvegese (UDI), che effettua il colloquio personale dopo aver ricevuto i risultati dell'accertamento medico dell'età (se opportuno).
- Il funzionario addetto al caso valuta poi se siano necessarie ulteriori indagini (richiesta di verifica, ricerca della famiglia nel paese di origine e altri accertamenti, sulla base della valutazione del rischio) prima di prendere una decisione.

## 3. Metodi di ricerca della famiglia

### A. Panoramica dei metodi in uso

Nella prassi degli Stati UE+ sono attualmente in uso diversi metodi<sup>29</sup> per la ricerca della famiglia.

Tutti paesi che hanno risposto (AT, BE<sup>30</sup>, BG, CY, DE, DK, EE, FI, FR, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, NO, PL, PT, SI, SE, SK, UK) utilizzano il **colloquio con il minore** per l'acquisizione delle informazioni necessarie per la ricerca della famiglia.

<sup>29</sup> Cfr. allegato 5: prospetto riassuntivo dei metodi utilizzati dai paesi UE+.

<sup>30</sup> I metodi menzionati in questa sezione in genere vengono usati dal BE nella procedura speciale per i minori non accompagnati non richiedenti asilo. Nella procedura di protezione internazionale, i metodi utilizzati sono il colloquio personale e la consultazione delle altre banche dati degli Stati membri attraverso la rete Dublino.

17 Stati hanno inoltre segnalato che nel processo di ricerca della famiglia effettuano un colloquio con i familiari presenti nel territorio UE+ (**AT, BE, CY, DE, DK, EE, FI, FR, IE, IT, LV, MT, NL, NO, PT, SE, SK**). Il Regno Unito (**UK**) ha segnalato che le autorità non effettuano un colloquio formale con il familiare o i familiari presenti sul territorio, ma inviano loro una richiesta in cui chiedono la loro assistenza per rintracciare i familiari nel paese di origine.

La raccolta di informazioni tramite **contatti diretti con i familiari nel paese di origine** viene utilizzata da 11 paesi (**AT, BE, DK, FI, IE, IT, MT, NL, NO, SE, UK**).

La grande maggioranza degli Stati che hanno risposto ha segnalato inoltre che utilizza **banche dati o registri nazionali** contenenti informazioni utili per la raccolta di informazioni ai fini della ricerca dei familiari (17 Stati: **AT, BE, CY, DE, EE, FI, HU, IE, IT, LV, NO, PL, PT, SE, SI, SK, UK**).

La maggior parte degli Stati UE+ utilizza anche **banche dati di altri Stati UE+** per raccogliere informazioni (16 Stati: **AT, BE, CY, DE, DK, EE, FI, HU, IE, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK**); 12 Stati hanno precisato che utilizzano questo metodo nel quadro del regolamento Dublino (**AT, BE, DE, EE, FI, HU, NL, NO, PL, SE, SI, SK**).

12 Stati (**AT, BE, CY, DE, EE, IE, IT, PL, PT, SE, SK, UK**) utilizzano **banche dati del paese di origine** per questo scopo. Altri quattro Stati (**FI, FR, HU, NL**) hanno invece indicato che non utilizzano questo metodo essenzialmente per motivi di sicurezza.

10 Stati hanno segnalato che fanno uso di **banche dati di altri paesi (terzi)** (**AT, BE, CY, DE, HU, IE, NO, SE, SK, UK**).

Tutti i 18 Stati (**AT, BE, CY, DE, EE, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, NO, SE, SI, SK, UK**) che hanno risposto a questa domanda si avvalgono dei **servizi sociali situati nel territorio degli Stati** durante il processo di ricerca della famiglia. La partecipazione di questi attori in genere è considerata essenziale per l'esito positivo della ricerca della famiglia.


Nove dei 12 paesi che hanno risposto si rivolgono inoltre ai **servizi sociali nel paese di origine**, se opportuno (**CY, DE, FR, IE, IT, LU, MT, SE, UK**).

Sei Stati (**CY, DE, FI, IE, NL, UK**) hanno indicato in modo specifico che ricorrono al **Servizio Sociale Internazionale** per la ricerca della famiglia.

19 Stati coinvolgono nel processo di ricerca della famiglia anche **organizzazioni internazionali, intergovernative (OIG) o non governative (ONG)**.

In aggiunta ai metodi sopra indicati, sette Stati hanno riferito di utilizzare **altri metodi**, quali le **missioni diplomatiche degli Stati UE+ o reti comuni**. Alcuni Stati si attivano per reperire informazioni utili per il processo di ricerca della famiglia indipendentemente dalle informazioni fornite dal minore. Le autorità possono utilizzare i **social media** e **contattare altri attori competenti** quali l'UNHCR.

Il grafico a barre che segue indica quali sono i metodi utilizzati dagli Stati per acquisire le informazioni necessarie per la ricerca della famiglia; la lunghezza delle barre è proporzionata all'uso che viene fatto dei vari metodi:



## B. Descrizione dei metodi ed esempi di prassi nazionali

Questa sezione esamina i diversi metodi attualmente utilizzati dagli Stati UE+ per la ricerca delle famiglie e presenta informazioni aggiuntive sui soggetti coinvolti nei vari metodi; inoltre, evidenzia altri aspetti procedurali e illustra esempi di prassi.

### a) Colloquio con il minore

Il processo di ricerca della famiglia può iniziare con il primo contatto tra l'autorità e il minore, quando questo viene identificato come minore non accompagnato. A questo punto, è già possibile effettuare un'analisi iniziale e tracciare il quadro della situazione familiare. Il colloquio iniziale può consentire una valutazione individuale delle necessità di ricerca della famiglia. In alcuni Stati, questo colloquio iniziale viene effettuato indipendentemente dal processo di asilo (**FI, IE, IT**), mentre in altri (**AT, BG, DE, DK, HU, NL, NO, PL, PT, SI, SK, UK**) avviene nel contesto della procedura di protezione internazionale. In alcuni Stati non è previsto un colloquio specifico per la ricerca della famiglia, ma vengono raccolte informazioni utili nel quadro di altri incontri con il minore, ad esempio durante il colloquio personale (**UK**) o la valutazione per l'ammissione alla protezione del minore (**IE**).

In questo metodo, il richiedente è la fonte principale di informazioni per la ricerca della famiglia. Poiché i colloqui con i minori richiedono conoscenze specialistiche e competenze particolari, si raccomanda caldamente di farli effettuare da persone in possesso di una formazione specifica<sup>31</sup>.

Alcuni Stati hanno segnalato l'utilizzo di tecniche di colloquio specifiche in base al grado di maturità e alle necessità del minore e assicurano una formazione specifica agli intervistatori (**AT, CY, DE, NO, SE e LV**).

Oltre al colloquio personale, si possono utilizzare metodi e strumenti di altro tipo: ad esempio, si possono ottenere informazioni utilizzando un questionario (**BE**) o chiedendo al minore di disegnare dove si trova la sua casa (**FI**). Nella maggior parte dei paesi che hanno risposto, oltre al minore partecipano al colloquio due soggetti: il funzionario competente per il caso di asilo (17 Stati) e il tutore e/o rappresentante del minore e/o un assistente sociale (17 Stati). Due Stati (**EE, PL**) prevedono i servizi di uno psicologo, se necessario. In base alla procedura nazionale, al colloquio con il minore possono partecipare anche altri soggetti come ad esempio la polizia, compresi dipartimenti specifici quali la polizia degli stranieri (**FI, LV, NO, SK**), ONG, l'UNHCR, ecc. I soggetti coinvolti nel processo in base alle prassi degli Stati UE+ sono i seguenti:

<b>Funzionario addetto al caso</b>	• AT, BE, BG, DK, EE, FI, DE, HU, LU, NO, NL, PL, PT, SK, SI, SE, UK
<b>Tutore/rappresentante e assistente sociale</b>	• AT, BE, BG, DK, EE, FI, FR, HU, IE, IT, LV, MT, NO, PL, SK, SE, SI
<b>Consulente legale del minore</b>	• AT, BE, BG, NO, SE, SI
<b>Guardia di frontiera</b>	• FI, LV, NO, SK
<b>Psicologo</b>	• EE, PL
<b>Altri (ONG, ecc.)</b>	• CY, IE, LV, LU, SE

<sup>31</sup> Il modulo del programma di formazione dell'EASO dedicato al colloquio con i minori è concepito per rafforzare le conoscenze e le competenze dei funzionari addetti ai casi di asilo nell'effettuazione di colloqui con i minori (nel periodo 2010-2015, sono stati formati 538 funzionari). Maggiori informazioni sul programma di formazione e sul modulo sono disponibili all'indirizzo <https://easo.europa.eu/about-us/tasks-of-easo/training-quality/training/>

**Esempi di prassi: colloquio con i minori**

<b>AT</b>	Si utilizzano tecniche di intervista specifiche che tengono conto delle necessità e della situazione del minore. Sono stati elaborati orientamenti sul trattamento dei minori non accompagnati in progetti realizzati dall'Ufficio federale austriaco per l'asilo e dall'UNHCR. Il personale beneficia della formazione specifica per l'attuazione di queste tecniche e di questi orientamenti.
<b>FI</b>	Nel primo colloquio, la polizia fa domande sul luogo di residenza del minore. Il minore può anche compilare un documento in cui scrive nella sua lingua il nome e l'indirizzo dei suoi familiari. Durante il colloquio personale, il servizio Immigrazione pone al minore ulteriori domande che agevolano la ricerca. Oltre al racconto orale, al minore può essere chiesto di disegnare una mappa del luogo in cui si trova la sua casa.
<b>LV</b>	I colloqui con i minori sono effettuati da un funzionario in possesso delle conoscenze necessarie riguardo alle necessità specifiche dei minori. I colloqui sono registrati.

**b) Colloquio con un familiare o con familiari presenti nel territorio UE+**

Questo metodo viene usato soprattutto ai fini dell'applicazione del regolamento Dublino III (rifusione).

Nel colloquio con i familiari, si possono utilizzare le tecniche usate per intervistare i richiedenti protezione internazionale, in quanto la situazione dei familiari spesso è analoga.

Diversi Stati hanno sottolineato quanto sia importante per i servizi di ricerca instaurare un rapporto di fiducia con il familiare o i familiari al fine di coinvolgerli nel processo.

Secondo gli Stati che hanno risposto, oltre al familiare devono essere coinvolti nel processo i soggetti seguenti:

<b>Funzionario addetto al caso</b>	{	• AT, BE, DE, DK, NO, PT, SE, UK
<b>Tutore/rappresentante e assistente sociale</b>	{	• AT, BE, DK, EE, IE
<b>Consulente legale del minore</b>	{	• AT, BE
<b>Guardia di frontiera</b>	{	• LV
<b>Servizi di ricerca</b>	{	• DK, FI
<b>Altri (ONG, ecc.)</b>	{	• CY, DK, IE, IT, MT, NL, SE

**c) Contatti diretti con i familiari nel paese di origine o in un paese terzo**

I sistemi utilizzati per mettersi in contatto direttamente con i familiari variano a seconda che siano applicati dalle autorità competenti in materia di asilo o di immigrazione negli Stati UE+ oppure dalle autorità od organizzazioni presenti nel paese di origine/paese terzo. Nel primo caso, le comunicazioni in genere avvengono via telefono, posta elettronica, ecc.; se invece il metodo viene applicato nel paese di origine o in un paese terzo dall'ambasciata o dall'organizzazione internazionale incaricata della ricerca, è probabile che i contatti con il familiare o i familiari avvengano di persona.

Gli attori coinvolti in questo processo, in base alle prassi degli Stati UE+, sono:

<b>Tutore/ rappresentante del minore e/o assistente sociale</b>	{	• AT, EE, IE, SK, SE
<b>Funzionario addetto al caso</b>	{	• AT, BE, NO, SE
<b>Altri (ONG, OIG, ambasciate)</b>	{	• BE, DK, IE, IT, MT, NO, SE

L'OIM ha un ruolo particolare in questo metodo perché spesso interviene direttamente nell'attuazione concreta delle attività svolte per contattare il familiare o i familiari nel paese di origine/paese terzo. La missione OIM di Roma, in particolare, ha trattato negli ultimi cinque anni circa 1 700 casi di ricerca della famiglia e/o valutazioni familiari. Il protocollo di colloquio semi-strutturato elaborato sulla base di questa esperienza viene utilizzato per la ricerca della famiglia dall'IT e da MT.

#### Esempi di prassi: contatti con i familiari nel paese di origine o in un paese terzo

<b>IT</b>	<p>L'Italia (IT) coinvolge i propri funzionari che operano nel paese di origine o nel paese di residenza dei genitori del minore. Il rappresentante si mette in contatto con la famiglia del minore e, ottenuto il suo consenso, può organizzare un incontro nel luogo di residenza della famiglia.</p> <p>Colloqui con la famiglia del minore sono effettuati da personale IOM qualificato nel paese di origine e, laddove possibile, in cooperazione con i servizi sociali locali. Il colloquio segue un questionario semi-strutturato; una relazione in cui sono riunite tutte le informazioni raccolte durante la visita e il colloquio viene poi inviata al ministero del Lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>Gli obiettivi specifici della relazione sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>capire meglio la storia familiare del minore e i motivi della migrazione;</li> <li>approfondire eventuali vulnerabilità o situazioni critiche emerse durante i colloqui con il minore;</li> <li>identificare meglio le necessità e i desideri del minore, per favorire l'individuazione di un percorso di accoglienza/integrazione personalizzato per il minore in Italia;</li> <li>valutare le opportunità di reintegrazione nel paese di origine e nel contesto familiare, nella prospettiva della sostenibilità e della tutela dell'interesse superiore del minore.</li> </ol>
<b>MT</b>	<p>I primi contatti con la famiglia avvengono in genere per telefono. Il processo di ricerca della famiglia viene spiegato dal personale OIM e viene fissato un appuntamento. L'incontro si tiene in genere nel luogo di residenza del familiare o dei familiari, o eventualmente in un altro luogo in cui i familiari/parenti possano sentirsi il più possibile a proprio agio. È importante instaurare, nella misura del possibile, un rapporto di fiducia con gli intervistati, dato che l'esito del processo dipende essenzialmente da questo. Il colloquio vero e proprio si basa su un protocollo semi-strutturato elaborato grazie all'esperienza della missione OIM di Roma.</p>
<b>FI</b>	<p>Se vengono rintracciati i genitori/le persone che si prendevano cura del minore, i partner che si occupano della ricerca della famiglia organizzano un colloquio con loro. Se possibile, il colloquio avviene nella casa dei genitori/tutori effettivi, in modo che i partner che si occupano della ricerca della famiglia possano vedere le condizioni effettive dell'abitazione.</p>

#### d) Uso di banche dati e registri

- **Nel paese ospitante**

Questo metodo aiuta a identificare e registrare correttamente il minore e a raccogliere tutte le informazioni che lo riguardano, nonché a individuare l'eventuale presenza di familiari o persone che si prendevano cura del minore nel paese ospitante.

La maggior parte degli Stati che hanno risposto (**AT, BE, CY, DE, EE, FI, HU, IE, IT, LV, NO, PL, PT, SE, SI, SK, UK**) utilizza banche dati o registri nazionali come metodo di ricerca della famiglia.

Due Stati (**NL** e **FR**) hanno riferito di non utilizzare banche dati nazionali ai fini della ricerca della famiglia.



L'accesso a queste banche dati o registri è consentito perlopiù ai soli soggetti incaricati delle ricerche, tra cui le autorità competenti in materia di asilo o di immigrazione, le guardie di frontiera o i servizi sociali.

- **In altri Stati UE+**

Questo metodo viene utilizzato in presenza di altri fattori che indicano che familiari del minore potrebbero trovarsi in un altro paese UE+.

Come già menzionato, 16 dei 18 SM utilizzano questo metodo per procurarsi informazioni che potrebbero essere disponibili nelle banche dati di altri Stati UE+. Il sistema Dublino è risultato il canale più adatto per favorire questa cooperazione, come confermato da 12 risposte.

Tra le autorità nazionali, gli attori che applicano questo metodo sono soprattutto le autorità competenti in materia di asilo o di immigrazione (tra cui le unità Dublino).

- **Nel paese di origine**

12 Stati (**AT, BE, CY, DE, EE, IE, IT, PL, PT, SE, SK e UK**) si attivano per consultare banche dati/registri nel paese di origine, mentre altri quattro (**FI, FR, HU, NL**) hanno precisato che non applicano questo metodo. La consultazione delle banche dati nazionali nel paese di origine dovrebbe essere effettuata tenendo conto del principio di riservatezza e del potenziale rischio per il minore e/o per i suoi familiari. Per prevenire tale rischio, legato ai contatti con le autorità del paese di origine, è necessario effettuare un'approfondita valutazione preliminare del rischio.

Gli attori coinvolti nell'utilizzo di questo metodo sono soprattutto le autorità competenti in materia di asilo o di immigrazione, le ambasciate degli Stati UE+ od organizzazioni internazionali quali l'OIM.

#### Esempi di prassi esistenti

<b>UK</b>	Su richiesta del ministero degli Interni, il personale dell'ambasciata sottopone, se opportuno, una richiesta alle autorità del paese di origine al fine di ottenere i recapiti presso cui contattare la famiglia. Questo passo dipende dalla disponibilità di registri contenenti tali dati e viene effettuato se si ritiene che non metta a rischio il minore e/o la famiglia.
<b>IE</b>	Anche nei casi in cui viene individuata la famiglia, prima di procedere al ricongiungimento del minore deve essere effettuata una valutazione del rischio per la protezione del minore. A tal fine, devono essere chieste informazioni alle autorità locali in relazione a eventuali preoccupazioni riguardanti la protezione del minore.

- **In paesi terzi**

Per l'acquisizione di informazioni utili attraverso banche dati/registri nei paesi terzi, valgono le stesse considerazioni relative alla sicurezza già esposte per la raccolta di informazioni attraverso banche dati/registri nel paese di origine. Per evitare potenziali rischi per il minore e/o il familiare o i familiari, è necessario effettuare un'approfondita valutazione preliminare del rischio. Il ricorso a banche dati/registri nei paesi terzi è previsto in otto paesi (**AT, BE, CY, DE, IE, NO, SK, UK**); altri tre paesi (**FI, FR, NL**), invece, riferiscono di non utilizzare questo metodo.

Gli attori che utilizzano questo metodo sono soprattutto le autorità competenti in materia di asilo o di immigrazione, le ambasciate o le organizzazioni internazionali quali l'OIM.

#### e) Coinvolgimento dei servizi sociali e del tutore del minore

I servizi sociali, specialmente nello Stato UE+ ospitante, svolgono un ruolo importante nell'assistenza ai minori cui si applica la protezione internazionale. Il loro ruolo nel processo di ricerca della famiglia è stato evidenziato dalle autorità nazionali, che possono coinvolgerli nei modi descritti di seguito.

- **Nel paese ospitante**

Nella maggior parte degli Stati, i servizi sociali sono incaricati di assicurare cure e assistenza ai minori non accompagnati ed eventualmente di agevolare l'interazione dei minori con altri attori nell'ambito del sistema di protezione del minore.

Il tutore nominato del minore deve garantire che l'interesse superiore del minore sia una considerazione preminente in tutte le azioni che riguardano il minore.

Tra le responsabilità del tutore possono rientrare la cooperazione con le autorità pubbliche preposte e la richiesta di assistenza ad altre organizzazioni competenti, ad esempio l'OIM o le società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa; l'assistenza al minore nella ricerca della famiglia e/o nell'instaurazione e nel mantenimento di comunicazioni e contatti con la famiglia, se ciò è nell'interesse superiore del minore<sup>32</sup>.

Il tutore del minore e i servizi sociali sono ampiamente coinvolti dalle autorità nazionali (**AT, BE, CY, DE, EE, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, NO, SE, SI, SK, UK**). Questo metodo è considerato uno dei sistemi in grado di fornire informazioni attendibili ai fini della ricerca della famiglia, in quanto mette a frutto il rapporto di fiducia tra il minore e il tutore.

#### Esempi di prassi:

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>IT</b> | In IT il processo viene avviato dai servizi sociali. Vengono svolte indagini affinché i servizi sociali possano predisporre programmi individuali su misura per i minori non accompagnati e fornire sostegno alle autorità competenti nella loro realizzazione.   |
| <b>UK</b> | Nel quadro delle attività volte a tutelare e promuovere il benessere dei minori, le autorità locali hanno il dovere di assistere i minori non accompagnati nella ricerca della famiglia. Inoltre, può essere chiesto alle autorità locali di assistere il ministero degli Interni nella ricerca della famiglia. |

- **Nel paese di origine**

Questo metodo non è applicato dalle autorità nazionali tanto quanto il precedente, a causa delle preoccupazioni riguardanti l'affidabilità dei servizi sociali nel paese di origine. Il metodo viene applicato da 10 Stati UE+ a condizione che non metta in pericolo la sicurezza del familiare o dei familiari e del minore. Altri Stati (**FI, HU, NL, NO, SK**) non si avvalgono dei servizi sociali del paese di origine. Gli attori coinvolti in questo metodo sono l'ambasciata dello Stato UE+ e/o l'OIG/ONG incaricata della ricerca nel paese di origine.

#### Esempi di prassi: coinvolgimento dei servizi sociali nel paese di origine

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>SE</b> | L'Agenzia svedese per la migrazione cerca sempre di coinvolgere le autorità locali nel paese di origine poiché tali autorità sono considerate l'attore competente nelle questioni familiari dei cittadini del loro paese.   |
| <b>FI</b> | A parere della FI, gli organismi pubblici non dovrebbero essere utilizzati nella ricerca dei genitori o delle persone alle cui cure erano affidati i minori non accompagnati. Tuttavia, in alcuni paesi di origine, il Servizio sociale internazionale coopera con i servizi sociali locali. In questi casi, si presta particolare attenzione al fine di non rivelare informazioni sensibili agli organismi pubblici attraverso le attività di ricerca. |

#### f) Coinvolgimento di organizzazioni internazionali, OIG e/o ONG

Questo metodo viene utilizzato dalla grande maggioranza degli Stati UE+ per l'esperienza pratica che queste organizzazioni internazionali, intergovernative (OIG) e non governative (ONG) possiedono nel paese di origine del minore. Alcune di queste organizzazioni sono diventate servizi di ricerca specializzati con reti locali formali e informali che facilitano i contatti con le comunità locali a cui appartiene la famiglia del minore. In alcuni Stati, la responsabilità di avviare i contatti con queste organizzazioni è del rappresentante/tutore del minore e di conseguenza le autorità competenti in materia di asilo/immigrazione non sono coinvolte in questa cooperazione. Nella maggior parte dei casi, gli attori coinvolti sono quindi le organizzazioni internazionali, OIG, ONG, il rappresentante/tutore del minore e/o il minore. Alcune delle organizzazioni menzionate non sono propense ad avviare il processo di ricerca della famiglia se non è stato richiesto dal minore o dal suo rappresentante/tutore o se non sono disponibili informazioni sufficienti.

Le organizzazioni sopra menzionate che possono svolgere un ruolo particolarmente importante per la ricerca della famiglia nel paese di origine/paese terzo sono l'OIM, il CICR e l'UNHCR. Sei Stati membri (**CY, DE, FI, IE, NL e UK**) prevedono la possibilità di avvalersi del SSI.

<sup>32</sup> FRA, *Tutela dei minori privati delle cure genitoriali. Un manuale per rafforzare i sistemi di tutela destinati a provvedere ai bisogni specifici dei minori vittime della tratta di esseri umani* (giugno 2014). <http://fra.europa.eu/en/publication/2015/guardianship-children-deprived-parental-care>

### Servizio sociale internazionale

Il Servizio sociale internazionale (SSI) è un'organizzazione non governativa internazionale che svolge la ricerca delle famiglie in tutto il mondo nell'ambito di un processo che mira a proteggere e assistere i minori non accompagnati. A tal fine, ha messo a punto un approccio globale di lavoro internazionale sui casi che si basa su principi cardine quali la focalizzazione sul minore, la riservatezza, l'imparzialità, ecc.

Ogni caso internazionale viene indirizzato da un membro a un altro membro della rete SSI sulla base di una metodologia dettagliata. Tutti i professionisti coinvolti lavorano nell'ambito di un sistema coordinato ed effettuano la ricerca della famiglia non soltanto per ristabilire e mantenere i collegamenti familiari, ma anche per valutare la situazione attuale della famiglia e raccogliere informazioni sul contesto di provenienza del minore al fine di poter fornire al minore un sostegno adeguato e di poter definire e predisporre una soluzione duratura a suo beneficio.

### Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

La Rete legami familiari del Movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa, di cui fanno parte il CICR e 189 società nazionali, aiuta le persone a cercare i familiari di cui hanno perso le tracce, compresi i familiari separati a causa della migrazione. Queste attività, il cui scopo è alleviare la sofferenza delle persone che non hanno notizie della loro famiglia, sono effettuate nel rispetto dei principi di indipendenza, neutralità, imparzialità e umanità.

Il primo passo compiuto per cercare una persona di cui si sono perse le tracce è la compilazione del modulo di ricerca, che è lo strumento iniziale utilizzato nel processo e permette a un familiare (richiedente) di chiedere la ricerca di un parente di cui ha perso le tracce. Il termine "familiare" deve essere inteso in senso lato e comprende tutti coloro che si considerano e che sono considerati parte della famiglia. Ogni caso viene esaminato singolarmente. La richiesta di ricerca deve contenere tutte le informazioni disponibili per aiutare la ricerca della persona e mantenere i contatti con il richiedente. La richiesta di ricerca di norma viene compilata da un membro del personale della Società nazionale o del Comitato internazionale della Croce rossa (CICR) durante un colloquio con il familiare della persona cercata.

Ogniquale possibile, la Rete legami familiari dà seguito personalmente alla richiesta di ricerca incaricando il suo personale o volontari di effettuare una ricerca della persona nelle aree in cui tale persona potrebbe vivere o in cui si possono raccogliere informazioni attendibili sul luogo in cui si trova.

I dati personali del richiedente o della persona cercata sono pubblicati o rivelati ad altre organizzazioni o alle autorità per finalità esclusivamente e manifestamente umanitarie, quando ciò risponda all'interesse preminente della persona cercata e con il consenso del richiedente.

In questo quadro, la Rete legami familiari è disponibile ad assistere minori che cercano i loro familiari, così come è disponibile ad assistere familiari che cercano bambini o adolescenti della loro famiglia. Tale attività viene svolta coerentemente con i seguenti principi:

- la richiesta di ricerca deve essere avviata dal minore (o in particolari circostanze dal tutore legale) che è alla ricerca del suo familiare o dei suoi familiari, oppure dai genitori che sono alla ricerca dei propri figli;
- la decisione della persona cercata deve essere rispettata. Nessuna informazione sulla persona cercata può essere rivelata senza il consenso di quest'ultima;
- la persona da cui è partita la richiesta di ricerca deve essere portata a conoscenza dei risultati. Queste informazioni non possono essere condivise con terzi senza il consenso informato della persona interessata.

### g) Altri metodi

Alcuni Stati membri utilizzano i servizi diplomatici per chiedere informazioni che non sono disponibili nel paese ospitante, ad esempio per chiedere informazioni alle ambasciate nazionali sulle condizioni di accoglienza nel paese di origine (BE<sup>33</sup>, CY).

Una difficoltà costante per gli Stati UE+ è la mancanza di ambasciate in paesi di origine cruciali (tra cui Afghanistan, Iraq e Somalia), che rende particolarmente difficile anche raccogliere informazioni sui paesi d'origine o prendere contatti nel territorio.

<sup>33</sup> BE per la procedura di protezione non internazionale.

## C. Garanzie procedurali nelle prassi

### 1) Ruolo del tutore

Il capitolo 2 di questa pubblicazione presenta i principi che sottendono al ruolo del tutore in quanto garanzia importante per i diritti del minore non accompagnato. Questa sezione riprende questo aspetto illustrando l'approccio concreto degli Stati UE+ a questo riguardo e presenta un quadro delle diverse funzioni assegnate ai tutori nel processo di ricerca della famiglia.

Il ruolo del tutore segnalato dagli Stati UE+ è:

- rappresentare gli interessi del minore: **BE, EE, IE, LT, LV** e **PL**
- garantire l'interesse superiore del minore: **AT, BE, CY, IT, LV, NL** e **SE**
- assicurare tutte le garanzie: **AT, BE, CY, HU, LV** e **SK**
- occuparsi del minore e assisterlo: **BE, DK** e **HU**
- essere una persona di fiducia e un tramite per le comunicazioni con altri attori competenti: **BE, DE, LU** e **UK**.

Il coinvolgimento specifico del tutore nel processo di ricerca della famiglia può includere i seguenti aspetti :

**Il tutore è responsabile di contattare l'organizzazione internazionale o l'ONG per avviare la ricerca della famiglia**

- **BE, DK**

**Il tutore è informato e consultato durante il processo e fornisce sostegno al minore**

- **AT, BE, DK, FI, IT, MT, NO, PL, SE, SK, SI, UK**

**Il tutore è consultato durante il processo; il suo consenso è necessario**

- **IT**

**Il tutore è consultato ma il suo consenso non è necessario**

- **BE, FI**

### 2) Diritto del minore all'informazione

Gli Stati UE+ che hanno risposto hanno confermato che per coinvolgere il minore e garantire la sua partecipazione al processo di ricerca della famiglia è fondamentale tenere informato il minore. Il diritto del minore all'informazione nel processo di ricerca della famiglia include almeno:

- il diritto a essere informato sulle finalità della ricerca della famiglia e sul processo in sé;
- il diritto a essere informato in merito alle potenziali conseguenze e alle ripercussioni sulla sua situazione attuale o futura;
- il diritto a essere informato su ogni progresso compiuto a questo riguardo.

Tutti gli Stati che hanno risposto (**AT, BE, CY, DE, DK, EE, FI, HU, IE, IT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, UK**) forniscono al minore informazioni sul processo di ricerca della famiglia, oralmente o per iscritto.

Le modalità precise con cui vengono fornite queste informazioni variano tuttavia da Stato a Stato. Alcuni paesi (**BE, CY, FR, HU, PL, UK**) informano il minore in ogni fase della procedura e su tutti i passi compiuti, mentre altri (**AT, DK, FI, NO**) comunicano solo l'avvio del processo e i suoi risultati (o eventualmente l'impossibilità di avviare la ricerca della famiglia). Uno Stato (**AT**) informa direttamente il minore dietro sua richiesta; gli altri comunicano le informazioni attraverso altri soggetti, principalmente attraverso il tutore del minore o un assistente sociale, ma anche attraverso

il rappresentante legale o le organizzazioni intergovernative e non governative incaricate della ricerca. La tabella che segue presenta i soggetti che comunicano le informazioni sulla ricerca della famiglia al minore negli Stati UE+.

Le informazioni sono fornite al minore attraverso:				
tutore	rappresentante legale	funzionario immigrazione/ asilo	servizi sociali	organizzazioni internazionali/ ONG
BE, DE, DK EE, LU, NO, SE, SK, UK	FI, FR, LV, NO, SE, SI	AT, HU, NL, NO, SE	CY, FR IE, IT MT, UK	IE, PL, PT

### 3) Principio della riservatezza

La ricerca della famiglia, soprattutto nel contesto delle procedure di protezione internazionale, è un processo complesso che implica molte considerazioni diverse. Come accennato nel capitolo 2, il principio di riservatezza è una tutela importante da tenere in considerazione per garantire la sicurezza del minore e dei soggetti interessati. Questa sezione esamina i diversi approcci che gli Stati UE+ utilizzano per garantire l'osservanza del principio di riservatezza nelle loro prassi.

Nel contesto della protezione dei dati e della tutela della riservatezza, le autorità nazionali incontrano delle difficoltà nel trasferire le informazioni in modo sicuro, in particolare verso i paesi di origine o paesi terzi in cui non è presente un'ambasciata. Il problema è come comunicare e lavorare con paesi terzi che non sono soggetti alle norme UE e che possono non avere leggi analoghe in materia di protezione dei dati.

La tabella che segue riflette le diverse procedure nazionali relativamente alla riservatezza nel processo di ricerca della famiglia.

Le norme di riservatezza seguite relativamente alle procedure di ricerca della famiglia rientrano essenzialmente in due categorie:

- norme previste nelle leggi nazionali sulla protezione dei dati (10 paesi): **AT, BE, IT, LU, NL, NO, PL, SE, SI e UK;**
- norme specifiche sulla riservatezza applicabili nella procedura di protezione internazionale (13 paesi): **BE, DE, HU, FR, LT, LV, MT, NO, PL, PT, RO, SK e UK.**

Ai sensi delle norme nazionali vigenti, le informazioni personali non possono essere trasmesse in 6 degli Stati UE+ (**DE, EE, IE, LV, PT, SK**). In **DE** e **EE** sono previste eccezioni per il rappresentante/tutore del minore, cui possono essere comunicate informazioni personali sul minore.

Negli Stati in cui le informazioni personali possono essere comunicate, la trasmissione è possibile verso i seguenti soggetti:

Alle autorità competenti	Alle organizzazioni di ricerca	Al paese di origine
<ul style="list-style-type: none"> <li>• AT, BE, BG (solo ai fini della protezione internazionale e tra gli Stati parte della convenzione di Ginevra del 1951),</li> <li>• CY, DK, IT, HU, LT (con consenso scritto),]</li> <li>• LU (con consenso scritto),</li> <li>• MT (solo le informazioni necessarie),</li> <li>• PL, SI, UK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CY, FI (missione diplomatica finlandese o UNHCR, solo le informazioni necessarie per la ricerca),</li> <li>• IE, IT (all'OIM, obbligata a rispettare norme interne in materia di protezione dei dati)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AT (quando la protezione internazionale non è concessa i dati sono necessari per autorizzare l'ingresso) e</li> <li>• NO (solo previa valutazione del rischio)</li> </ul>

**Esempi di prassi: il principio di riservatezza**

- FI** La ricerca delle famiglie viene effettuata attraverso partner di fiducia, informati della necessità di mantenere la riservatezza. Per la ricerca delle famiglie, il servizio Immigrazione finlandese si appoggia principalmente al Servizio sociale internazionale (SSI). Il requisito della riservatezza è stato affrontato durante le trattative per il contratto; è previsto dal contratto ed è stato ribadito in fasi successive della cooperazione.
- Oltre che attraverso l'SSI, la **FI** conduce la ricerca delle famiglie esclusivamente tramite partner affidabili quali le rappresentanze diplomatiche finlandesi all'estero o, in casi eccezionali, l'UNHCR.
- Quando viene trasmessa una richiesta di ricerca, solo le informazioni necessarie per la ricerca vengono comunicate al partner incaricato di cercare la famiglia. Ad esempio, non vengono comunicati né i motivi della domanda di protezione internazionale, né altre informazioni sensibili.
- La ricerca non viene avviata se si ritiene che la diffusione di informazioni riservate possa mettere a repentaglio la sicurezza del minore o della famiglia.
- PT** Il personale dei servizi che si occupano di minori non accompagnati ha ricevuto o riceve una formazione adeguata in merito alle esigenze degli stessi ed è soggetto, conformemente a quanto stabilito dalle leggi portoghesi, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui venga a conoscenza durante l'attività che svolge.

**4) Verifica dei vincoli familiari**

Come accennato nel capitolo 2, una volta che la ricerca della famiglia ha permesso di individuare il familiare o i familiari in base alle informazioni disponibili, occorre verificare i legami familiari. Questa fase del processo è volta a confermare l'esistenza del rapporto di parentela tra il minore e il familiare rintracciato e a evitare contatti con un falso familiare, essenzialmente per motivi di sicurezza. Mettendo il minore in contatto con una persona senza prima avere verificato l'effettiva esistenza di legami familiari si rischia di esporre il minore al pericolo, ad esempio, di diventare o ridiventare vittima della tratta.

Prima di approfondire il tema della verifica dei legami familiari, occorre sottolineare che negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati UE+ esistono definizioni divergenti di "familiare". Anche nell'*acquis* legislativo dell'UE la nozione di "familiare" non è univoca e corrisponde a rapporti di parentela che variano a seconda delle finalità perseguite dallo strumento giuridico specifico<sup>34</sup>.

La maggior parte degli Stati UE+ che hanno risposto non ha una definizione specifica di "familiare" ai fini della ricerca della famiglia (**AT, BE, BG, DE, FR, LT, LV, LU, MT, PL, PT, RO, UK**). Otto Stati hanno invece segnalato che le loro norme legislative o le loro politiche contengono una definizione specifica di "familiare" nel contesto della ricerca della famiglia (**CY, FI, HU, IT, NL, NO, SI**).

La tabella che segue illustra i diversi approcci degli Stati UE+ riguardo alla definizione di "familiare".

**Solo famiglia nucleare**

Un grado in linea diretta

Madre e padre  
(compresi i genitori  
adottivi)

**Famiglia nucleare e parenti**

Approcci diversi alla  
definizione di "parenti"

Possono essere inclusi  
fratelli, nonni, zii,  
parenti che vivono  
con la famiglia,  
famiglia allargata

**Interpretazione più ampia**

Approcci diversi, che  
tengono conto anche  
delle opinioni del minore

Possono essere incluse  
le persone che si  
prendevo cura del  
minore o altre persone  
con cui non esiste  
un rapporto di parentela

<sup>34</sup> Per maggiori informazioni, si rimanda al glossario.

Quali vincoli familiari vengono presi in considerazione per il processo di ricerca della famiglia?			
UE+	Solo la famiglia nucleare (un grado in linea diretta)	Famiglia nucleare e parenti	Interpretazione ampia
AT	Secondo la definizione della direttiva sulle condizioni di accoglienza		
BE			Sulla base delle dichiarazioni del minore non accompagnato; dipende dalla rete familiare del minore
BG	Secondo la definizione della direttiva sul ricongiungimento familiare		
CY		Famiglia nucleare (genitori biologici e adottivi) e parenti specificati (nonni, fratelli e zii)	
DE		Secondo il regolamento Dublino III di rifusione	
DK			Ogni parente considerato stretto dal minore
EE		Parenti di primo e secondo grado	
FI			Genitori o tutela genitoriale
FR			Genitori o tutela genitoriale
HU			Persona responsabile del minore
IE		Famiglia stretta e allargata	
IT		Entro il quarto grado	
LT			
LV	Secondo la definizione della direttiva sulle condizioni di accoglienza		
LU			Persone che hanno vissuto nella stessa abitazione del richiedente, anche in assenza di vincoli familiari
MT		Caso per caso, ma almeno i genitori	
NL			Genitori, parenti entro il quarto grado, coniuge, amici, vicini, membri della stessa tribù, membri dello stesso clan, abitanti dello stesso villaggio
NO		Famiglia nucleare e parenti specificati (nonni, fratelli e figli), valutati caso per caso	
PL		Secondo il regolamento Dublino III di rifusione	
PT			Secondo la definizione della direttiva sul ricongiungimento familiare, nonché fratelli minori, tutore legale, altri familiari se non vi sono ascendenti diretti
RO			Rappresentante legale o qualsiasi adulto responsabile (zii, fratelli adulti o nonni)

Quali vincoli familiari vengono presi in considerazione per il processo di ricerca della famiglia?			
UE+	Solo la famiglia nucleare (un grado in linea diretta)	Famiglia nucleare e parenti	Interpretazione ampia
SE		Genitori e parenti stretti se vivono con il minore nel paese di origine	
SI		Genitori e altri parenti	
SK			Applicata se debitamente motivata
UK			Famiglia nucleare, parenti (zii, cugini o nonni), tutore legale

Come illustrato di seguito, esistono molte prassi diverse anche relativamente ai mezzi utilizzati dalle autorità nazionali per verificare il vincolo familiare tra il minore e il familiare.

La grande maggioranza degli Stati UE+ (17) fa affidamento sulle informazioni fornite durante il **colloquio con il minore**.

Anche **documenti** quali ad esempio documenti di identità, certificati di stato civile, visti, ecc., possono essere importanti per la verifica dei vincoli familiari. Documenti che comprovino i vincoli familiari possono essere richiesti da 16 Stati, ma in molti casi il familiare o il minore non hanno accesso a tali documenti.

Per provare il presunto rapporto di parentela, possono essere utilizzati anche sistemi, quali:

- **colloquio con il familiare** (10 Stati): l'intervistatore può verificare se le informazioni fornite dal familiare concordano con quelle fornite dal minore o valutare la credibilità delle dichiarazioni facendo domande aggiuntive, ad esempio facendo compilare un albero genealogico;
- **esame del DNA** (6 Stati): in alcuni Stati UE+, il costo dell'esame del DNA è a carico del richiedente protezione internazionale, ma se il test dà esito positivo alcuni Stati lo rimborsano;
- **indagine dell'ambasciata** (5 Stati);
- **contatti con il paese di origine** (4 Stati);
- **uso di risorse esterne (5 Stati)**, ad esempio ricorrendo a organizzazioni internazionali.

Le informazioni che precedono sono riassunte nel prospetto n. contenuto nell'allegato 5 di questa pubblicazione.

### 5) Ricorso effettivo

In alcuni Stati UE+ (**BE, DK, BE, LV, NO, PL, SE, SK, SI**) il processo di ricerca della famiglia non comporta una procedura amministrativa ma viene effettuato mediante una valutazione; di conseguenza, non vengono prese decisioni individuali e quindi non esistono meccanismi per la loro revisione.

In altri Stati (**AT, HU, FI, NO, PT, UK**) le decisioni relative alla ricerca della famiglia possono essere prese nell'ambito della decisione sulla protezione internazionale quindi sono soggette a ricorso e revisione nel quadro delle procedure di ricorso previste per le decisioni sulle domande di protezione internazionale.

In **IE** e **MT**, i risultati della ricerca della famiglia possono essere un fattore determinante per la definizione del piano di assistenza per il minore specifico; di conseguenza, le decisioni sulla ricerca della famiglia possono essere sottoposte a revisione attraverso i meccanismi di revisione del piano di assistenza.

Solo uno Stato (**DE**) ha un meccanismo specifico per la revisione delle decisioni relative alla ricerca della famiglia.

Altri Stati (**CY, IE, NO, UK**) continuano a raccogliere, valutare e rivedere indirettamente informazioni aggiuntive dopo l'adozione della decisione

## D. Difficoltà

Gli Stati UE+ devono affrontare diverse difficoltà specifiche nel contesto della ricerca della famiglia. Le autorità nazionali hanno segnalato perlopiù difficoltà nella raccolta delle informazioni necessarie per procedere con la ricerca; tali difficoltà sono legate tra l'altro alla indisponibilità del minore a rivelare informazioni sulla sua famiglia e/o alla sua incapacità di farlo, oppure alla indisponibilità della famiglia a riprendere i contatti con il minore e/o all'impossibilità di farlo.



## Mancanza di informazioni

Gli Stati UE+ adottano misure e strumenti diversi per superare l'ostacolo della mancanza di informazioni necessarie per procedere alla ricerca della famiglia.

Gli Stati che hanno risposto hanno riferito che le misure per ovviare alla mancanza di informazioni sono adottate caso per caso. In alcuni casi, vengono adottate simultaneamente diverse misure in modo da accrescere l'efficacia della ricerca.

La misura più comune consiste nell'informare il minore della mancanza di informazioni e nell'intervistarne nuovamente (**AT, BE, HU, NL, SE, UK**). Dieci Stati (**AT, BE, CY, DE, FR, HU, NL, SE, SI, UK**) adottano altre misure aggiuntive quali richieste di informazioni al tutore (**BE**), contatti con organizzazioni intergovernative (**CY**), effettuazione di ulteriori indagini attraverso le missioni diplomatiche (**BE<sup>35</sup>, FR**) e/o attraverso il sistema Dublino o altri soggetti (**DE, SI**). Due Stati (**DK, SK**) hanno segnalato che il processo viene sospeso fino a quando non si ottengono altre informazioni. Se le informazioni raccolte non sono sufficienti, alcuni Stati (**FI, LT, NO, PT, RO**) pongono fine alla ricerca e proseguono eventualmente con la procedura di asilo.

Alcuni Stati prevedono garanzie alternative per far sì che il minore continui ad essere tutelato dal sistema di protezione, ad esempio rilasciano un permesso di soggiorno per motivi umanitari (**MT, PL**) o mettono a disposizione i servizi del sistema di assistenza sociale (**IE<sup>36</sup>, IT, LT**). Questo approccio, tuttavia, può non rispondere all'interesse superiore del minore (ad esempio quando lo status offerto termina con il compimento della maggiore età e non è stata identificata una soluzione duratura per il minore).

### Sospensione della ricerca in attesa di maggiori informazioni

- DK, SK

### Interruzione della ricerca e prosecuzione della procedura di asilo

- FI, LT, PT, RO, NO

### Adozione di misure ulteriori per ottenere altre informazioni

- AT: incoraggiamento dei contatti minore e famiglia
- BE: ulteriore ascolto del minore, richiesta di informazioni al tutore, ulteriori indagini diplomatiche
- CY: contatti con OIG
- DE e SI: prosecuzione della ricerca attraverso Dublino o altri soggetti
- FR: ulteriori indagini diplomatiche
- HU: modulo specifico per il paese
- NL: ulteriori colloqui con il minore
- SE: cerca di procedere
- UK: informa il minore per cercare altre strade e ottenere ulteriori informazioni

### Il minore rimane sotto la protezione dello Stato UE+

- LT: il minore rimane sotto la protezione dello Stato
- PL: protezione umanitaria
- MT: se non protezione internazionale, protezione umanitaria temporanea
- IT: il minore rimane nel sistema di protezione
- IE: assistenza sociale completa

### Nessuna esperienza

- BG, EE, LV, SI

<sup>35</sup> Procedura di protezione non internazionale.

<sup>36</sup> In IE, è necessaria una valutazione per determinare se ciò sia nell'interesse superiore del minore.

### Indisponibilità del minore a fornire informazioni sulla famiglia o incapacità di farlo

Le dichiarazioni del minore sono ampiamente riconosciute come una fonte di informazioni molto importante. Il consenso e la partecipazione del minore al processo sono quindi essenziali non soltanto affinché la ricerca abbia esito positivo, ma anche perché costituiscono tutele importanti. L'acquisizione del consenso informato del minore riduce al minimo il rischio di ricevere richieste mendaci, che sono possibili quando la ricerca della famiglia viene imposta e possono mettere a repentaglio i servizi di ricerca nei paesi di origine o in paesi terzi.

È più probabile che i minori forniscano informazioni quando si sentono al sicuro e quando sono tenuti informati sul processo con modalità adatte alla loro età. Il tutore può svolgere un ruolo fondamentale nella costruzione di un rapporto di fiducia reciproca con il minore; in questa fase, un rapporto improntato alla fiducia può aiutare a identificare i motivi reali per i quali il minore non rivela informazioni sulla famiglia. Le informazioni sui motivi che inducono il minore a non rivelare altre informazioni possono essere molto utili non soltanto per la valutazione del rischio, ma anche per la valutazione dell'interesse superiore del minore.

Quando il consenso non viene ottenuto, si dovrebbero indagare i motivi dell'indisponibilità o incapacità del minore di fornire informazioni utili. I motivi che possono indurre un minore a non voler fornire informazioni e il consenso al processo sono diversi. Ad esempio, la famiglia può avere dato istruzioni al minore affinché non riveli alle autorità informazioni sulla famiglia per il timore che fornendo informazioni sul luogo in cui si trovano i genitori il minore possa essere immediatamente rimpatriato; il minore stesso può pensare di avere una missione da compiere e di dover fornire una fonte di sostentamento alla famiglia; il minore può essere stato trafficato dalla famiglia o con il suo consenso. In alcuni casi, i minori non si considerano vittime di abusi o di pratiche tradizionali deleterie in famiglia (matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, eccetera). Inoltre, è possibile che il minore tema che la ricerca della famiglia possa esporre la stessa famiglia a gravi danni o persecuzioni.

Il minore può anche non essere in grado di rivelare informazioni sulla sua famiglia. Questa incapacità può essere dovuta ad esempio al fatto che la separazione è avvenuta molto tempo prima, oppure all'età del minore, o ancora alla perdita dei contatti. È possibile anche che il minore abbia informazioni erranee sui suoi genitori.

A seconda dei motivi della indisponibilità o incapacità del minore di fornire informazioni, gli Stati UE+ possono adottare approcci diversi.

11 Stati (**BE, FI, HU, IE, LU, NL, NO, PT, SE, UK**) hanno riferito che avviano o procedono con la ricerca della famiglia anche quando il minore non è disponibile o in grado di rivelare informazioni sulla sua famiglia. **BE, IE e NO** hanno segnalato che avviano o proseguono le procedure di ricerca della famiglia anche quando il minore non è disposto a collaborare. **FI e LU**, invece, hanno segnalato che procedono soltanto se il minore è disposto a fornire tali informazioni ma non è in grado di farlo. In questi casi, alcune autorità nazionali (**FI, LU, NL, PT e SE**) cercano di trovare altri modi per ottenere le informazioni necessarie, ad esempio organizzano un colloquio con altri familiari presenti nel territorio UE+ (**FI**) o discutono con il rappresentante legale/tutore (**SE**). Altri Stati possono iniziare o proseguire la ricerca con le informazioni disponibili (**DK, FR, HU, LU, NO, UK**).

Nove Stati (**AT, DE, DK, FI, IT, MT, PL, RO, SK**), invece, hanno riferito di non procedere alla ricerca della famiglia nei casi in cui il minore non è disposto a rivelare le informazioni richieste. In **DK**, è possibile derogare a questa regola nel caso in cui il minore sia stato esposto alla tratta. In **CY**, per avviare o continuare la ricerca le autorità aspettano di ottenere in un momento successivo il consenso del minore a collaborare.

#### Esempi di prassi: cooperazione con i servizi di protezione dei minori

**PT** Quando mancano le informazioni per procedere con la ricerca, le autorità portoghesi (*Serviço de estrangeiros e fronteiras - SEF*) prendono una decisione in merito alla domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato. Successivamente, il SEF chiede sempre alle istituzioni che ospitano il minore non accompagnato le informazioni utili sulla famiglia emerse nel corso della vita quotidiana, al fine di trasmetterle alle autorità per avviare o proseguire la ricerca della famiglia.

### Indisponibilità della famiglia a riprendere i contatti con il minore o impossibilità di farlo

La questione dell'indisponibilità dei familiari a riprendere i contatti con il minore è strettamente legata alla questione di chi debba fornire il consenso quando le informazioni chieste e comunicate si riferiscono non soltanto al minore, ma anche al familiare cercato. È quindi fondamentale lavorare sul concetto di consenso da entrambe le parti. Il "diritto di non essere trovato" può limitare o determinare l'interruzione della ricerca in alcuni casi.

I motivi di tale indisponibilità devono essere indagati dai soggetti responsabili. In alcuni casi, il viaggio è stato organizzato dai genitori, che ritengono sia nell'interesse del minore rimanere senza accompagnamento nello Stato UE+ in cui si trova.

Le autorità nazionali hanno approcci diversi su questo argomento. Alcune rispettano la volontà del familiare o dei familiari di non riprendere i contatti con il minore; altre, invece, possono eseguire una valutazione dell'interesse superiore del minore sulla base delle informazioni complessive, indagando sui motivi dell'indisponibilità. In due casi (**FR e PT**), la decisione sul rimpatrio viene presa da un giudice tenendo conto di tutti gli elementi. Altri due Stati cercano di ristabilire i contatti con la famiglia in fasi successive della procedura di asilo o immigrazione (**CY e UK**).

Nei casi in cui non vengono identificati problemi di sicurezza e il minore conferma la sua volontà di ricongiungersi alla famiglia ma la famiglia non è disposta ad accoglierlo, l'esito positivo dipende dall'avvio e dal mantenimento di un dialogo con la famiglia.

## Capitolo 4. Conclusioni e raccomandazioni

Questo capitolo intende porre in risalto i punti essenziali che devono essere presi in considerazione nello svolgimento di attività di ricerca della famiglia. Inoltre, presenta una serie di raccomandazioni importanti volte ad innalzare gli standard procedurali e a promuovere un processo di ricerca della famiglia efficace e comune.

### Conclusioni

- Lo **scopo** della ricerca della famiglia è trovare informazioni sui familiari del minore o sulle persone che se ne prendevano cura. Se viene rintracciato il luogo in cui si trovano i familiari del minore, la ricerca della famiglia può portare a ristabilire i rapporti familiari, se ciò risponde all'interesse superiore del minore, e al successivo ricongiungimento del minore con il familiare o i familiari nel paese ospitante, in un paese terzo o nel paese di origine, quando ciò risponde all'interesse superiore del minore.
- Nel processo di asilo è fondamentale garantire che i minori non accompagnati siano **innanzitutto e soprattutto trattati come bambini** e beneficino di tutti i diritti sanciti dalla CRC al pari dei minori cittadini dello Stato.
- La maggior parte dei **diritti e dei principi sanciti dalla CRC** ha riflessi evidenti sul processo di ricerca della famiglia.
- Le **norme UE di rifusione in materia di asilo** introducono obblighi specifici in materia di ricerca della famiglia, rafforzano il principio dell'interesse superiore del minore e consolidano le garanzie procedurali per i minori non accompagnati.
- Il **tutore e/o rappresentante del minore** svolge un ruolo fondamentale nel processo di ricerca della famiglia. Costruendo un rapporto di fiducia reciproca con il minore, il tutore è in una posizione che gli consente di ottenere informazioni attendibili necessarie per la ricerca.
- L'**indipendenza del tutore** è cruciale per garantire che in un'eventuale decisione contraria ai desideri del minore l'interesse superiore del minore sia una considerazione preminente.
- Il **diritto all'informazione** e la **partecipazione del minore al processo** di ricerca (diritto di essere ascoltato) richiedono che le informazioni sul processo di ricerca della famiglia e sui suoi potenziali esiti siano comunicate al minore in maniera adatta alla sua età. Le prassi degli Stati UE+ a questo proposito sono molto eterogenee.
- Il principio di **riservatezza** nel processo di ricerca della famiglia si applica non soltanto alle informazioni riguardanti il minore, ma anche alle informazioni personali delle persone interessate dal processo (familiari cercati, ecc.).
- Nella pratica, i **tempi** di avvio delle attività di ricerca ("il più presto possibile") dipendono da una serie di fattori, tra cui la sicurezza del minore e della famiglia, la valutazione dell'interesse superiore del minore, le informazioni disponibili o l'opportunità di acquisirne altre.
- Gli **attori** coinvolti nel processo variano tra i diversi Stati UE+. Il loro coinvolgimento nella valutazione iniziale o in fasi successive del processo di ricerca della famiglia dipende dalla procedura nazionale e da un'analisi approfondita della situazione individuale del minore.
- La ricerca dei familiari è un **diritto riconosciuto ai minori** e non un compito loro demandato. L'*acquis* dell'UE in materia di asilo stabilisce chiaramente l'**obbligo per le autorità nazionali** di avviare la ricerca della famiglia e di agevolare il ripristino dei legami familiari quando ciò risponde all'interesse superiore del minore. Il fatto che il minore sia uno degli attori principali del processo non implica alcun obbligo a suo carico.
- Il colloquio con il minore, il coinvolgimento delle organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative e il coinvolgimento dei servizi sociali sono i tre **metodi** più utilizzati dagli Stati UE+ per effettuare la ricerca.
- Sono state individuate definizioni diverse di "**familiare**", a seconda della finalità dello strumento giuridico UE, della normativa nazionale vigente o del margine di discrezionalità lasciato a ciascuna autorità nazionale. La maggior parte degli Stati che hanno risposto non ha una definizione specifica di "familiare" ai fini della ricerca della famiglia.
- La **verifica dei vincoli familiari** mira ad accertare l'autenticità del rapporto di parentela tra il minore e il familiare cercato. Oltre alle dichiarazioni del minore e del familiare rintracciato, di norma le autorità nazionali richiedono

documenti che permettano di accertare l'effettiva esistenza di vincoli familiari. In molti casi, tuttavia, il familiare o il minore non hanno accesso a tali documenti<sup>37</sup>.

## Raccomandazioni

Le raccomandazioni seguenti dovrebbero essere applicate nell'effettuazione delle attività di ricerca tenendo conto dell'interesse superiore del minore.

### Prima di avviare la ricerca della famiglia

- Le autorità nazionali dovrebbero creare un **meccanismo o protocollo per regolare il processo di ricerca della famiglia** conformemente al quadro nazionale. Tale meccanismo o protocollo dovrebbe comprendere i passi principali da effettuare, gli attori responsabili e i possibili metodi da utilizzare in base all'ambito geografico del processo (all'interno o all'esterno del territorio UE+) e alle garanzie procedurali da assicurare.
- Una **valutazione dell'interesse superiore del minore** deve chiarire se il processo di ricerca della famiglia vada o non vada avviato. Occorre verificare che il processo di ricerca non metta a repentaglio i diritti fondamentali delle persone cercate. Particolare attenzione deve essere prestata a questo aspetto quando la ricerca della famiglia avviene in un paese di origine o in un paese terzo.
- Un tutore dovrebbe essere nominato prima possibile e il minore non accompagnato dovrebbe quindi beneficiare del sostegno e della protezione del tutore legale o di un altro adulto responsabile o ente pubblico competente.
- Inoltre, il tutore dovrebbe sempre essere consultato per garantire che la ricerca della famiglia risponda all'**interesse superiore del minore**. Il tutore dovrebbe essere coinvolto nella valutazione dell'interesse superiore del minore.
- Una volta accertato che risponde all'interesse superiore del minore, la ricerca della famiglia dovrebbe essere avviata **senza indebiti ritardi e in via prioritaria**, pur nel rispetto delle garanzie procedurali. Tuttavia, è consigliabile un periodo di riflessione e riposo per il minore.
- A questo proposito, è bene tenere presente che il funzionario competente, il tutore del minore e/o il rappresentante possono avere bisogno di tempo per costruire un rapporto di fiducia con il minore; tale rapporto di fiducia può essere necessario per ottenere le informazioni minime occorrenti per avviare il processo, nonché per valutare l'interesse superiore del minore.
- Per ottenere una cooperazione migliore e informazioni precise sul luogo in cui si trova la famiglia, è essenziale fare in modo che il minore capisca **i motivi, le procedure e gli esiti della ricerca della famiglia**, ossia il ristabilimento dei contatti con la famiglia quando questi si sono interrotti. Le informazioni devono essere fornite al minore con modalità adatte alla sua età e in una lingua che sia in grado di capire.
- Gli Stati UE+ dovrebbero tenere conto delle **opinioni del minore**. Il minore dovrebbe avere la reale possibilità di esprimere la sua opinione sull'avvio del processo di ricerca della famiglia e sui familiari da rintracciare.
- Se le autorità nazionali adottano una decisione contraria alle opinioni del minore, tale decisione dovrebbe essere **documentata e spiegata al minore** chiarendo quali altri fattori hanno avuto un peso maggiore nella sua adozione.
- Ai fini della ricerca della famiglia, gli Stati UE+ dovrebbero valutare l'ipotesi di applicare una definizione più ampia di "**familiare**", tenendo conto del contesto di provenienza del minore, della situazione specifica di dipendenza e del suo interesse superiore.
- Dovrebbero essere previsti meccanismi atti a garantire che la **cooperazione con organizzazioni internazionali e altre organizzazioni competenti** agevoli un processo efficace di ricerca della famiglia che tenga pienamente conto dell'interesse superiore del minore quale principio preminente e preveda cautele specifiche per la sicurezza del minore e di tutti gli attori coinvolti.

<sup>37</sup> UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Safe and Sound: What States can do to ensure respect for the best interests of unaccompanied and separated children in Europe*, October 2014, available at <http://www.refworld.org/docid/5423da264.html>. UN Committee on the Rights of the Child, General Comment No 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (Article 3, para. 1), 29 May 2013, available at [http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC\\_C\\_GC\\_14\\_ENG.pdf](http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf).

- I metodi specifici di ricerca della famiglia, i potenziali attori da coinvolgere e le possibili modalità di raccolta delle informazioni vanno anch'essi determinati tenendo pienamente conto delle **garanzie relative alla sicurezza**.
- Quando il minore è un richiedente protezione internazionale, la decisione sulla sua domanda è molto importante per stabilire se l'esito della ricerca della famiglia (ripresa dei contatti ed eventuale ricongiungimento) risponda all'interesse superiore del minore e non metta in pericolo il minore e suoi familiari.

## Durante il processo

- Si dovrebbe fare ogni sforzo per **ristabilire i collegamenti familiari** tra il minore non accompagnato i suoi genitori, se questo risponde al suo interesse superiore.
- Il processo dovrebbe essere condotto in modo **riservato**; in particolare, durante la ricerca non dovrebbe essere menzionato lo status di richiedente o beneficiario di protezione internazionale del minore. Uno speciale riguardo è richiesto per i minori che sono vittime presunte o accertate di tratta di esseri umani.
- Il tutore e/o rappresentante del minore non accompagnato dovrebbe essere coinvolto il più possibile nel processo di ricerca della famiglia.
- Tutti gli attori che sono in contatto con il minore durante il processo, compreso il tutore, dovrebbero fornirgli informazioni simili sul processo di ricerca. È essenziale che il minore percepisca **coerenza nelle informazioni** e capisca che lo scopo principale della ricerca della famiglia è ristabilire i collegamenti con la famiglia se ciò risponde al suo interesse superiore (gli Stati UE+ potrebbero esaminare la possibilità di definire protocolli per la **condivisione di informazioni** relative a tutti gli aspetti del processo di ricerca della famiglia). Per proteggere le informazioni sensibili, devono essere adottate rigide misure precauzionali.
- Durante il processo di ricerca non si dovrebbe fare riferimento allo status del minore (richiedente o beneficiario) nel processo di protezione internazionale.
- Nel caso di vittime presunte o accertate di tratta di esseri umani, si dovrebbe chiedere il **consenso del minore** se il minore ha la capacità giuridica per darlo. Una valutazione del rischio dovrebbe essere effettuata prima di comunicare informazioni sul luogo in cui si trova il minore.
- Il minore dovrebbe essere adeguatamente **informato e consultato** sul processo di ricerca della famiglia nonché su ogni progresso compiuto a questo riguardo.
- In assenza di documenti che permettano di comprovare i vincoli familiari, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei seguenti elementi e applicare il **beneficio del dubbio** nel prendere in considerazione:
  - le opinioni del minore in base alla sua età e al suo grado di maturità;
  - la difficoltà o l'impossibilità per i richiedenti protezione internazionale, e soprattutto per i minori, o per i loro familiari di ottenere e presentare documenti che permettano di comprovare la loro identità o i vincoli familiari;
  - tutti i sistemi possibili per provare l'esistenza del rapporto di parentela assicurandosi che il metodo selezionato non esponga a rischi di minore e la famiglia;
  - l'applicazione del beneficio del dubbio non deve sostituire la verifica dei vincoli familiari.
- Sebbene di norma non venga emessa una decisione separata, le **prescrizioni legali** e le **garanzie procedurali** riguardanti l'opposizione alle decisioni sull'asilo si applicano anche per i risultati della ricerca della famiglia<sup>38</sup>. In particolare, dovrebbero essere applicate le garanzie seguenti:
  - le decisioni devono essere motivate (indicando anche le circostanze fattuali e le argomentazioni giuridiche), giustificate e spiegate con riferimenti chiari agli elementi pertinenti della valutazione dell'interesse superiore e al modo in cui sono stati valutati per determinare l'interesse superiore del minore;
  - ai minori non accompagnati e ai loro tutori/rappresentanti devono essere fornite informazioni giuridiche e procedurali;
  - ai richiedenti dovrebbe essere concesso un periodo di tempo congruo per esercitare il proprio diritto a un ricorso effettivo;

<sup>38</sup> Maggiori indicazioni al riguardo sono contenute in: Comitato sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite, *General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration*, 2013 (articolo 3, paragrafo 1), 29 maggio 2013, [http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC\\_C\\_GC\\_14\\_ENG.pdf](http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf)

- dovrebbero essere forniti gratuitamente assistenza e rappresentanza legali secondo le modalità applicabili;
  - se necessario, dovrebbe essere fornito gratuitamente anche un servizio di interpretariato.
- Vista l'importanza che i risultati ricavati dal processo di ricerca della famiglia possono avere ai fini della definizione di una soluzione duratura per il minore e dello sviluppo del minore fino all'età adulta, è essenziale che durante il processo vengano applicate **garanzie rigorose**.

### Dopo il processo di ricerca della famiglia

- Una volta terminato il processo di ricerca della famiglia, prima di intraprendere ulteriori azioni gli Stati UE+ dovrebbero effettuare una valutazione per stabilire come procedere nell'interesse superiore del minore.

### Rafforzamento della cooperazione

- Il rafforzamento della cooperazione **con altri Stati UE+**, inclusa la creazione di una rete dedicata alla ricerca delle famiglie, è essenziale non soltanto per agevolare il processo di ricerca delle famiglie nell'ambito del sistema Dublino, ma anche per lo scambio generale di competenze e buone prassi e per poter beneficiare dell'esperienza e delle risorse di altri Stati UE+.
- Il rafforzamento della cooperazione **con paesi terzi** è un aspetto complesso ma essenziale della ricerca della famiglia. Ogni attività in questo campo deve essere compiuta tenendo pienamente conto delle potenziali implicazioni per la sicurezza.
- Il rafforzamento della cooperazione **fra attori diversi** riveste particolare importanza nel campo della ricerca della famiglia, in cui le autorità nazionali possono beneficiare della lunga esperienza di cui dispongono organizzazioni internazionali e altre organizzazioni competenti in questo campo. Nel processo di ricerca della famiglia è particolarmente importante coinvolgere le autorità di tutela dei minori e i servizi sociali. Inoltre, le competenze dei diversi attori (tutore, assistente sociale, ecc.) assicurano che la ricerca della famiglia poggia su una valutazione approfondita dell'interesse superiore del minore.

# Allegato 1 – Glossario

## Metodologia

Nel corso delle discussioni sulla ricerca della famiglia tenute nelle riunioni tra esperti organizzate dall'EASO tra il 2013 e il 2015, sono state identificate varie prassi, sia tra gli Stati UE+ che tra altre organizzazioni di esperti, sull'uso dei termini relativi agli aspetti della ricerca della famiglia.

Questo glossario si prefigge principalmente di identificare e/o creare un'interpretazione comune dei termini più rilevanti utilizzati nel processo di ricerca della famiglia. Inoltre, include termini che sono menzionati nel testo della presente guida ma che non sono approfonditi nella pubblicazione (ad esempio condizioni di accoglienza adeguate, determinazione dell'interesse superiore, soluzioni durature, valutazione familiare, ecc.). Lo scopo delle definizioni raccolte nel glossario è fungere da fonti di riferimento utilizzabile nella pratica dai soggetti che agiscono nel campo della ricerca delle famiglie, quali i membri della rete EASO sulle attività dei minori (ENAC), i responsabili delle politiche degli Stati UE+ o altri operatori in generale.

La struttura del glossario contiene:

- il **termine selezionato** in ordine alfabetico; l'eventuale **sinonimo**;
- la **definizione** (alcune definizioni sono state in parte adattate dalla fonte originale così da riferirle in modo più specifico ai minori e adattare meglio al contesto pratico della ricerca della famiglia). Tra le varie definizioni e interpretazioni di ciascun termine, l'EASO ha privilegiato:
  - la definizione giuridica (eventuale);
  - la definizione focalizzata sui minori;
  - la definizione focalizzata sui minori non accompagnati;
  - la definizione più vicina al contesto della ricerca della famiglia;
  - la definizione più completa dal punto di vista pratico;
- **informazioni aggiuntive** pertinenti che integrano la definizione del termine;
- **termini correlati**, che comprendono termini derivanti dal termine principale (quali ad esempio determinazione o valutazione dell'interesse superiore del minore, che derivano da interesse superiore del minore), termini strettamente interconnessi (parente e familiare, ecc.) e termini la cui comparazione risulta utile per chi legge (traffico e tratta);
- **fonti** delle definizioni:
  - definizioni legali contenute negli strumenti giuridici dell'UE (riguardanti l'asilo, l'immigrazione in generale) ma anche in strumenti internazionali quali convenzioni, protocolli, ecc.;
  - orientamenti, relazioni, manuali e altri materiali forniti da altre agenzie dell'UE e da organizzazioni internazionali (quali la FRA, l'OIM, l'OHCHR, l'UNHCR).

Ove necessario, le definizioni contenute nella fonte sono state modificate per riflettere meglio il contesto dei processi di ricerca della famiglia o per riferirsi in modo più specifico ai minori;

- **riferimento giuridico** alle disposizioni pertinenti del quadro giuridico.



TERMINE E SINONIMO	DEFINIZIONE	TERMINI CORRELATI (da non confondere con il termine principale)	FONTE	RIFERIMENTO GIURIDICO
<p><b>1. Avvocato</b></p>	<p>Professionista che fornisce l'assistenza legale, si esprime a nome del minore e lo rappresenta legalmente nelle dichiarazioni scritte e di persona dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie nei procedimenti penali, di asilo o di altra natura, secondo quanto previsto dall'ordinamento nazionale.</p>	<p><b>Tutore</b>  <b>Rappresentante</b></p>	<p>FRA, <i>Tutela dei minori privati delle cure genitoriali</i>  <a href="http://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care-handbook-reinforce-guardianship">http://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care-handbook-reinforce-guardianship</a>            ECRE, <i>Guiding Principles for quality legal assistance for unaccompanied children</i>  <a href="http://ecre.org/component/downloads/downloads/909.html">http://ecre.org/component/downloads/downloads/909.html</a></p>	
<p><b>2. Bambino</b></p>	<p>Persona di età inferiore ai 18 anni.</p>	<p><b>Minore</b></p>	<p>Art. 2, par. 6, DAT            Art. 2, par. 6, DAT (acquis UE sull'asilo)</p>	<p>Art. 2, par. 6, DAT            (acquis UE sull'asilo)</p>
<p><b>3. Condizioni di accoglienza adeguate</b></p>	<p>Un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore.</p> <p><b>Informazioni aggiuntive</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per i richiedenti protezione internazionale: le condizioni materiali di accoglienza includono alloggio, vitto e vestiario e un sussidio per le spese giornaliere destinato ad assicurare il sostentamento dei richiedenti e a soddisfare le loro esigenze essenziali. Le condizioni materiali di accoglienza possono essere fornite in natura o in forma di sussidi economici o buoni o mediante una combinazione di queste misure.</li> <li>• Le condizioni di accoglienza non materiali sono costituite da assistenza sanitaria di emergenza, assistenza medica, assistenza psicologica, assistenza legale gratuita, servizi di interpretazione, accesso all'istruzione, alla formazione professionale e all'occupazione.</li> <li>• Le condizioni di accoglienza di base comprendono l'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'occupazione.</li> </ul> <p>Per i minori non accompagnati:  l'interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale per gli Stati membri.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli SM effettuano una valutazione delle esigenze di accoglienza individuali del minore per stabilire se abbia esigenze di accoglienza particolari; tale valutazione deve essere: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. avviata entro un termine ragionevole e ripetuta regolarmente.</li> <li>b. Le autorità competenti effettuano periodiche verifiche, anche per quanto riguarda la disponibilità dei mezzi necessari per rappresentare il minore non accompagnato.</li> <li>c. La valutazione dovrebbe essere monitorata per tutta la durata della procedura di asilo.</li> </ol> </li> <li>2. Dovrebbe essere fornito sostegno, ad esempio l'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria.</li> <li>3. Si dovrebbe provvedere affinché i minori possano svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative consone alla loro età, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza.</li> <li>4. Gli SM adottano quanto prima misure atte ad assicurare che un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti.</li> </ol>	<p>Art. 23, par. 1, DCA            Art. 23, par. 1, DCA            Art. 27, par. 1, CRC</p>	<p>Art. 23, par. 1, DCA            Art. 23, par. 1, DCA            Art. 27, par. 1, CRC</p>	<p>Art. 23, par. 1, DCA            Art. 23, par. 1, DCA            Art. 27, par. 1, CRC</p>

(Fonte: EMIN, *Report on The Organisation of Reception Facilities for Asylum Seekers in different Member States*)

TERMINI E SINONIMO	DEFINIZIONE	TERMINI CORRELATI (da non confondere con il termine principale)	FONTE	RIFERIMENTO GIURIDICO
4. <b>Consenso</b>	<p>Accordo informato, libero e volontario.</p> <p><b>Informazioni aggiuntive:</b> il consenso del minore vittima della tratta di esseri umani allo sfruttamento, programmato o effettivo, di attività criminali è irrilevante.</p>	<p><b>Sfruttamento di minori</b></p> <p><b>Tratta di minori</b></p>	<p>UNHCR, <i>Field Handbook for the Implementation of UNHCR BID Guidelines</i> <a href="http://www.refworld.org/docid/4e4a57d02.html">http://www.refworld.org/docid/4e4a57d02.html</a></p> <p>Art. 2, par. 5, DAT</p>	DAT, art. 1, par. 4
5. <b>Determinazione dell'interesse superiore (BID)</b>	<p>Processo formale con rigide garanzie procedurali destinato a determinare l'interesse superiore del minore per decisioni particolarmente importanti riguardanti il minore.</p> <p><b>Informazioni aggiuntive</b> Dovrebbe favorire una partecipazione adeguata del minore senza discriminazioni, essere attuata con il coinvolgimento di decisori con competenze appropriate e bilanciare tutti i fattori rilevanti al fine di valutare la migliore opzione. In base alla pubblicazione "Safe and Sound" dell'UNHCR, i concetti di valutazione dell'interesse superiore (BIA) e determinazione dell'interesse superiore (BID) possono essere considerati parte dello stesso processo, che inizia in linea di principio non appena viene individuato un minore non accompagnato o separato e termina quando il minore ha ottenuto una soluzione duratura alla sua situazione di separazione e di sfollamento dal paese di origine o dal luogo di residenza abituale. (Fonte: UNHCR, <i>Safe and Sound</i> <a href="http://www.refworld.org/docid/5423da264.html">http://www.refworld.org/docid/5423da264.html</a>)</p>	<p><b>Valutazione dell'interesse superiore</b></p> <p><b>Interesse superiore del minore</b></p>	<p>UNCRC, <i>General Comment No. 14</i>, 2013 <a href="http://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html">http://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html</a></p> <p><b>UNHCR, <i>Safe and Sound</i></b> <a href="http://www.refworld.org/docid/5423da264.html">http://www.refworld.org/docid/5423da264.html</a></p>	Preambolo della CRC
6. <b>Famiglia</b>	<p>La famiglia è l'unità fondamentale della società e l'ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri, in particolare i fanciulli.</p> <p><b>Informazioni aggiuntive</b> Il termine "famiglia" deve essere interpretato in senso lato includendo i genitori biologici, adottivi o affidatari o, ove applicabile, i membri della famiglia allargata o della comunità in conformità con le usanze locali.</p> <p><b>Fonte:</b> UNCRC <i>Commento generale n. 1</i>, 2005 <a href="http://tb.ohchr.org/default.aspx?symbol=CRC/GC/2005/6">http://tb.ohchr.org/default.aspx?symbol=CRC/GC/2005/6</a></p>		Preambolo della CRC	Preambolo della CRC

TERMINI E SINONIMO	DEFINIZIONE		TERMINI CORRELATI (da non confondere con il termine principale)	FONTE	RIFERIMENTO GIURIDICO
<p><b>7. Familiare</b></p>	<p>La definizione di questo termine compare in diversi strumenti giuridici, ma non sempre in modo omogeneo. Per maggior chiarezza, le tabelle che seguono presentano i diversi rapporti di parentela delle persone considerate familiari in base allo strumento giuridico. Nella prima tabella sono inclusi i rapporti di parentela delle persone che dovrebbero essere considerati familiari dallo SM ai fini dello specifico strumento in cui sono disciplinati.</p>		<p><b>Parente</b></p>	<p>Art. 2, lett. g), regolamento Dublino III Art. 4 DRF Art. 2, lett. c), DCA Considerando 9 DRF</p>	<p>Art. 2, lett. c), DCA Considerando 19 e 36 Art. 2, lett. j), e art. 31, par. 5, DQ Art. 4 DRF Art. 2, lett. g), e art. 8 regolamento Dublino III Art. 14 RD</p>
	<p><b>Regolamento Dublino III</b></p>	<p><b>Direttiva sulle condizioni di accoglienza</b></p>	<p><b>Direttiva sul ricongiungimento familiare</b></p>		
<p>Soggetti appartenenti alla famiglia, purché già costituita nel paese di origine, che si trovano <b>nel territorio degli Stati membri</b>:</p>	<p>Soggetti appartenenti alla famiglia, purché già costituita nel paese di origine, che <b>si trovano nello stesso Stato membro</b> in connessione alla domanda di protezione internazionale:</p>	<p><b>il coniuge</b></p>	<p><b>il coniuge</b></p>		
<p><b>il partner non legato da vincoli di matrimonio</b> con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello SM <b>assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate</b> nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi;</p>	<p><b>il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile</b>, qualora il diritto o la prassi dello SM <b>assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate</b> nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi;</p>	<p><b>il coniuge</b></p>	<p><b>il coniuge</b></p>		
<p><b>il partner non legato da vincoli di matrimonio</b> con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello SM <b>assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate</b> nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi;</p>	<p><b>il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile</b>, qualora il diritto o la prassi dello SM <b>assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate</b> nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi;</p>	<p><b>il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile</b>, qualora il diritto o la prassi dello SM <b>assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate</b> nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi;</p>	<p><b>il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile</b>, qualora il diritto o la prassi dello SM <b>assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate</b> nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi;</p>		
<p><b>il partner non legato da vincoli di matrimonio</b> con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello SM <b>assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate</b> nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi;</p>	<p><b>il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile</b>, qualora il diritto o la prassi dello SM <b>assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate</b> nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi;</p>	<p><b>il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile</b>, qualora il diritto o la prassi dello SM <b>assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate</b> nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi;</p>	<p><b>il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile</b>, qualora il diritto o la prassi dello SM <b>assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate</b> nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi;</p>		
<p><b>il partner non legato da vincoli di matrimonio</b> con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello SM <b>assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate</b> nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi;</p>	<p><b>il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile</b>, qualora il diritto o la prassi dello SM <b>assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate</b> nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi;</p>	<p><b>il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile</b>, qualora il diritto o la prassi dello SM <b>assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate</b> nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi;</p>	<p><b>il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile</b>, qualora il diritto o la prassi dello SM <b>assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate</b> nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi;</p>		
<p><b>il partner non legato da vincoli di matrimonio</b> con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello SM <b>assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate</b> nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi;</p>	<p><b>il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile</b>, qualora il diritto o la prassi dello SM <b>assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate</b> nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi;</p>	<p><b>il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile</b>, qualora il diritto o la prassi dello SM <b>assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate</b> nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi;</p>	<p><b>il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile</b>, qualora il diritto o la prassi dello SM <b>assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate</b> nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi;</p>		
<p><b>il partner non legato da vincoli di matrimonio</b> con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello SM <b>assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate</b> nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi;</p>	<p><b>il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile</b>, qualora il diritto o la prassi dello SM <b>assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate</b> nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi;</p>	<p><b>il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile</b>, qualora il diritto o la prassi dello SM <b>assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate</b> nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi;</p>	<p><b>il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile</b>, qualora il diritto o la prassi dello SM <b>assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate</b> nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi;</p>		
<p><b>il partner non legato da vincoli di matrimonio</b> con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello SM <b>assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate</b> nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi;</p>	<p><b>il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile</b>, qualora il diritto o la prassi dello SM <b>assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate</b> nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi;</p>	<p><b>il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile</b>, qualora il diritto o la prassi dello SM <b>assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate</b> nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi;</p>	<p><b>il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile</b>, qualora il diritto o la prassi dello SM <b>assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate</b> nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi;</p>		
<p><b>il partner non legato da vincoli di matrimonio</b> con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello SM <b>assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate</b> nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi;</p>	<p><b>il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile</b>, qualora il diritto o la prassi dello SM <b>assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate</b> nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi;</p>	<p><b>il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile</b>, qualora il diritto o la prassi dello SM <b>assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate</b> nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi;</p>	<p><b>il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile</b>, qualora il diritto o la prassi dello SM <b>assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate</b> nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi;</p>		

TERMINE E SINONIMO	DEFINIZIONE	TERMINI CORRELATI (da non confondere con il termine principale)	FONTE	RIFERIMENTO GIURIDICO
<b>7. Familiare</b>	<p>La seconda tabella presenta ulteriori rapporti di parentela di persone che a discrezione dello SM possono essere considerate familiari, in base alla direttiva sul ricongiungimento familiare.</p>	<p><b>Parente</b></p>	<p>Art. 2, lett. g), regolamento Dublino III Art. 4 DRF Art. 2, lett. c), DCA Considerando 9 DRF</p>	<p>Art. 2, lett. c), DCA Considerando 19 e 36 Art. 2, lett. j), e art. 31, par. 5, DQ Art. 4 DRF Art. 2, lett. g), e art. 8 regolamento Dublino III Art. 14 RD</p>
<p><b>Direttiva sul ricongiungimento familiare (a discrezione dello SM)</b></p>				
<p>I <b>figli minori</b> del soggiornante e del coniuge, compresi i figli adottati se il soggiornante o il coniuge è <b>titolare dell'affidamento</b> e responsabile del loro <b>mantenimento</b></p>				
<p>Altri familiari qualora essi siano a carico del rifugiato (art. 10, par. 2)</p>				
<p>Il suo tutore legale o qualsiasi altro familiare, quando il rifugiato minore non accompagnato non abbia ascendenti diretti o sia impossibile rintracciarli</p>				
<p>I figli adulti non coniugati del soggiornante o del suo coniuge qualora <b>obiettivamente non possano sovvenire</b> alle proprie necessità in ragione del loro <b>stato di salute</b></p>				
<p>Il <b>partner non coniugato</b> che abbia una <b>relazione stabile duratura debitamente comprovata con il soggiornante</b>, o il cittadino di un paese terzo legato al soggiornante da una <b>relazione formalmente registrata</b></p>				
<p>I <b>figli minori non coniugati</b>, anche <b>adottati</b>, come pure i <b>figli adulti non coniugati</b>, qualora <b>obiettivamente non possano sovvenire</b> alle proprie necessità in ragione del loro <b>stato di salute</b>, del partner non coniugato che abbia una <b>relazione stabile duratura debitamente comprovata o legato da una relazione formalmente registrata</b>.</p>				
<p><b>Informazioni aggiuntive</b></p>				
<p>Conformemente al considerando 19 della DQ, lo SM può applicare una definizione più ampia di “familiari” tenendo conto delle situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione da prestare all’interesse superiore del minore.</p>				
<p>La Commissione incoraggia gli SM a considerare anche le persone che non hanno legami biologici ma di cui ci si prende cura nell’unità familiare, ad esempio i figli affidatari, anche se lo SM mantiene piena discrezionalità a questo riguardo. Il concetto di dipendenza è il fattore determinante.</p>				
<p>(Fonte: comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente gli orientamenti per l’applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento <a href="http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2d6d4b3c-bbbc-11e3-86f9-01aa75ed71a1.000701/DOC_1&amp;format=PDF">http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2d6d4b3c-bbbc-11e3-86f9-01aa75ed71a1.000701/DOC_1&amp;format=PDF</a>)</p>				

TERMINE E SINONIMO	DEFINIZIONE	TERMINI CORRELATI (da non confondere con il termine principale)	FONTE	RIFERIMENTO GIURIDICO
<p><b>8. Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (di minori)</b> <b>Traffico (di minori)</b></p>	<p>Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (o traffico) di minori indica il procurare l'ingresso illegale di una persona in uno Stato parte di cui il minore non è cittadino o residente permanente al fine di ricavarne direttamente o indirettamente un vantaggio finanziario o materiale.</p> <p><b>Informazioni aggiuntive</b></p> <p>Sebbene il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di minori abbia delle analogie con la tratta di minori, le due fattispecie criminose non devono essere confuse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di minori è l'attività criminosa che consiste nel favorire l'ingresso irregolare in un paese (spesso a pagamento); la tratta è invece finalizzata allo sfruttamento di un minore ed è considerata un reato contro la persona.</li> <li>• In genere la tratta viene effettuata con l'uso della forza e/o con l'inganno; nel caso del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, accade il contrario.</li> <li>• La tratta implica l'intenzione di sfruttare i minori dopo il loro arrivo in uno Stato, mentre il ruolo del trafficante (ossia di chi effettua il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) normalmente si esaurisce non appena il minore raggiunge il paese di destinazione.</li> <li>• La tratta può avvenire sia all'interno che attraverso i confini nazionali, mentre il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina presuppone l'attraversamento di una frontiera.</li> <li>• L'ingresso di un minore in uno Stato può essere regolare o irregolare nel caso della tratta, mentre nel caso del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in genere è irregolare.</li> </ul> <p>La tratta di minori non è un reato solo transfrontaliero: dato che lo scopo dell'attività criminale è lo sfruttamento di minori, la tratta può avvenire anche entro i confini nazionali.</p> <p>(Fonte: Frontex, <i>VEGA Handbook: Children at airports</i>, 2015)</p>	<p><b>Tratta di minori</b></p> <p><b>Sfruttamento di minori</b></p> <p><b>Consenso</b></p>	<p>Frontex, <i>VEGA Handbook: Children at airports</i>, 2015, <a href="http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA_Children_Handbook.pdf">http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA_Children_Handbook.pdf</a></p>	

TERMINE E SINONIMO	DEFINIZIONE	TERMINI CORRELATI (da non confondere con il termine principale)	FONTE	RIFERIMENTO GIURIDICO
<p><b>9. Interesse superiore del minore (BIC)</b> <b>Interesse preminente del minore (BIC)</b></p>	<p><b>L'interesse superiore del minore</b> a) è un concetto che si compone di tre elementi: è infatti un diritto sostanziale, un principio giuridico fondamentale e interpretativo e una regola procedurale volta a garantire il pieno ed effettivo godimento di tutti i diritti riconosciuti nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e lo sviluppo olistico del minore; b) benessere del minore: in senso lato, include le necessità materiali, fisiche, educative ed emozionali nonché il diritto all'affetto e alla sicurezza.</p> <p><b>Informazioni aggiuntive</b> In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente. Gli SM assicurano un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore. Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori: a) la possibilità di ricongiungimento familiare; b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai trascorsi del minore; c) le considerazioni in ordine all'incolumità e alla sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani; d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.</p> <p>Il Comitato sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite si aspetta che gli Stati interpretino "sviluppo" come un concetto olistico che abbraccia lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale, psicologico e sociale del minore ed è stabilito caso per caso: dovrebbe essere adeguato e definito individualmente in base alla situazione specifica del minore o dei minori in questione, tenendo conto del loro contesto personale, della loro situazione e delle loro necessità.</p> <p>L'UNHCR rammenta che nella Convenzione non vi è alcuna gerarchia di diritti; tutti i diritti ivi previsti sono "nell'interesse preminente del fanciullo" e nessun diritto può essere compromesso da un'interpretazione negativa dell'interesse preminente del minore.</p> <p><b>(Fonte: articolo 3, par. 1, CRC)</b> UNCRC, <i>General Comment No. 14</i>, 2013 <a href="http://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html">http://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html</a></p>	<p>a) <b>Valutazione dell'interesse superiore</b> <b>Determinazione dell'interesse superiore</b></p>	<p>UNCRC, <i>General Comment No. 14</i>, 2013 <a href="http://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html">http://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html</a></p> <p>UNHCR, <i>Guidelines on Determining the Best Interests of the Child</i> <a href="http://www.unhcr.org/4566b16b2.pdf">http://www.unhcr.org/4566b16b2.pdf</a></p>	<p>Art. 3, par. 1, CRC Considerando 9 e 22 Art. 2, lett. j), e art. 23, par. 2, DCA Considerando 33 e art. 25, par. 6, DPA Considerando 18, 19 e 38; art. 20, par. 5; art. 31 DQ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 24</p>
<p><b>10. Minore</b></p>	<p>Al fini dell'<i>acquis</i> dell'UE in materia di asilo, per "minore" si intende un cittadino di un paese terzo o un apolide di età inferiore ai 18 anni.</p>	<p><b>Minore non accompagnato</b> <b>Minore separato</b></p>	<p>Art. 2, lett. d), DCA Art. 2, lett. l), DPA Art. 2, lett. k), DQ Art. 2, lett. i), regolamento Dublino III Art. 2, lett. f), DRF</p>	

TERMINI E SINONIMI	DEFINIZIONE	TERMINI CORRELATI (da non confondere con il termine principale)	FONTE	RIFERIMENTO GIURIDICO
<p><b>11. Minore non accompagnato (MNA)</b></p>	<p>Il minore che entri nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a una tale persona/adulto; il termine si applica anche al minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri.</p>	<p><b>Minori separati</b></p>	<p>Art. 2, lett. e), DCA            Art. 2, lett. m), DPA            Art. 2, lett. l), DQ            Art. 2, lett. j), regolamento Dublino III            Art. 2, lett. f), DRF            UNCRC, <i>Commento generale n. , 2005</i>            Cfr. anche UNHCR, <i>Safe and Sound</i>, pag. 22 <a href="http://www.refworld.org/docid/5423da264.html">http://www.refworld.org/docid/5423da264.html</a></p>	<p>Art. 2, lett. e), DCA            Art. 2, lett. m), DPA            Art. 2, lett. l), DQ            Art. 2, lett. j), regolamento Dublino III            Art. 2, lett. f), DRF</p>
<p><b>12. Minore(i) separato(i)</b></p>	<p>Minore che è stato separato da uno o entrambi i genitori o da coloro che in precedenza, per legge o consuetudine, si sono presi cura del minore, ma non necessariamente da altri parenti. Tra i “minori separati” possono quindi rientrare anche minori accompagnati da altri familiari adulti.</p>	<p><b>Minori non accompagnati</b></p>	<p>UNCRC, <i>Commento generale n. , 2005</i>            Cfr. anche UNHCR, <i>Safe and Sound</i>, pag. 22</p>	
<p><b>13. Parente</b></p>	<p>Ai fini del regolamento Dublino, per “parenti” si intendono la zia o lo zio, il nonno o la nonna adulti del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale.</p>	<p><b>Familiare</b></p>	<p>Art. 2, lett. h), regolamento Dublino III</p>	<p>Art. 2, lett. h), regolamento Dublino III</p>
<p><b>14. Rappresentante</b></p>	<p>La persona o l’organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure di protezione internazionale, allo scopo di garantire l’interesse superiore del minore ed esercitare la <b>capacità di agire per suo conto</b>, ove necessario.</p> <p><b>Informazioni aggiuntive:</b> il rappresentante o rappresentante legale si distingue dall’avvocato competente o altro professionista del diritto che fornisce l’assistenza legale, si esprime a nome del minore e lo <b>rappresenta legalmente</b> nelle dichiarazioni scritte e di persona dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie nei procedimenti penali, di asilo o di altra natura, secondo quanto previsto dall’ordinamento nazionale.            (Fonte: FRA, <i>Tutela dei minori privati delle cure genitoriali</i> <a href="http://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care-handbook-reinforce-guardianship">http://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care-handbook-reinforce-guardianship</a>)</p>	<p><b>Tutore</b>  <b>Avvocato</b></p>	<p>FRA, <i>Tutela dei minori privati delle cure genitoriali</i>. Pubblicazione <a href="http://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care-handbook-reinforce-guardianship">http://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care-handbook-reinforce-guardianship</a>            Art. 12 CRC</p>	<p>Art. 2, lett. j), DCA            Art. 2, lett. n), DPA            Art. 31, par. 2, DQ            Art. 2, lett. k), regolamento Dublino III</p>



TERMINE E SINONIMO	DEFINIZIONE	TERMINI CORRELATI (da non confondere con il termine principale)	FONTE	RIFERIMENTO GIURIDICO
<p><b>15. Ricerca della famiglia</b></p> <p>La ricerca della famiglia è la ricerca dei familiari (compresi i parenti o le persone che erano responsabili delle cure dei minori non accompagnati) al fine di ripristinare i legami familiari e ricongiungere la famiglia quando ciò sia nell'interesse superiore del minore.</p> <p><b>Informazioni aggiuntive</b></p> <p>Ai fini del regolamento Dublino III (articolo 6, paragrafo 4), lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato una domanda di protezione internazionale adotta il prima possibile opportune disposizioni per identificare i familiari, i fratelli o i parenti del minore non accompagnato nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando l'interesse superiore del minore.</p> <p>A tal fine, detto Stato membro può chiedere l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni pertinenti e può agevolare l'accesso del minore agli uffici che svolgono attività identificative presso dette organizzazioni.</p> <p>Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>la possibilità di ricongiungimento familiare;</li> <li>il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai trascorsi del minore;</li> <li>le considerazioni in ordine all'incolumità e alla sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani;</li> <li>l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.</li> </ol> <p>(Fonte: art. 23 DCA, rifusione)</p>	<p>Basato su Unicef. Secondo la relazione della relazione della Commissione relativa alla riunione del gruppo di esperti sui minori non accompagnati nel processo di migrazione, svoltasi a Bruxelles il 26 marzo 2012.</p>	<p><b>Ricongiungimento familiare</b></p> <p><b>Ripristino dei legami familiari</b></p> <p><b>Processo di ricerca</b></p>	<p>UNCRC, <i>Commento generale n.</i></p>	
<p><b>16. Ricongiungimento familiare</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ai fini della direttiva sul ricongiungimento familiare, si intende per "ricongiungimento familiare" l'ingresso e il soggiorno in uno Stato membro dei familiari di un cittadino di un paese terzo che soggiorna legalmente in tale Stato membro, al fine di conservare l'unità familiare, indipendentemente dal fatto che il legame familiare sia anteriore.</li> <li>Ad altri fini, il ricongiungimento familiare è il processo con cui si ricongiungono il minore e la famiglia o la persona che in precedenza si prendeva cura del minore al fine di assicurare o tornare ad assicurare l'accudimento a lungo termine, quando ciò sia nell'interesse superiore del minore.</li> </ol> <p><b>Informazioni aggiuntive</b></p> <p>L'articolo 22 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sancisce il diritto a "ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia". Inoltre, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva sul ricongiungimento familiare, ai fini del ricongiungimento familiare gli Stati membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>autorizzano l'ingresso e il soggiorno degli ascendenti diretti di primo grado, senza applicare le condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 2;</li> <li>possono autorizzare l'ingresso e il soggiorno del suo tutore legale o di altro familiare, quando il minore rifugiato non abbia ascendenti diretti o sia impossibile rintracciarli.</li> </ul> <p>Ulteriori indicazioni al riguardo sono contenute nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente gli orientamenti per l'applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento</p> <p><a href="http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2d6d4b3c-bbbc-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0007.01/DOC_1&amp;format=PDF">http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2d6d4b3c-bbbc-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0007.01/DOC_1&amp;format=PDF</a></p>	<p>Art. 2, lett. d), DRF</p> <p>CICR, <i>Interagency guiding principles on Unaccompanied and Separated Children</i>, 2004</p> <p><a href="http://www.unicef.org/violencestudy/pdf/IAG_UASCs.pdf">http://www.unicef.org/violencestudy/pdf/IAG_UASCs.pdf</a></p> <p>pag. 37</p> <p>Art. 10 DRF e art. 22 CRC</p>	<p><b>Ricerca della famiglia</b></p> <p><b>Ripristino dei legami familiari</b></p> <p><b>Processo di ricerca</b></p>	<p>Art. 2, lett. d), e art. 10 DRF</p> <p>Disposizioni della CRC</p>	



TERMINE E SINONIMO	DEFINIZIONE	TERMINI CORRELATI (da non confondere con il termine principale)	FONTE	RIFERIMENTO GIURIDICO
<p><b>17. Ripristino dei legami familiari</b></p>	<p>Ristabilimento e mantenimento dei contatti tra familiari separati e accertamento della sorte delle persone che risultano scomparse quando ciò risponda all'interesse superiore del minore.</p> <p><b>Informazioni aggiuntive:</b> secondo il Comitato internazionale della Croce Rossa, va effettuato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel rispetto dei desideri del minore tenendo conto di fattori legati alla sua incolumità e sicurezza;</li> <li>- nel rispetto dei desideri della persona ricercata;</li> <li>- nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati.</li> </ul>	<p><b>Ricerca della famiglia</b></p> <p><b>Ricongiungimento familiare</b></p> <p><b>Verifica dei vincoli familiari</b></p>	<p>Commissione UE, <i>Comparative Study on Practices in the Field of Return of Minors</i> <a href="http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/studies/Return_of_children-final.pdf">http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/studies/Return_of_children-final.pdf</a></p> <p>CICR, <i>Interagency guiding principles on Unaccompanied and Separated Children</i>, 2004 <a href="http://www.unicef.org/violencestudy/pdf/IAG_UASCs.pdf">http://www.unicef.org/violencestudy/pdf/IAG_UASCs.pdf</a></p>	<p>Art. 22 CRC</p>
<p><b>18. Sfruttamento di minori</b></p>	<p>Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento o la prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o lo sfruttamento di attività criminali o il prelievo di organi. Queste condotte, qualora coinvolgano un <b>minore</b>, sono punite come reato di <b>tratta di esseri umani</b> anche in assenza dei mezzi seguenti:</p> <div data-bbox="882 1093 1190 1899" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la minaccia dell'uso o</li> <li>• l'uso della forza o</li> <li>• della coercizione,</li> <li>• del rapimento,</li> <li>• della frode,</li> <li>• dell'inganno,</li> <li>• dell'abuso di potere o</li> <li>• l'abuso della posizione di vulnerabilità</li> <li>• di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona</li> </ul> </div> <p style="text-align: center;">a fini di sfruttamento</p>	<p><b>Tratta di minori</b></p> <p><b>Traffico di minori</b></p> <p><b>Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di minori</b></p> <p><b>Consenso</b></p>	<p>Art. 2 DAT</p>	<p>Disposizioni della CRC</p>

TERMINE E SINONIMO	DEFINIZIONE	TERMINI CORRELATI (da non confondere con il termine principale)	FONTE	RIFERIMENTO GIURIDICO
<b>19. Soluzioni durature</b>	<p>Una soluzione duratura nel contesto dei minori non accompagnati o separati è una soluzione sostenibile e a lungo termine che assicura che il minore non accompagnato o separato possa svilupparsi fino all'età adulta, in un ambiente che risponda alle sue necessità e rispetti i suoi diritti quali definiti nella CRC e non esponga il minore al rischio di persecuzione o danni gravi.</p> <p><b>Informazioni aggiuntive:</b> avendo conseguenze fondamentali a lungo termine per il minore non accompagnato o separato, la soluzione duratura è soggetta a una valutazione dell'interesse superiore. Una soluzione duratura permette al minore, al termine del processo, di acquisire, o riacquisire, la piena protezione di uno Stato.</p> <p>Il piano d'azione dell'UE sui minori non accompagnati (2010-2014) ha stabilito che le soluzioni durature per minori non accompagnati consistono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nel rimpatrio o nel reinserimento nel paese d'origine;</li> <li>– nel riconoscimento dello status di protezione internazionale o di altro status giuridico che consenta al minore di integrarsi nello Stato membro di residenza; o</li> <li>– nel reinsediamento.</li> </ul> <p>La decisione sul futuro di ciascun minore non accompagnato va presa dalle autorità competenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– quanto più rapidamente (preferibilmente entro sei mesi),</li> <li>– tenendo conto dell'obbligo di rintracciare la famiglia,</li> <li>– di esplorare altre possibilità di reinserimento nella società di origine e di valutare la soluzione migliore nell'interesse superiore del minore.</li> </ul> <p>Possono essere soluzioni durature per i minori non accompagnati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il rientro nel paese d'origine</li> <li>– l'integrazione locale</li> <li>– il reinsediamento in un paese terzo</li> </ul>	<p>UNHCR, <i>Master glossary of terms</i>  <a href="http://www.unhcr.org/cgi-bin/text/rwmain/pendocpdf.pdf?docid=42ce7d444">http://www.unhcr.org/cgi-bin/text/rwmain/pendocpdf.pdf?docid=42ce7d444</a></p> <p>UNHCR, <i>Safe and Sound</i>, 2014  <a href="http://www.refworld.org/docid/5423da264.html">http://www.refworld.org/docid/5423da264.html</a></p>	<p>UNHCR, <i>Master glossary of terms</i>  <a href="http://www.unhcr.org/cgi-bin/text/rwmain/pendocpdf.pdf?docid=42ce7d444">http://www.unhcr.org/cgi-bin/text/rwmain/pendocpdf.pdf?docid=42ce7d444</a></p> <p>UNHCR, <i>Safe and Sound</i>, 2014  <a href="http://www.refworld.org/docid/5423da264.html">http://www.refworld.org/docid/5423da264.html</a></p>	<p>UNHCR, <i>Commento generale n. 6</i></p>
			<p>(Fonti:  - <i>Piano d'azione UE sui minori non accompagnati (2010-2014)</i>  - UNHCR, <i>Commento generale n. 6</i>, 2005 <a href="http://tb.ohchr.org/default.aspx?Symbol=CRC/GC/2005/6">http://tb.ohchr.org/default.aspx?Symbol=CRC/GC/2005/6</a>  UNHCR, <i>Safe and Sound</i>)</p>	

TERMINE E SINONIMO	DEFINIZIONE	TERMINI CORRELATI (da non confondere con il termine principale)	FONTE	RIFERIMENTO GIURIDICO
<p><b>20. Tratta di minori</b></p>	<p>La <b>tratta di minori</b> consiste nel reclutamento, trasporto, trasferimento, alloggio o accoglienza di minori, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su questi minori, a fini di sfruttamento.</p> <p>Diversamente da quanto accade per lo sfruttamento di adulti, quando le vittime dello sfruttamento sono minori la tratta è punita come reato anche in assenza dei mezzi sotto riportati:</p> <div data-bbox="438 616 694 974" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'uso della forza o della coercizione,</li> <li>• del rapimento,</li> <li>• della frode,</li> <li>• dell'inganno,</li> <li>• dell'abuso di potere o</li> <li>• l'abuso della posizione di vulnerabilità</li> <li>• di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona</li> </ul> </div> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">la minaccia dell'uso o</p>	<p><b>Sfruttamento di minori</b></p> <p><b>Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di minori, traffico di minori</b></p> <p><b>Consenso</b></p>	<p>Art. 2, par. 5, DAT</p>	
	<p><b>Informazioni aggiuntive</b></p> <p>Sebbene il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di minori abbia delle analogie con la tratta di minori, le due fattispecie criminose non devono essere confuse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di minori è l'attività criminosa che consiste nel favorire l'ingresso irregolare in un paese (spesso a pagamento); la tratta è invece finalizzata allo sfruttamento di un minore ed è considerata un reato contro la persona.</li> <li>• In genere la tratta viene effettuata con l'uso della forza e/o con l'inganno; nel caso del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, accade il contrario.</li> <li>• La tratta implica l'intenzione di sfruttare i minori dopo il loro arrivo in uno Stato, mentre il ruolo del trafficante (ossia di chi effettua il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) normalmente si esaurisce non appena il minore raggiunge il paese di destinazione.</li> <li>• La tratta può avvenire sia all'interno che attraverso i confini nazionali, mentre il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina presuppone l'attraversamento di una frontiera.</li> <li>• L'ingresso di un minore in uno Stato può essere regolare o irregolare nel caso della tratta, mentre nel caso del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in genere è irregolare.</li> </ul> <p>La tratta di minori non è un reato solo transfrontaliero: dato che lo scopo dell'attività criminale è lo sfruttamento di minori, la tratta può avvenire anche entro i confini nazionali.</p>			

(Fonte: Frontex, *VEGA Handbook: Children at airports*, 2015)

TERMINE E SINONIMO	DEFINIZIONE	TERMINI CORRELATI (da non confondere con il termine principale)	FONTE	RIFERIMENTO GIURIDICO
<p><b>21. Tutore</b></p> <p>a) Per "tutela" si intende l'attribuzione a un adulto o a un'organizzazione della responsabilità di assicurare che l'interesse superiore del minore sia pienamente rappresentato.</p> <p>b) Per "tutore" si intende una persona indipendente che protegge l'interesse superiore e il benessere generale del minore e, a tal fine, integra la capacità giuridica limitata del minore, ove necessario, alla stessa stregua dei genitori (definizione della FRA).</p> <p><b>Informazioni aggiuntive</b></p> <p>La tutela funge da garanzia procedurale essenziale per garantire il rispetto dell'interesse superiore del minore non accompagnato o separato.</p> <p>(Fonte: FRA, <i>Tutela dei minori privati delle cure genitoriali</i>  <a href="http://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care-handbook-reinforce-guardianship">http://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care-handbook-reinforce-guardianship</a>)</p>	<p>a) CICR, <i>Interagency guiding principles on Unaccompanied and Separated Children</i>, 2004  <a href="http://www.unicef.org/violencestudy/pdf/IAG_UASCs.pdf">http://www.unicef.org/violencestudy/pdf/IAG_UASCs.pdf</a></p> <p>b) UNCR, <i>Commento generale n. , 2005</i>  <b>Fonte: FRA, Tutela dei minori privati delle cure genitoriali</b>  <a href="http://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care-handbook-reinforce-guardianship">http://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care-handbook-reinforce-guardianship</a></p>	<p><b>Rappresentante</b></p> <p><b>Avvocato</b></p>	<p>a) CICR, <i>Interagency guiding principles on Unaccompanied and Separated Children</i>, 2004  <a href="http://www.unicef.org/violencestudy/pdf/IAG_UASCs.pdf">http://www.unicef.org/violencestudy/pdf/IAG_UASCs.pdf</a></p> <p>b) UNCR, <i>Commento generale n. , 2005</i>  <b>Fonte: FRA, Tutela dei minori privati delle cure genitoriali</b>  <a href="http://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care-handbook-reinforce-guardianship">http://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care-handbook-reinforce-guardianship</a></p>	<p>Acquis UE sull'asilo</p>
<p><b>22. Unità familiare</b></p> <p>L'unità familiare è un principio/diritto internazionalmente riconosciuto che riconosce e protegge la famiglia in quanto unità "gruppo" e comporta il diritto a sposarsi, a trovare una famiglia e a vivere come un tutt'uno, mantenendo una vita familiare insieme. Il diritto a una vita familiare condivisa discende anche dal divieto di interferenze arbitrarie nella famiglia e dai diritti speciali della famiglia riconosciuti ai minori dalla legge internazionale.</p> <p><b>Informazioni aggiuntive:</b> per garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell'età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato.</p> <p>(Fonte: considerando 16 regolamento Dublino III)</p>	<p>Sulla base di <i>Family Unity and Refugee Protection</i>, giugno 2003,  <a href="http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&amp;docid=470a33be08&amp;skip=0&amp;query=family%20unity&amp;querysi=family%20unity&amp;searchin=title&amp;sort=relevance">http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&amp;docid=470a33be08&amp;skip=0&amp;query=family%20unity&amp;querysi=family%20unity&amp;searchin=title&amp;sort=relevance</a></p> <p>Art. 9 e disposizioni CRC</p> <p>Considerando 16 regolamento Dublino III</p> <p>Art. 9 e 18 CRC</p>	<p>Diritto alla vita familiare CEDU,</p> <p>Art. 9 e disposizioni CRC</p> <p>Considerando 16 regolamento Dublino III</p>	<p>Diritto alla vita familiare CEDU,</p> <p>Art. 9 e disposizioni CRC</p> <p>Considerando 16 regolamento Dublino III</p>	<p>Diritto alla vita familiare CEDU,</p> <p>Art. 9 e disposizioni CRC</p> <p>Considerando 16 regolamento Dublino III</p>

TERMINE E SINONIMO	DEFINIZIONE	TERMINI CORRELATI (da non confondere con il termine principale)	FONTE	RIFERIMENTO GIURIDICO
<b>23. Valutazione del rischio</b>	<p>Ai fini della ricerca della famiglia, la valutazione del rischio è il processo di individuazione della presenza di danni o pericoli reali o potenziali che il processo di ricerca della famiglia potrebbe comportare per il minore non accompagnato e/o per la sua famiglia.</p> <p><b>Informazioni aggiuntive:</b> lo scopo principale della valutazione del rischio è garantire la sicurezza del minore.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dovrebbe tenere conto delle opinioni del minore sulla sicurezza della sua famiglia e sui livelli di rischio.</li> <li>2. Dovrebbe accertare se la famiglia è disposta e in grado di accogliere il ritorno del minore.</li> <li>3. Dovrebbe essere regolarmente aggiornata prima di decidere una soluzione duratura per un minore non accompagnato.</li> </ol> <p>Le informazioni necessarie per la valutazione del rischio (utili anche per la valutazione familiare) possono comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contesto di provenienza del minore</li> <li>• punti di forza e risorse della famiglia</li> <li>• comprensione da parte della famiglia dell'importanza dei bisogni sanitari, educativi e materiali del minore e possibilità della stessa di accedere a quanto occorre per soddisfarli</li> <li>• comprensione degli scontri in famiglia</li> <li>• storia e struttura della famiglia</li> <li>• dinamiche familiari</li> <li>• individuazione del sostegno formale e informale per il minore e la famiglia</li> <li>• individuazione di eventuali problemi in famiglia, ad esempio problemi di violenza domestica, salute mentale, tossicodipendenza o abusi sessuali</li> </ul>	<p><b>Valutazione familiare</b></p> <p><b>Valutazione dell'interesse superiore</b></p>		<p>UNHCR, <i>Commento generale n.</i></p>
	<p>(Fonte: <i>Family Violence Risk Assessment and Risk Management Framework and Practice Guides 1-3</i>)</p>			
	<p>Inoltre, il termine non va confuso con la valutazione del rischio effettuata nel quadro della determinazione dello status di protezione internazionale. Quest'ultima è la fase dell'esame di una domanda di protezione internazionale in cui si valutano il timore fondato di un richiedente e il rischio reale di danni gravi a cui il richiedente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio.</p> <p>(cf. EASO, <i>Practical Guide on evidence assessment</i>)</p>			

TERMINE E SINONIMO	DEFINIZIONE	TERMINI CORRELATI (da non confondere con il termine principale)	FONTE	RIFERIMENTO GIURIDICO
<p><b>24. Valutazione dell'interesse superiore (BIA)</b></p>	<p>a) Attività peculiare che dovrebbe essere effettuata in ogni singolo caso alla luce della situazione specifica di ciascun minore o gruppo di minori o dei minori in generale. Tale situazione è legata alle caratteristiche individuali del minore o dei minori in questione.</p> <p>b) Si effettua valutando e soppesando tutti gli elementi necessari per prendere una decisione in una situazione specifica per un minore o gruppo di minori specifico.</p> <p>c) È una procedura in continua evoluzione finalizzata a prendere decisioni su quali siano le azioni immediate nell'interesse superiore del minore, ad esempio interventi di protezione e di assistenza. È un'attività olistica ed è svolta da personale con competenze professionali in questo settore.</p> <p><b>Informazioni aggiuntive</b></p> <p>In base all'<i>acquis</i> sull'asilo dell'UE, nel valutare l'interesse superiore del minore gli SM tengono debito conto in particolare dei seguenti fattori:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>la possibilità di ricongiungimento familiare;</li> <li>il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai trascorsi del minore;</li> <li>le considerazioni in ordine all'incolumità e alla sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani;</li> <li>l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.</li> </ol> <p>In base alla pubblicazione "Safe and Sound" dell'UNHCR, i concetti di valutazione dell'interesse superiore (BIA) e determinazione dell'interesse superiore (BID) possono essere considerati parte dello stesso processo, che inizia in linea di principio non appena viene individuato un minore non accompagnato o separato e termina quando il minore ha ottenuto una soluzione duratura alla sua situazione di separazione e di sfollamento dal paese di origine o dal luogo di residenza abituale.</p> <p>(Fonte: UNHCR, <i>Safe and Sound</i> <a href="http://www.refworld.org/docid/5423da264.html">http://www.refworld.org/docid/5423da264.html</a>)</p>	<p><b>Interesse superiore del minore</b></p> <p><b>Determinazione dell'interesse superiore</b></p> <p><b>Valutazione del rischio</b></p>	<p>a) e b) UNHCR, <i>General Comment No. 14</i>, 2013 <a href="http://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html">http://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html</a></p> <p>c) UNHCR, <i>Safe and Sound</i> <a href="http://www.refworld.org/docid/5423da264.html">http://www.refworld.org/docid/5423da264.html</a></p> <p>UNHCR, <i>Commento generale n.</i>, par. 31</p>	<p>Art. 3 CRC</p> <p>Art. 3, par. 1, CRC Considerando 9 e 22</p> <p>Art. 2, lettera j) e art. 23, par. 2, DCA</p> <p>Considerando 33 e art. 25, par. 6, DPA</p> <p>Considerando 18, 19 e 38; art. 20, par. 5; art. 31 DQ</p> <p>Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 24</p>
<p><b>25. Valutazione familiare</b></p>	<p>La valutazione familiare è un processo che consiste nel valutare la situazione familiare tenendo conto di elementi quali: informazioni riguardanti il minore, i familiari e/o parenti, composizione del nucleo familiare e vita familiare, situazione del minore nel paese di origine, attese, motivi di preoccupazione nella famiglia o nella comunità quali violenze domestiche, abusi, abbandono e maltrattamento del minore, volontà di ricongiungimento e capacità di prendersi cura del minore, nonché opportunità di reinserimento sostenibile.</p> <p><b>Informazioni aggiuntive</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La valutazione familiare può fornire informazioni utili per individuare una soluzione individuale e duratura per il minore.</li> <li>È un prerequisito per ottenere il coinvolgimento di alcuni servizi di ricerca (ad es. l'OIM) nel processo. La valutazione familiare serve a valutare l'impatto del rientro e del reinserimento del bambino o adolescente nella famiglia e nel contesto socioeconomico più ampio.</li> </ul> <p>(Fonte: IOM, <i>Unaccompanied Children on the Move</i>)</p>	<p><b>Verifica dei vincoli familiari</b></p>	<p>IOM, <i>Unaccompanied Children on the Move</i> <a href="http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&amp;cPath=41_7&amp;products_id=764">http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&amp;cPath=41_7&amp;products_id=764</a></p> <p>Regolamento di esecuzione 118/2014 della Commissione che modifica il regolamento Dublino</p>	

TERMINE E SINONIMO	DEFINIZIONE	TERMINI CORRELATI (da non confondere con il termine principale)	FONTE	RIFERIMENTO GIURIDICO
<p><b>26. Verifica dei vincoli familiari</b></p>	<p>Processo di accertamento della validità dei rapporti familiari tra il minore e il presunto familiare.</p>	<p><b>Valutazione familiare</b>  <b>Ricerca della famiglia</b>  <b>Ripristino dei legami familiari</b></p>	<p>Basato su <i>Children on the move, family tracing and needs assessment: Guidelines For Better Cooperation between Professionals Dealing with Unaccompanied Foreign Children in Europe.</i></p> <p>Cfr. anche: CICR, <i>Inter-agency Guiding Principles on Unaccompanied and Separated Children</i>, 2004, pag. 37.</p>	

## Allegato 2 – Quadro normativo

Il presente allegato intende costituire un punto di riferimento per l'identificazione degli strumenti e delle disposizioni esistenti in materia di ricerca della famiglia a livello internazionale, europeo e nazionale. Si è fatto il possibile per tracciare un quadro completo delle disposizioni più rilevanti ai fini della ricerca della famiglia contenute nei documenti giuridici e politici; tuttavia, l'elenco riportato non deve essere considerato esauriente.

### 1. Normativa internazionale

Disposizione giuridica		Articolo
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989)	Famiglia	Preambolo
	Fanciullo (minore)	Articolo 1
	Non discriminazione	Articolo 2
	Interesse superiore del minore	Articolo 3, par. 1, articolo 9, par. 3
	Orientamento e consigli dei genitori e della famiglia allargata	Articolo 5
	Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo	Articolo 6
	Registrazione, nome, cittadinanza e diritto di essere allevato dai genitori	Articolo 7
	Diritto a preservare l'identità e le relazioni familiari	Articolo 8
	Diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti	Articolo 9
	Ripristino dei legami familiari	Articolo 10 e articolo 22, par. 2
	Rispetto delle opinioni del minore: diritto di essere ascoltato	Articolo 12
	Cura e sistemazione	Articolo 20
	Adozione	Articolo 21
	Minore rifugiato	Articolo 22
Ricerca della famiglia	Articolo 22, par. 3	
Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati del 1951 e protocollo relativo allo status dei rifugiati del 1967	Rifugiati	Lettera B (2) dell'atto n. 545 e raccomandazione B dell'atto finale della Conferenza dei plenipotenziari delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati e degli apolidi
	Minori non accompagnati Principio dell'unità familiare	
Convenzione europea dei diritti dell'uomo	Diritto al rispetto della vita privata e familiare	Articolo 8



## 2. Acquis dell'UE

Disposizione giuridica		Articolo
Trattato sull'Unione europea	Diritti del minore	Articolo 3, par. 5
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea	Sistema europeo comune di asilo	Articolo 78
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea	Diritto di asilo	Articolo 18
	Diritti del minore	Articolo 24
Codice frontiere Schengen (regolamento n. 562/2006)	Misure procedurali specifiche per i minori adatte alla loro età	Articolo 19
	Non discriminazione	Articolo 6, par. 2
Direttiva sulle condizioni di accoglienza (direttiva 2013/33/UE) (rifusione)	Minore	Articolo 2, lett. d)
	Minore non accompagnato	Articolo 2, lett. e)
	Familiari	Articolo 2, lett. c)
	Rappresentante	Articolo 2, lett. j)
	Interesse superiore del minore e unità familiare	Considerando 9
	Interesse superiore del minore	Considerando 22; articolo 2, lett. j); articolo 11, par. 2; articolo 23; articolo 24
	Persone vulnerabili	Articolo 21; articolo 22
	Registrazione e documentazione	Articolo 6
	Ricerca della famiglia	Articolo 24, par. 3
Direttiva sulle procedure di asilo (direttiva 2013/32/UE) (rifusione)	Minore	Articolo 2, lett. l)
	Minore non accompagnato	Articolo 2, lett. m)
	Rappresentante	Articolo 2, lett. n) e articolo 25
	Interesse superiore del minore	Considerando 33; articolo 2, lett. n); articolo 25, par. 1, lett. a); articolo 25, par. 6
	Diritto all'informazione	Articolo 25, par. 4
	Accertamento dell'età	Articolo 25, par. 5
Direttiva sulle qualifiche (direttiva 2011/95/UE) (rifusione)	Minore	Articolo 2, lett. k)
	Familiari	Articolo 2, lett. j)
	Minore non accompagnato	Articolo 2, lett. l)
	Interesse superiore del minore e unità familiare	Considerando 18
	Interesse superiore del minore	Considerando 19, 27, 38; articolo 20, par. 5; articolo 31, paragrafi 4 e 5
	Diritto di essere ascoltato / diritto alla partecipazione, diritto all'informazione	Articolo 22
	Mantenimento dell'unità del nucleo familiare	Articolo 23
	Ricerca della famiglia	Articolo 31, par. 5

Disposizione giuridica		Articolo
<b>Regolamento Dublino (regolamento (UE) n. 04/2013) (rifusione)</b>	Minore	Articolo 2, lett. i)
	Minore non accompagnato	Articolo 2, lett. j)
	Familiari	Articolo 2, lett. g)
	Parente	Articolo 2, lett. h)
	Rappresentante	Articolo 2, lett. k)
	Interesse superiore del minore e unità familiare	Considerando 16
	Interesse superiore del minore	Considerando 13, 24, 35; articolo 2, lett. k); articolo 6; articolo 8; articolo 20, par. 3
	Diritto all'informazione	Considerando 4 e allegato XI del regolamento di esecuzione 118/2004
	Individuazione dei familiari e parenti	Considerando 35
	Ricerca della famiglia, identificazione dei familiari e parenti	Articolo 6, par. 4; articolo 8 Articolo 1, par. 7; allegato II, elenco A, parte I; elenco B, parte I, del regolamento di esecuzione 118/2004 Giurisprudenza pertinente Causa ECLI:EU:C:2013:367 C-648/11 – MA e altri – Interesse superiore del minore <a href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:62011CJ0648">http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:62011CJ0648</a>
Scambio di informazioni sul minore	Allegato VII del regolamento di esecuzione 118/2004	
<b>Regolamento Eurodac (regolamento n. 03/2013) (rifusione)</b>	Interesse superiore del minore	Considerando 35
<b>Direttiva anti-tratta (direttiva 2011/36/UE)</b>	Identificazione del minore vittima di tratta e misure di protezione	Considerando 23
	Minore	Articolo 2, par. 6
	Vulnerabilità	Articolo 2, par. 2
	Interesse superiore del minore	Considerando 8, 22, 23; articolo 13; articolo 16, par. 2
	Garanzie procedurali nelle indagini penali	Articolo 15
	Protezione dei minori non accompagnati vittime della tratta di esseri umani	Articolo 16
<b>Direttiva sui titoli di soggiorno per le vittime della tratta di esseri umani (direttiva 2004/81/CE)</b>	Minore non accompagnato	Articolo 2, lett. f)
	Interesse superiore del minore	Articolo 10, lett. a)
	Identificazione come minore non accompagnato	Articolo 10, lett. c)
	Ricerca della famiglia	Articolo 10, lett. c)
<b>Direttiva sul ricongiungimento familiare (direttiva 2003/86/CE)</b>	Minore non accompagnato	Articolo 2, lett. f)
	Ricongiungimento familiare	Articolo 2, lett. d)
	Familiari	Articolo 4
	Interesse superiore del minore	Articolo 5, par. 5
	Ripristino dei legami familiari	Articoli 4 e 10
	Persone vulnerabili / vulnerabilità	Articolo 3, par. 9

### 3. Legislazione nazionale

UE+	Disposizioni giuridiche
AT	<p>La <b>legge austriaca sull'asilo del 2005</b> non contiene disposizioni sulla ricerca della famiglia. Poiché la direttiva sulle qualifiche 2011/95/UE di rifusione ("DQ") stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di effettuare una procedura di ricerca della famiglia, disposizioni specifiche sulla ricerca entreranno in vigore entro il termine stabilito per il recepimento della DQ. I nuovi atti giuridici, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2014, conterranno disposizioni concernenti la ricerca della famiglia.</p> <p>Non sono state pronunciate sentenze specifiche relative a questioni legate alla ricerca della famiglia. Il Tribunale per l'asilo (secondo grado) e la Corte costituzionale austriaca applicano tuttavia l'articolo 8 della CEDU al fine di mantenere l'unità familiare e assicurare il ricongiungimento familiare conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.</p>
BE	<p><b>Servizio di tutela - Legge di programma del 24/12/2002 (articolo 479), articolo 11, §1:</b> il tutore prende tutte le misure utili per rintracciare i familiari del minore non accompagnato.</p> <p><b>Regio decreto, articolo 110:</b> la domanda di permesso di soggiorno è presentata dal tutore e include quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i passi compiuti dal tutore presso i familiari e i conoscenti nel paese di origine o nel paese ospitante e i risultati ottenuti;</li> <li>- relazione al Re: subito dopo la domanda di permesso di soggiorno, il tutore è tenuto a chiarire tutti i passi compiuti nella ricerca dei familiari nel paese di origine o nel paese ospitante e i risultati ottenuti;</li> <li>- è di importanza vitale che il ministro o il suo rappresentante sia a conoscenza della situazione familiare del minore non accompagnato al fine di proteggere l'unità familiare ai sensi degli articoli 9 e 10 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 e nell'interesse superiore del minore.</li> </ul> <p><b>Protocollo di cooperazione tra le missioni diplomatiche e l'ufficio Immigrazione</b> nella ricerca di una soluzione duratura per il minore non accompagnato (luglio 2009) durante la ricerca dei familiari.</p>
BG	<p><b>Legge sull'asilo e sui rifugiati - in vigore dal 1° dicembre 2002, prom., Gazzetta di Stato n. 4 del 31 maggio 2002, modif., GS n. 1 dell'8 aprile 2005, modif., GS n. 0 dell'11 aprile 2006, modif., GS n. 2 del 29 giugno 2007, modif., GS n. 2 del 16 ottobre 2009, modif., GS n. 9 del 20 maggio 2011.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Articolo 34, paragrafo 1 (modificato, GS n. 1 del 2005, modificato, e GS n. 2 del 2007): qualsiasi straniero cui sia stato concesso lo status di rifugiato o lo status umanitario ha diritto a chiedere il ricongiungimento familiare nel territorio della Repubblica di Bulgaria.</li> <li>- Articolo 34, paragrafo 2 (modificato, GS n. 1 del 2005, modificato, e GS n. 2 del 2007): i permessi per il ricongiungimento familiare sono rilasciati dal presidente dell'Agenzia di Stato per i rifugiati.</li> <li>- Articolo 34, paragrafo 4 (nuovo, GS n. 2 del 2007): il presidente dell'Agenzia di Stato per i rifugiati concede allo straniero non accompagnato minorenne o di età inferiore all'età prevista per legge cui sia stato concesso lo status il permesso di ricongiungimento con il genitore/i genitori o con un altro familiare adulto o con la persona che ne è responsabile per legge o per consuetudine, se il genitore/i genitori sono deceduti o irreperibili.</li> <li>- Articolo 34, paragrafo 9 (nuovo, GS n. 2 del 2007): se il luogo in cui si trovano i familiari non è noto, l'Agenzia di Stato per i rifugiati, in cooperazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Croce Rossa bulgara e altre organizzazioni, effettua attività di ricerca per rintracciare la famiglia.</li> </ul>
CY	<p><b>Legge per il contrasto della tratta e dello sfruttamento di esseri umani e per la protezione delle vittime (L.87(I)/2007)</b>, articolo 39, paragrafo 1</p> <p><b>Legge sui rifugiati (modifica) del 2007 (L.112(I)/2007)</b>, articolo 25A, paragrafo 3</p> <p><b>Legge sui rifugiati (modifica) (n. ) del 2004 (L.241(I)/2004)</b>, articolo 200, paragrafo 4</p>

UE+	Disposizioni giuridiche
DK	<p><b>Legge n. 0 del 29 gennaio 2003, sezione 56a (8) della legge danese sugli stranieri</b>  La legge ha codificato la prassi corrente relativa ai minori non accompagnati richiedenti asilo. La prassi per la ricerca dei genitori dei minori non accompagnati è stata recepita dalla legge danese sugli stranieri nella sezione 56a (8). In base alle disposizioni allora in vigore, il servizio Immigrazione danese (DIS) avviava la ricerca dei genitori con il consenso del minore non accompagnato. Se il minore non accompagnato non prestava il consenso, la ricerca poteva essere avviata con il consenso del rappresentante personale.</p> <p><b>Legge n. 04 del 6 giugno 2007, sezione 56a (8) della legge danese sugli stranieri</b>  Con questa legge, che ha ampliato l'obbligo del DIS relativamente alla ricerca, la ricerca dei genitori del minore non accompagnato non dipendeva più dal consenso del minore/rappresentante, ma andava sempre essere eseguita, salvo il caso in cui vi fossero motivi specifici per non effettuarla. Inoltre, la legge prevedeva che la ricerca fosse eseguita per tutti i minori non accompagnati: sia i richiedenti asilo, sia i minori non accompagnati presenti illegalmente in Danimarca.</p> <p><b>Legge n. 543 del 21 dicembre 2010, sezione 56a (9) e (10) della legge danese sugli stranieri</b>  La legge ha dato esecuzione alle disposizioni esistenti (sezione 56a (9) e (10)) della legge danese sugli stranieri. La ricerca obbligatoria ora non si applica solamente ai genitori, ma può includere anche altri familiari stretti. Le disposizioni si applicano ai minori non accompagnati in generale, indipendentemente dal fatto che cerchino asilo.</p> <p>Ai sensi della sezione 56a (9), il DIS ha l'obbligo di cercare la famiglia del minore accompagnato soltanto se il minore accompagnato presta il suo consenso. L'obbligo di ricerca della famiglia non si applica ai minori non accompagnati che possono soggiornare in un centro di accoglienza e di assistenza nel loro paese di origine. I minori non accompagnati di paesi UE/SEE di norma sono esentati da questa disposizione. Tuttavia, se il minore in questione è stato esposto alla tratta (o se sussistono circostanze particolari), la ricerca deve essere sempre eseguita salvo per motivi specifici (cfr. sezione 56a (10)). L'obbligo di avviare la ricerca è finalizzato a far sì che, conformemente all'interesse superiore del minore, la ricerca venga avviata se il minore e i suoi genitori sono stati separati e hanno perso i contatti ad esempio a causa della guerra o di conflitti nel paese di origine, nella speranza che possano ricongiungersi.</p> <p><b>Il 15 febbraio 2013 la Corte suprema danese</b> ha deliberato su un caso presentato da un minore non accompagnato la cui domanda di permesso di soggiorno a norma della sezione 9c (3)(ii) della legge danese sugli stranieri era stata respinta. (In virtù della suddetta disposizione, il permesso di soggiorno può essere rilasciato a un minore non accompagnato che non soddisfa i criteri per la concessione dell'asilo, ma che non potendo contare sulla famiglia o su una rete sociale nel paese di origine sarebbe esposto a una situazione di emergenza una volta rimpatriato).</p> <p>Il minore non accompagnato aveva sostenuto tra l'altro che le autorità per l'immigrazione erano tenute ad attendere l'esito della ricerca della famiglia prima di prendere una decisione in merito alla domanda di permesso di soggiorno ai sensi della sezione 9c (3)(ii) della legge sugli stranieri; aveva inoltre sostenuto che qualora non venga rispettato l'obbligo di ricerca dovrebbe essere rilasciato il permesso di soggiorno. La Corte suprema danese ha stabilito che lo scopo dell'obbligo di avviare la ricerca della famiglia è dare al minore la certezza della situazione dei genitori/della famiglia e cercare di ricongiungerlo ai genitori/ alla famiglia. Pertanto, può essere presa una decisione sul permesso di soggiorno ai sensi della sezione 9c (3)(ii) della legge sugli stranieri indipendentemente dal fatto che la ricerca sia stata avviata e senza attenderne i risultati.</p>
EE	<p><b>Legge sul diritto di famiglia, legge sugli stranieri</b>  <b>Legge sulla concessione della protezione internazionale agli stranieri</b>  <b>Legge sull'obbligo di lasciare il paese e sul divieto di ingresso</b>  <b>Legge sui minori</b></p>

<b>UE+ Disposizioni giuridiche</b>	
<b>FI</b>	<p><b>Legge sugli stranieri, sezione 105 b (approvata nel 2006, entrata in vigore nel 2007)</b></p> <p>Ricerca di un genitore o di altra persona responsabile della tutela effettiva di un minore non accompagnato richiedente asilo</p> <p>1) Per promuovere l'interesse di un minore non accompagnato richiedente asilo, il servizio Immigrazione finlandese deve, se possibile, attivarsi senza indugio per cercare i genitori del minore o un'altra persona responsabile della sua tutela effettiva.</p> <p>2) Le informazioni sul genitore o altra persona responsabile della tutela effettiva del minore devono essere raccolte, trattate e comunicate in modo riservato, come previsto dalla legge sulla trasparenza delle attività governative.</p> <p>Il tribunale amministrativo ha stabilito che il minore può essere respinto dalla Finlandia e ricondotto in Turchia (11/1330/03, ottobre 2011). Il minore ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo supremo, che non ha espresso parere favorevole al ricorso (3413/1/11, giugno 2012).</p>
<b>HU</b>	<p><b>Legge LXXX del 2007 e decreto governativo 301/2007 (XI.9.)</b></p> <p>Articolo 4, § (1) – (3) Disposizioni specifiche riguardanti la ricerca della famiglia:</p> <p>4 § (1) Se la persona che chiede il riconoscimento, il rifugiato o il beneficiario di protezione sussidiaria o temporanea è un minore non accompagnato, l'autorità per i rifugiati si attiva per cercare la persona responsabile del minore salvo il caso in cui si possa presumere, sulla base delle informazioni ricevute dall'autorità per i rifugiati, che</p> <p>a) vi sia un conflitto di interesse tra la persona responsabile del minore è il minore, o</p> <p>b) se la ricerca della persona responsabile del minore non è giustificata per altri motivi tenendo presente l'interesse superiore del minore.</p> <p>2) Nella ricerca della persona responsabile di un minore, l'autorità per i rifugiati agisce in conformità alla sezione 42.</p> <p>Poiché il compito dei tribunali è limitato all'esame della legittimità delle decisioni, la ricerca della famiglia esula dai procedimenti giudiziari.</p>
<b>IE</b>	<p><b>Legge sull'assistenza ai minori 1991</b></p>
<b>IT</b>	<p><b>Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 42 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale", articolo 19 sull'individuazione dei familiari. Il decreto, in vigore dal 30 settembre 2015, ha abrogato il decreto legislativo 140/2005 recante "attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri".</b></p>
<b>LT</b>	<p><b>Legge sullo status giuridico degli stranieri del 29 aprile 2004</b> (modificata da ultimo l'8 dicembre 2011)</p> <p>Dà la seguente definizione di "<b>minore straniero non accompagnato</b>": uno straniero di età inferiore ai 18 anni che entra nella Repubblica di Lituania senza essere accompagnato dai genitori o da altri rappresentanti legittimi o accompagnato dalle persone suddette ma lasciato senza accompagnamento nella Repubblica di Lituania.</p> <p>Il "<b>minore</b>" rientra anche nella definizione di "<b>persona vulnerabile</b>" contenuta nella stessa legge.</p> <p>Il <b>decreto del ministro degli Affari interni della Repubblica di Lituania</b> sull'approvazione della procedura per l'esame delle domande di asilo, l'adozione e l'esecuzione delle decisioni in materia di asilo (adottato il 15 novembre 2004) contiene una sezione separata che descrive le procedure di esame delle domande di asilo presentate da richiedenti asilo vulnerabili; tale sezione riguarda anche i <b>minori non accompagnati</b>: "i pubblici ufficiali che esaminano una domanda di asilo presentata dal minore non accompagnato sono tenuti a mettersi in contatto con le istituzioni nella Repubblica di Lituania o all'estero (eccetto quelle nel paese di origine del richiedente) al fine di rintracciare i genitori o altri parenti stretti del minore richiedente, tranne nel caso in cui ciò sia contrario all'interesse superiore del minore".</p>
<b>LV</b>	<p><b>Legge sulla protezione dei diritti del minore approvata nel 1998</b></p>

UE+	Disposizioni giuridiche
NL	<p>Ai sensi dell'articolo 3.56 "<b>Vreemdelingenbesluit</b>", al minore che a parere del ministro della Sicurezza e giustizia non può beneficiare di un'accoglienza adeguata nel suo paese di origine può essere rilasciato un permesso di soggiorno. Il servizio Immigrazione, per conto del ministro, può quindi chiedere alle sedi diplomatiche all'estero di indagare sull'esistenza di condizioni di accoglienza adeguate per mezzo della ricerca dei familiari.</p> <p>Questo articolo è entrato in vigore il 1° aprile 2000.</p> <p>Per la sua interpretazione è stata elaborata una politica scritta. In § "B14/2.4.4 Vreemdelingencirculaire" si stabilisce che se le informazioni fornite dal minore in merito alle condizioni di accoglienza inadeguate sono insufficienti o inattendibili, può essere indicata l'effettuazione di ricerche sulla famiglia da cui il minore è separato.</p> <p>Questa norma è entrata in vigore il 1° aprile 2000 ed è stata modificata da ultimo il 7 marzo 2007.</p> <p>L'"Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State" (di seguito: AbRS), il più alto tribunale amministrativo dei Paesi Bassi, ha deliberato il 29 dicembre 2004 (AbRS 200406032/1) e il 5 ottobre 2005 (AbRS 200504815/1) che se il minore ostacola le indagini sull'accoglienza adeguata nel suo paese di origine fornendo deliberatamente informazioni insufficienti o mendaci, non può rivendicare il diritto a ottenere il permesso di soggiorno.</p> <p>Il 7 maggio 2009 l'AbRS ha deliberato che il ministro non aveva l'obbligo di effettuare indagini sulla dichiarazione non comprovata secondo cui la famiglia del minore ancora residente nel paese di origine non era in grado di assicurare un'accoglienza adeguata a causa di problemi fisici e di alloggio. Se un minore dichiara di essere in contatto con uno o più familiari nel suo paese di origine, ma indica che questi familiari non sono in grado di assicurare un'accoglienza adeguata, deve comprovare questa dichiarazione.</p>
NO	<p><b>Legge norvegese concernente il rafforzamento dello status dei diritti umani nella legge norvegese del 21 maggio 1999 (legge sui diritti umani):</b> l'articolo 22 in particolare, ma anche molti altri articoli, trattano la questione del diritto del minore alla vita familiare.</p> <p><b>Legge norvegese sull'immigrazione del 2008</b></p> <p>La sezione 38 prevede che in presenza di solide considerazioni umanitarie possa essere concesso un permesso di soggiorno. Il fatto che il rimpatrio di un cittadino straniero minore non accompagnato lo lascerebbe privo di cure adeguate costituisce una solida considerazione umanitaria. Ciò significa che essere un minore non accompagnato privo di cure adeguate è di per sé un motivo umanitario e il minore ha i requisiti per ottenere un permesso in Norvegia. In altre parole, significa che non si può pensare di rimpatriare un minore se l'UDI non può accertarsi che il minore sarà ricongiunto a una persona che se ne prenda cura adeguatamente, cosa che si può fare l'esempio cercando la famiglia o accertandosi che il minore, una volta rimpatriato, potrà beneficiare di cure e assistenza in strutture di altro tipo. Sulla base del quadro giuridico norvegese, l'UDI non può avviare la ricerca della famiglia se tale ricerca può mettere a rischio la famiglia o il minore.</p> <p>Legge norvegese sull'immigrazione del 2008</p> <p><b>Sezione 98 d: doveri del rappresentante</b></p> <p>Il rappresentante salvaguarda gli interessi del minore nel caso di asilo e comunque adempie ai doveri che sono imposti a un tutore da altre norme legislative.</p> <p>Nel caso di asilo, il rappresentante provvede tra le altre cose a:</p> <p>[...]</p> <p>c) assistere il minore in relazione alla ricerca dei suoi genitori o di altre persone alle cui cure è affidato.</p> <p><b>La legge sull'amministrazione pubblica del 1967 (sezione 17)</b> stabilisce che "l'amministrazione garantisce che il caso sia chiarito nel modo più scrupoloso possibile prima che venga presa qualsiasi decisione amministrativa". Ciò implica che la ricerca della famiglia/persona cui è affidato il minore e la verifica del luogo in cui si trova dovrebbero essere svolte preferibilmente prima dell'adozione della decisione, dato che queste informazioni sono essenziali per prendere la decisione appropriata.</p>
PL	<p><b>Legge del 13 giugno 2003 sul riconoscimento della protezione agli stranieri</b> nel territorio della Repubblica di Polonia.</p>
PT	<p>Il quadro giuridico nazionale di riferimento su questa materia è costituito dalla <b>legge sull'asilo n. 7/2008 del 30 giugno (articolo 79, n. e 6)</b>. In via accessoria, le procedure per l'ammissione di minori non accompagnati in territorio portoghese sono contenute nella <b>legge n. 3/2007 del 4 luglio</b>, la cosiddetta legge "stranieri", con le modifiche introdotte dalla legge n. 9/2012 del 9 agosto 2012.</p>

UE+	Disposizioni giuridiche
SE	<p>Il 22 febbraio 2011, il direttore degli Affari giuridici della Commissione svedese per la migrazione ha emanato <b>orientamenti giudiziari (RCI 08 2011)</b> relativi ai minori non accompagnati che comprendono anche aspetti riguardanti la ricerca della famiglia.</p> <p>La Commissione svedese per la migrazione sottolinea che nelle questioni relative ai minori non accompagnati è importante includere sempre garanzie di sicurezza giuridica.</p> <p>Nella causa <b>MIG 2009:8</b>, relativa a un minore non accompagnato del Burundi, la Corte d'appello svedese per la migrazione ha stabilito che non esisteva un'indagine da cui risultasse che la famiglia era irreperibile o non più in vita, e che le circostanze indicavano invece che la famiglia risiedeva ancora in Burundi. Si poteva quindi presumere che A potesse ricevere cure adeguate attraverso il ricongiungimento ai suoi parenti o almeno attraverso un'organizzazione o istituzioni in Burundi. La decisione è disponibile al link <a href="https://lagen.nu/dom/mig/2009:8">https://lagen.nu/dom/mig/2009:8</a></p>
SI	<p>La <b>legge sulla protezione internazionale (adottata nel 2007)</b> prevede che sia necessario determinare quanto prima possibile l'identità del minore non accompagnato e avviare la procedura di ricerca della famiglia. Esistono due sentenze che hanno rilevanza per la ricerca della famiglia. Nelle sentenze, i giudici hanno stabilito che l'autorità competente cui spetta la decisione sulle domande dovrebbe sapere esattamente dove sarà riportato il minore e chi lo attenderà a casa, e perciò dovrebbe mettersi in contatto con la sua famiglia. Il ministero degli Interni ha impugnato la sentenza, sostenendo che la questione è di competenza dell'autorità responsabile dei rimpatri, ma la Corte suprema della Slovenia ha ribadito la posizione dei giudici.</p>
SK	<p><b>Legge 305/2005 sulla protezione socio-legale dei minori e sull'assistenza sociale</b></p>
UK	<p>La direttiva sulle condizioni di accoglienza (2003/9/CE) del 27 gennaio 2003 (articolo 19, paragrafo 3) è stata recepita nell'ordinamento britannico con il regolamento 6 dei <b>regolamenti sui richiedenti asilo (condizioni di accoglienza) 2005</b> ("regolamenti del 2005"), che sono entrati in vigore il 5 febbraio 2005. Articolo 19, paragrafo 3</p> <p>Sentenza nella causa <b>DS (Afghanistan) contro sottosegretario di Stato agli Interni</b>, pronunciata il 22 marzo 2011: la Corte d'appello ("Corte") ha constatato che il sottosegretario di Stato agli Interni (SSHD) aveva omesso di attivarsi per cercare la famiglia del ricorrente e ha sottolineato il collegamento tra il regolamento 6 dei regolamenti del 2005 e l'ottemperanza alla sezione 55 della legge sui confini, i cittadini e l'immigrazione del 2009 ("legge del 2009"), che impone al ministero degli Interni britannico di svolgere le sue funzioni in maniera tale da tenere conto della necessità di salvaguardare e promuovere il benessere dei minori nel Regno Unito. La Corte ha tuttavia sostenuto che l'obbligo di ricerca della famiglia è sostanzialmente distinto dalla considerazione giudiziaria di una domanda di asilo o protezione umanitaria.</p> <p>Sentenza nella causa <b>HK (Afghanistan) e altri contro sottosegretario di Stato agli Interni</b>, pronunciata il 16 marzo 2012: la Corte ha rilevato che il mancato assolvimento dell'obbligo imposto dal regolamento 6 può avere rilevanza per la considerazione giudiziaria di una domanda di asilo o protezione umanitaria e ha ribadito che può avere rilevanza anche per la considerazione dell'obbligo dell'SSHD ai sensi della sezione 55 della legge del 2009.</p> <p>Sentenza nella causa <b>KA (Afghanistan) e altri contro sottosegretario di Stato agli Interni</b>, pronunciata il 25 luglio 2012: la Corte ha constatato una violazione sistematica dell'obbligo dell'SSHD di attivarsi per effettuare la ricerca della famiglia ai sensi del regolamento 6 durante il periodo 2006-2010, contestando il limitato adempimento dell'obbligo di informare i minori circa la disponibilità dei servizi di ricerca della famiglia della Croce Rossa britannica. La Corte ha altresì constatato che un ex minore non accompagnato richiedente asilo può avere titolo a beneficiare di protezione qualora venga accertato il mancato assolvimento dell'obbligo di ricerca della famiglia posto in capo all'SSHD e venga dimostrato uno svantaggio in conseguenza di questa inadempienza, perché la ricerca della famiglia avrebbe corroborato la domanda che, se fosse stata accolta, avrebbe portato alla concessione dell'asilo o di protezione umanitaria.</p>



## 4. Altri orientamenti aggiuntivi

### Strumenti giuridicamente non vincolanti

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente gli orientamenti per l'applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0210>

---

Comitato sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite (CRC), *Commento generale n. (2005): Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine*, 1° settembre 2005, CRC/GC/2005/6.

---

Comitato sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite (CRC), *Commento generale n. 2: Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato*  
1° luglio 2009 CRC/C/GC/12.

---

Comitato sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite (CRC), *Commento generale n. 4 sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia una considerazione preminente* (articolo 3, par. 1), 29 maggio 2013, CRC/C/GC/14.

---



## Allegato 3 – Progetti e iniziative pertinenti

Questo allegato presenta informazioni raccolte durante il periodo in cui sono state effettuate le ricerche per l'elaborazione della presente guida, dal febbraio 2013 al marzo 2016. L'allegato è stato compilato attingendo a diverse fonti consultate nel periodo indicato nell'ambito delle ricerche, in particolare:

- le risposte delle amministrazioni nazionali e della società civile alla consultazione sulla ricerca della famiglia effettuata nel 2013;
- il *feedback* degli esperti che hanno partecipato alle riunioni di esperti sulla ricerca della famiglia organizzate dall'EASO a partire dal 2013 (compresa la riunione di esperti sulla tratta di minori e sulla ricerca della famiglia del maggio 2015);
- informazioni tratte dalle "prassi degli Stati membri nel campo della ricerca della famiglia dei minori non accompagnati", presentate dalle autorità nazionali alla Commissione per l'elaborazione della relazione intermedia dell'UE sui minori non accompagnati.

L'allegato intende costituire un punto di riferimento per l'identificazione di iniziative e progetti pertinenti in materia di ricerca della famiglia realizzati da amministrazioni nazionali e dalla società civile.

### INIZIATIVE E PROGETTI

#### REALIZZATI DA AUTORITÀ NAZIONALI

##### AUSTRIA

- UFFICIO FEDERALE PER L'ASILO-UNHCR

**UBAUM II:** questo progetto è la prosecuzione del progetto UBAUM I (sostegno delle autorità per le procedure di asilo per i minori non accompagnati) ed è stato avviato nel 2012 dall'Ufficio federale per l'asilo e dal UNHCR. Il progetto è consistito nell'elaborazione di orientamenti generali per il trattamento dei minori non accompagnati durante la procedura di asilo. È stato effettuato un esame della documentazione ed è in fase di elaborazione un concetto per la ricerca della famiglia.

##### BELGIO

- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - UFFICIO STRANIERI

I servizi diplomatici del ministero degli Affari esteri e dell'ufficio Stranieri (ministero degli Interni) hanno firmato un accordo di cooperazione per la ricerca di soluzioni durature. In base alle informazioni fornite, le sedi consolari verificano le informazioni loro trasmesse ed avviano una ricerca su richiesta dell'ufficio Stranieri.

##### CIPRO

- SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE INTERNAZIONALE

I servizi di assistenza sociale cooperano con il Servizio sociale internazionale, ove necessario, per cercare i genitori del minore non accompagnati e, se possibile, per ottenere il ricongiungimento familiare.

##### ESTONIA

- AUTORITÀ NAZIONALE - CROCE ROSSA ESTONE

Le autorità nazionali collaborano con la Croce rossa estone per la ricerca delle famiglie dei minori non accompagnati. Il servizio di ricerca della Croce rossa provvede a trasmettere messaggi ai parenti nelle aree in cui sono in corso conflitti armati e nelle aree colpite da catastrofi.

## FINLANDIA

- SERVIZIO IMMIGRAZIONE FINLANDESE - SERVIZIO SOCIALE INTERNAZIONALE

Il servizio Immigrazione finlandese ha firmato nel 2007 un accordo di cooperazione con il Servizio Sociale Internazionale (SSI) riguardante la ricerca delle famiglie. Nel 2010, il servizio Immigrazione finlandese ha ricevuto cinque relazioni in risposta a 18 richieste. Nel 2011, sono state trasmesse 19 richieste di ricerca: in 6 casi sono stati rintracciati i tutori, in 8 casi i tutori non sono stati rintracciati o la ricerca è stata interrotta e 6 casi sono ancora in corso.

## GERMANIA

- UFFICIO FEDERALE PER LA MIGRAZIONE E RIFUGIATI - UNHCR - *BUNDESFACHVERBAND UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE*

Nelle procedure Dublino, l'ufficio federale per la Migrazione e i rifugiati si tiene in contatto con l'UNHCR per esaminare e fornire sostegno nei casi riguardanti minori non accompagnati. Si svolgono inoltre riunioni e scambi di informazioni con altre ONG come la *Bundesfachverband unbegleitete Minderjährige*, nonché con tutori legali e autorità governative.

## ITALIA

- COMITATO PER I MINORI STRANIERI - OIM

L'attività di ricerca delle famiglie attualmente viene svolta con la collaborazione dell'OIM sulla base di un accordo di sovvenzione concluso in seguito a un bando specifico e solo per minori stranieri non accompagnati non richiedenti asilo.

Il Comitato per i minori stranieri si occupa della ricerca delle famiglie nel paese di origine di minori stranieri non accompagnati ed è responsabile di avviare le indagini sulle famiglie in collaborazione con l'OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni). L'OIM fornisce sostegno nella ricerca delle famiglie e mette a disposizione informazioni utili per comprendere il contesto di provenienza del minore. Attraverso colloqui e incontri con la famiglia, l'OIM definisce il contesto familiare e locale per ogni minore così da poter trasmettere ai comuni, agli assistenti sociali competenti e agli operatori le informazioni necessarie per:

- conoscere la storia della famiglia e i motivi della migrazione;
- analizzare i punti critici o i punti deboli emersi durante i colloqui con il minore;
- adeguare i percorsi di assistenza/integrazione in Italia per il minore, adattando il progetto alle sue necessità e motivazioni;
- valutare le possibilità di reintegrazione nel paese di origine, sulla base della sostenibilità dell'azione e dell'interesse superiore del minore.

## MALTA

- AGENZIA PER IL BENESSERE DEI RICHIEDENTI ASILO E ALTRI SEI ORGANISMI LOCALI E INTERNAZIONALI

L'Agenzia per il benessere dei richiedenti asilo (AWAS) ha lanciato il progetto pilota **Sparklet** (sostegno ai centri chiusi e aperti attraverso profili, ricerche sulle azioni e trasferimento di conoscenze), dedicato in parte alla ricerca delle famiglie dei minori non accompagnati. Il progetto è parzialmente finanziato dal Fondo europeo per i rifugiati ed è realizzato dall'AWAS in associazione con altri sei organismi locali e internazionali.

## PAESI BASSI

- AUTORITÀ NEERLANDESI - CONSIGLIO NEERLANDESE PER I RIFUGIATI

Nei Paesi Bassi, il Consiglio neerlandese per i rifugiati può prestare assistenza alle autorità neerlandesi nella ricerca dei familiari.

In base a quanto segnalato dalle autorità neerlandesi, la ricerca viene avviata solo dopo l'adozione di una decisione sull'asilo, ma la pre-ricerca comincia non appena ha inizio il processo. La pre-ricerca consiste nella raccolta dei documenti e/o altre informazioni che possono successivamente servire nella ricerca.

A seconda dei paesi di origine dei minori, vengono utilizzate diversi approcci.

Per l’Afghanistan, le autorità si avvalgono dal 2010 dell’Unità controllo identificazione (IDCU) a Kabul. In 40 dei 120 casi, hanno ottenuto informazioni sulla famiglia; in 20 casi le informazioni non sono state sufficienti a rintracciare la famiglia e per gli altri casi sono ancora in attesa dei risultati. Nei casi in cui sono stati rintracciati, i genitori non hanno voluto riprendere con sé i propri figli e i minori sono rimasti nei Paesi Bassi. Le ricerche condotte nell’Iraq centrale non hanno prodotto risultati, mentre qualche risultato positivo è stato ottenuto nell’Iraq settentrionale. Su cinque richieste, ci sono stati due risultati positivi in cui i minori hanno potuto tornare alla loro famiglia.

## NORVEGIA

- [UDI - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA](#)

La Norvegia partecipa al progetto **ERPUM** (descritto in maniera più approfondita alla fine di questa sezione) di cui la ricerca della famiglia è una parte cruciale.

Oltre a partecipare al progetto ERPUM, la Norvegia (UDI) ha elaborato un **progetto pilota per la ricerca delle famiglie in Sri Lanka**. Dopo l’arrivo di un nutrito gruppo di minori di Sri Lanka, che avevano perlopiù un’età inferiore ai 15 anni e fornivano pochissime informazioni sulla famiglia, l’UDI ha ottenuto buoni risultati nella ricerca ed è riuscita a reperire le famiglie nella maggior parte dei casi esaminati.

Il ministero della Giustizia ha finanziato missioni speciali in cinque ambasciate per rafforzare le attività finalizzate al ritorno; in tutti i casi, per Sri Lanka l’attenzione era rivolta in particolare alla ricerca della famiglia. Per questo, l’inviato speciale aveva competenze specifiche in materia di minori non accompagnati. Sri Lanka è stato scelto perché in tale paese era possibile effettuare ricerche in quanto la situazione della sicurezza lo consentiva, era possibile circolare ed esistevano infrastrutture, compresi registri.

## POLONIA

- [UFFICIO PER GLI STRANIERI E CROCE ROSSA POLACCA](#)

L’ufficio per gli stranieri e la Croce rossa polacca hanno adottato un modello di collaborazione pratica per la ricerca dei parenti di minori non accompagnati che chiedono lo status di rifugiato nella Repubblica di Polonia.

## SVEZIA

- [COMMISSIONE SVEDESE PER LA MIGRAZIONE - ERPUM - BALCANI - UGANDA - BURUNDI](#)

La Svezia ha comunicato che effettua ricerche anche al di fuori del progetto **ERPUM**.

Accoglie minori da 70 paesi diversi e in base alla sua esperienza il sistema da utilizzare è diverso per ognuno. La SE ha anche ottenuto risultati positivi nell’effettuazione di ricerche nei **Balcani**, dove ha un accordo di riammissione e buoni collegamenti con le autorità. Inoltre si accinge a firmare un accordo con l’**Uganda** e con un’**organizzazione per i diritti dei minori** presente in Uganda **per l’effettuazione della ricerca delle famiglie** in cui si porrà l’accento sul coinvolgimento della famiglia nel processo. Infine, ha esperienza nella ricerca delle famiglie in **Burundi** usando i registri delle nascite. In Burundi tutti i dati su nascite, matrimoni, morti, ecc. sono scritti a mano su un registro, perciò se i dati o il registro non sono chiari, non è possibile reperire le informazioni.

## ERPUM II

- [SVEZIA, NORVEGIA, PAESI BASSI E UK](#)

È una prosecuzione del progetto ERPUM iniziato nel 2011 ed è finanziato in parte dal Fondo per i rimpatri della Commissione europea. È un esempio di collaborazione pratica tra SE, NL, NO e UK per la ricerca delle famiglie e l’eventuale rimpatrio dei minori non accompagnati. Il progetto si prefigge di creare *pool* di risorse e condividere esempi di buone prassi ed esperienze per compiere passi avanti in questo campo. Attualmente si occupa di Afghanistan, Iraq e Marocco.

- **Afghanistan:** si sta esaminando la possibilità di creare un centro di accoglienza per permanenze di breve durata, eventualmente con il sostegno dell’OIM come facilitatore per l’integrazione; le discussioni con i rappresentanti afgani sono in corso dal 2010.

- **Iraq:** la situazione a Baghdad è difficile, malgrado siano in corso negoziati con il governo. Finora non si è riusciti a individuare un facilitatore. In Kurdistan, tuttavia, si è riusciti ad effettuare delle ricerche e sono in corso colloqui con il ministro dell'Interno.
- **Marocco:** si è iniziato a lavorare sulla creazione di capacità di ricerca delle famiglie e sono state effettuate diverse visite sul campo.

È stata sottolineata l'importanza di creare un partenariato di lavoro per instaurare rapporti e avviare la cooperazione con i funzionari nei paesi. Il lavoro viene svolto da due gruppi:

- a. il "gruppo paesi terzi" si occupa dei negoziati con governi e organizzazioni dei paesi terzi, nonché dell'attuazione di accordi con paesi terzi;
- b. il "gruppo di contatto per la ricerca" si riunisce ogni due mesi per discutere di statistiche, sviluppi, relazioni e per effettuare *workshop* con i funzionari al fine di capire le loro esperienze. È un'opportunità per condividere esperienze e competenze.

## REALIZZATI DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

### COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA (CICR)

La **Rete mondiale legami familiari** (Family Links Network) del Movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa è formata dal CICR, compresa l'Agenzia centrale ricerche (CTA) dei servizi centrali e le unità RFL delle delegazioni e missioni in 84 paesi, nonché i servizi di ripristino dei legami familiari di 189 Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. La Rete legami familiari si occupa delle attività di ripristino dei legami familiari (RFL). La CTA del CICR coordina la rete e fornisce consulenza alle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa su questioni legate al ripristino dei legami familiari.

<http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0966.htm>

#### Ricerca online

Quando si verifica un'emergenza su vasta scala, un altro metodo spesso utilizzato dalla Rete legami familiari è il servizio di ricerca online. I servizi di ricerca online sono utilizzati dal 1996 e sono stati impiegati in vari conflitti e catastrofi per pubblicare elenchi di nomi e informazioni su persone in salvo, persone ricoverate negli ospedali, persone che cercano i propri parenti, persone cercate o decedute, destinatari di messaggi della Croce rossa difficili da raggiungere.

Le persone possono consultare questi elenchi direttamente sulla pagina del sito per cercare i nomi dei propri familiari. Inoltre, possono pubblicare i seguenti dati: nome e luogo in cui si trovano, quando sono in salvo, oppure nome del familiare cercato con una richiesta di notizie, insieme al proprio nome e ai propri recapiti.

#### Sito sui legami familiari

Il sito sui legami familiari aiuta a cercare familiari di cui si sono perse le tracce a causa di conflitti armati o altre situazioni di violenza, catastrofi naturali o causate dall'uomo, migrazioni, nonché in altre situazioni di bisogni umanitari. <http://familylinks.icrc.org/en/Pages/home.aspx>

#### Corso di *e-learning*: ripristino dei legami familiari e sostegno psicosociale

Questo corso di *e-learning* intende accrescere la consapevolezza e le conoscenze del personale di sostegno psicosociale relativamente al ripristino dei legami familiari e consentire agli operatori che si occupano del ripristino dei legami familiari di acquisire strumenti e nozioni di base sul primo soccorso psicosociale. <http://familylinks.icrc.org/en/Pages/NewsAndResources/Resources/E-learning-RFLPSS.aspx>

#### Linea telefonica dedicata

In un'emergenza su vasta scala, il CICR o una società nazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa possono istituire un numero telefonico dedicato per raccogliere informazioni, fornirne ai familiari o indirizzarli alle fonti di informazioni più adatte.

## ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI (OIM)

Un progetto volto a **migliorare le capacità negli Stati membri UE e in paesi terzi al fine di promuovere soluzioni durature per i minori non accompagnati** (attraverso l'identificazione di buone prassi nel campo della ricerca delle famiglie e delle valutazioni, nonché un approccio migliore alla reintegrazione) è stato condotto dal gennaio 2013 al giugno 2014. Il progetto, realizzato in collaborazione con AT, BE, HU, IT e NL per i paesi di origine Afghanistan, Pakistan, Iraq, Kosovo, Albania e Serbia, era rivolto ai minori non accompagnati, ai servizi di tutela e alle autorità UE.

Un secondo progetto ha riguardato le **attività di ricerca delle famiglie e l'organizzazione di rimpatri volontari assistiti di minori migranti non accompagnati presenti in Italia**, a sostegno del ministero italiano del Lavoro e delle politiche sociali. Il progetto, realizzato in Italia e nei paesi di origine dei minori migranti non accompagnati, era rivolto ai minori migranti non accompagnati temporaneamente soggiornanti in Italia, agli assistenti sociali e ad altre figure che lavorano con i minori migranti non accompagnati e dovrebbe durare 18 mesi. Sebbene la ricerca della famiglia in genere sia parte integrante delle attività di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione, l'OIM se ne occupa anche nell'ambito più generale della gestione della migrazione.

Fornendo informazioni sul contesto socioeconomico dei minori nel paese di origine, sulle cause del progetto migratorio e sulle aspettative legate a tale progetto, le persone direttamente a contatto con i minori nel paese ospitante (ad es. assistenti sociali, tutori legali) possono raccogliere materiale aggiuntivo per fornire sostegno ai minori nell'individuazione delle soluzioni durature migliori, rispondendo alle loro aspirazioni e ai loro bisogni. La condivisione delle informazioni deve essere effettuata nel rispetto dei principi di protezione dei dati dell'OIM e di altri meccanismi più rigorosi eventualmente in vigore (nel paese ospitante).

In Italia, l'OIM ha realizzato il progetto **PRUMA: promuovere il ricongiungimento familiare e il trasferimento di minori non accompagnati richiedenti asilo nell'ambito del regolamento Dublino**. Lo scopo del progetto è facilitare il ricongiungimento familiare dei minori migranti non accompagnati che giungono in Europa per richiedere protezione internazionale e che hanno parenti in uno degli Stati membri dell'UE. L'iniziativa mira a snellire e accelerare il processo di riunificazione previsto dalle leggi europee per i minori non accompagnati richiedenti asilo, al fine di proteggerli dal rischio di diventare vittime di tratta o sfruttamento.

Finanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo europeo per i rifugiati, il progetto "PRUMA" intende promuovere la tempestiva applicazione delle disposizioni sul ricongiungimento familiare previste dal regolamento Dublino III. A tal fine sono state create procedure comuni volte a migliorare la cooperazione fra le unità Dublino nazionali e le altre autorità competenti. Queste procedure intendono anche accelerare le diverse tappe del processo di ricongiungimento: dall'identificazione del minore fino al suo trasferimento presso lo Stato membro in cui risiedono i suoi parenti, tenendo sempre presente il superiore interesse del minore e le garanzie giuridiche che lo determinano.

Oltre alle procedure operative standard (POS) identificate a livello regionale, un comitato di esperti ha elaborato POS nazionali che sono state proposte alle autorità competenti nei seguenti paesi partecipanti: Italia, Malta, Grecia, Francia, Regno Unito e Germania.

## FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L'INFANZIA (UNICEF) E ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI (UNHCR)

Come parte dell'impegno congiunto per garantire ulteriore protezione al numero crescente di bambini e altri soggetti con bisogni specifici che arrivano in Europa, l'UNHCR e l'UNICEF hanno predisposto centri specializzati per il sostegno di bambini e famiglie lungo le rotte di migrazione maggiormente percorse in Europa.

Venti Centri per il sostegno dei bambini e delle famiglie, denominati "*Blue Dots*", garantiscono spazi sicuri, servizi essenziali, spazi per giocare, protezione e supporto per i bambini e le loro famiglie. Tali centri si occupano di ristabilire i collegamenti con le famiglie (servizio fornito dal *network* della Croce rossa e della Mezzaluna rossa) e di ricongiungimenti familiari, mettono a disposizione "spazi a misura di bambino", spazi dedicati a mamme e neonati, servizi di primo soccorso psicosociale e consulenza legale, e indirizzano i minori e le famiglie ad altri servizi in base alle necessità.

## REALIZZATI DA ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE

### CARITAS INTERNAZIONALE BELGIO

Caritas internazionale Belgio lavora con il minore per la ricerca della sua famiglia, spesso collegata al ritorno. Si tratta di un processo molto lungo che mira ad assicurare un ritorno sostenibile.

Prima della ricerca, è essenziale costruire un rapporto di fiducia e la ricerca della famiglia deve essere effettuata sulla base di questa fiducia. Quando viene rintracciata la famiglia, il primo passo è la “riabilitazione” dei minori con i genitori, che richiede molto tempo. Devono essere esaminati il ruolo della famiglia nella vita del minore e le possibilità di reintegrazione e accesso all’istruzione del minore. Il minore deve avere accesso all’istruzione nel paese di accoglienza in modo che possa lavorare una volta tornato a casa. Caritas Belgio gestisce due progetti, uno in **Guinea** e l’altro in **Marocco**, lavorando con le famiglie prima del ritorno sulla reintegrazione e sulla comprensione del mandato della famiglia (quando può avvenire il ritorno del minore e in quali condizioni sarà accolto). Investe in strutture di formazione in modo che i minori possano ricostruire la propria vita.

#### DEFENCE FOR CHILDREN

Dal dicembre 2009 al novembre 2011, Defence for Children ha coordinato il progetto “**Closing a Protection Gap: core standards for guardians of separated children**” (Colmare una lacuna nella protezione: standard fondamentali per i tutori di minori separati). Durante il progetto, cui hanno partecipato sette partner europei, sono stati definiti 10 standard fondamentali per i tutori, volti ad offrire una protezione migliore ai minori separati che giungono in Europa. Per l’elaborazione degli standard, sono stati intervistati 68 tutori e 127 minori separati. Dal 2012, Defence for Children International Paesi Bassi coordina anche un progetto denominato “**Closing a Protection 2.0**” che porta avanti il lavoro svolto nel primo progetto e mira a far sì che gli standard fondamentali siano attuati sia a livello nazionale, sia a livello europeo. Le relazioni per paese, gli strumenti per tutori e politici e informazioni aggiuntive sono disponibili nel sito [www.corestandardsforguardians.com](http://www.corestandardsforguardians.com).

Dal dicembre 2012 al dicembre 2014, nove partner del progetto hanno lavorato all’attuazione degli standard fondamentali per i tutori di minori separati. Gli obiettivi del progetto sono:

1. aumentare la consapevolezza degli standard fondamentali, adattarli alla situazione di ogni paese UE che partecipa al progetto e fornire strumenti ai tutori;
2. dare attuazione agli standard fondamentali nella prassi nazionale e promuovere l’inserimento di disposizioni specifiche nella normativa nazionale;
3. definire orientamenti strategici europei ispirati agli standard fondamentali per l’armonizzazione dell’istituto della tutela;
4. estendere ad altri otto paesi UE l’ambito di applicazione degli standard fondamentali per i tutori di minori separati in Europa.

#### CONSIGLIO EUROPEO PER I RIFUGIATI E GLI ESULI (ECRE)

L’ECRE ha partecipato recentemente al progetto “**No longer Alone: Advancing Reception Standards for Unaccompanied Children**” (Mai più soli: migliorare gli standard di accoglienza per i minori non accompagnati), che proseguirà fino al marzo 2016.

L’obiettivo generale del progetto è contribuire al miglioramento degli standard di accoglienza per i minori non accompagnati e garantire condizioni di alloggio e di accoglienza adeguate per le loro necessità. Il progetto intende in particolare fornire ulteriori strumenti per la definizione di buone prassi e per accrescere la conoscenza delle buone prassi esistenti attraverso uno studio approfondito di cinque modelli/prassi selezionati nei seguenti paesi: Paesi Bassi, Francia, Ungheria, Scozia e Svezia.

Particolare attenzione è stata dedicata alla prassi relativa alle strutture di accoglienza nei Paesi Bassi. Una particolare forma di accoglienza chiamata “struttura di accoglienza protetta” (BO) è a disposizione di minori non accompagnati maschi e femmine e di madri adolescenti che sono (possibili) vittime della tratta di esseri umani. Se un minore è segnalato come possibile vittima della tratta di esseri umani, viene destinato automaticamente a questa accoglienza protetta. L’obiettivo della visita per lo studio di casi (prevista per ottobre 2015) e della visita di studio (in programma per gennaio 2016) è esaminare non soltanto il funzionamento del centro di “accoglienza protetta”, ma anche l’identificazione dei possibili e/o potenziali candidati durante la fase di ammissione. Inoltre verrà esaminato in modo più approfondito il funzionamento del sistema per verificare se l’identificazione iniziale di questi minori non accompagnati era corretta o no.

Il progetto analizzerà anche le sparizioni dalle strutture di accoglienza protetta e le soluzioni già individuate o da perseguire ulteriormente.

Per maggiori informazioni sul progetto, si rimanda alla pagina:

<http://www.ecre.org/component/content/article/63-projects/1005>

#### SERVIZIO SOCIALE INTERNAZIONALE (SSI)

L'SSI Svizzera ha elaborato un progetto denominato **West Africa Network** (rete per l'Africa occidentale) finalizzato alla protezione e al reinserimento sociale e professionale di minori in migrazione in situazione di vulnerabilità nel contesto transnazionale dell'Africa occidentale. La ricerca delle famiglie è un'attività fondamentale di questo progetto.

Ulteriori informazioni sono consultabili nel sito <http://www.westafricanetwork.org/>

#### MISSING CHILDREN EUROPE

Il progetto **“SUMMIT – Safeguarding Unaccompanied Migrant Minors from Going Missing by Identifying Best Practices and Training Actors on Interagency Cooperation”** (Tutelare i minori migranti non accompagnati prevenendo la loro scomparsa attraverso l'identificazione delle migliori prassi e la formazione degli attori della cooperazione interagenzie) si propone di ridurre il numero di minori migranti non accompagnati che scompaiono e di proteggere i loro diritti. Il progetto mira a rispondere alla necessità di fare chiarezza sul modo in cui la scomparsa di minori migranti non accompagnati viene affrontata in diversi paesi e promuovere strategie e comportamenti efficaci di prevenzione e risposta. Il progetto studia anche la dimensione transnazionale della questione della scomparsa di minori migranti non accompagnati, in particolare le difficoltà e i problemi legati alla condivisione delle informazioni e alla ricerca delle famiglie.

Dal lancio del progetto nell'ottobre 2014, MCE:

- ha esaminato le difficoltà e le opportunità legate alla cooperazione interagenzie in sette paesi (IT, CY, EL, ES, BE, UK, IE).
- si è tenuta in contatto con operatori dei centri di accoglienza, tutori e forze dell'ordine e ha raccolto le loro esperienze e le loro opinioni;
- ha esaminato nella propria rete di 116 000 linee telefoniche dedicate qual è il loro livello attuale di coinvolgimento nei casi di scomparsa di minori migranti non accompagnati e quale sarebbe il valore aggiunto che potrebbero offrire ai casi transfrontalieri. Particolare attenzione è dedicata all'aspetto della prevenzione, vista l'importanza di evitare l'esposizione di questi minori a rischi gravi per la loro salute e la loro vita.

Il prodotto finale del progetto SUMMIT sarà la creazione di materiale di formazione per gli attori sopra indicati e l'organizzazione di un seminario di formazione che si svolgerà nel 2016 con la partecipazione di 60 operatori. Uno standard più elevato di formazione e preparazione degli attori che operano in questo campo comporterà un aumento del livello dei servizi, di cui beneficeranno direttamente i minori migranti non accompagnati e indirettamente anche le autorità competenti.

#### NIDOS – CARITAS INTERNAZIONALE – FRANCE TERRE D'ASILE

Nell'ambito del progetto **“Dublin Support for Guardians”** (Sostegno per i tutori nei casi Dublino) è stato creato un *helpdesk* per fornire assistenza ai tutori nei casi Dublino di minori non accompagnati. Il progetto, finanziato dalla Commissione europea e realizzato da Nidos in cooperazione con Caritas internazionale e France Terre d'Asile, è iniziato il 1° giugno 2013 e si prefigge di:

- definire per ogni Stato membro passi concreti su come procedere per ricongiungere un minore non accompagnato alla sua famiglia;

offrire un sostegno concreto ai tutori e ad altri rappresentanti in casi Dublino di minori non accompagnati, ad esempio per problemi pratici riguardanti il ricongiungimento di minori alla loro famiglia.

- L'*helpdesk* è rivolto a tutori e altri rappresentanti di minori non accompagnati che hanno la famiglia in un altro Stato membro e vogliono tornarvi. Offre informazioni su persone e servizi che è possibile contattare e sulle prassi specifiche dei vari paesi all'indirizzo [www.engi.eu](http://www.engi.eu).



## Allegato 4 – Pubblicazioni

Il presente allegato intende costituire un punto di riferimento per l'identificazione di pubblicazioni e documenti elaborati da organizzazioni od organismi europei o nazionali, pubblici o privati, sul tema della ricerca della famiglia. Pur essendo stato compiuto ogni sforzo per fornire un quadro completo, l'elenco riportato non deve essere considerato esaustivo.

### CONSIGLIO EUROPEO PER I RIFUGIATI E GLI ESULI (ECRE)

Le pubblicazioni più importanti su questo tema sono due.

**The Dublin II Regulation: Lives on Hold** (Il regolamento Dublino II: vite sospese) del progetto Rete transnazionale Dublino, febbraio 2013

L'obiettivo del progetto Rete transnazionale Dublino è migliorare la conoscenza dell'attuazione del regolamento Dublino nonché analizzare le prassi degli Stati membri relative all'applicazione tecnica del regolamento. La relazione contiene un'analisi comparativa delle prassi degli Stati membri nell'applicazione del regolamento Dublino in Austria, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Slovacchia, Spagna, Svizzera e Paesi Bassi. Serve come sintesi dei risultati delle relazioni nazionali elaborate dai partner del progetto e si basa anche sulla giurisprudenza di questi Stati membri. La relazione è disponibile al seguente indirizzo:

<http://ecre.org/component/content/article/56-ecre-actions/317-dublin-ii-regulation-lives-on-hold.html>

**Comparative study on practices in the field of return of children** (Studio comparativo delle prassi nel campo del ritorno dei minori), dicembre 2011

Si tratta di uno studio sulle "migliori prassi nel campo del ritorno dei minori" realizzato nell'ambito di un partenariato strategico con Save the Children per conto della Commissione europea.

Lo studio esamina la normativa e le prassi in materia di ritorno dei minori, non accompagnati o accompagnati dalla famiglia, che rimpatriano volontariamente o sono costretti a farlo per la loro condizione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Lo scopo dello studio è aiutare gli Stati membri a realizzare un sistema efficace per la gestione del rimpatrio di minori in paesi terzi.

Lo strumento giuridico fondamentale richiamato nello studio è la direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, la cosiddetta "direttiva rimpatri". La direttiva individua nell'"interesse superiore del minore" una "considerazione preminente" per gli Stati nell'attuazione della direttiva rimpatri e contiene una serie di disposizioni che riguardano in modo specifico la situazione dei minori. Lo studio è disponibile al seguente indirizzo:

[http://ec.europa.eu/home-affairs/doc\\_centre/immigration/docs/studies/Return\\_of\\_children-final.pdf](http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/studies/Return_of_children-final.pdf)

### AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI (FRA)

**Guardianship systems for children deprived of parental care in the European Union**

- **With a particular focus on their role in responding to child trafficking** (Manuale sui sistemi di tutela per i minori privati delle cure genitoriali nell'Unione europea con particolare riguardo al loro ruolo nella risposta alla tratta di minori), ottobre 2015

La relazione esamina gli elementi principali dei sistemi di tutela creati per rispondere alle necessità di tutti i minori bisognosi di protezione, tra cui i minori non accompagnati (inclusi i minori che sono vittime o rischiano di diventare vittime della tratta di esseri umani o di altre forme di sfruttamento). La ricerca tratta quattro aspetti specifici: le tipologie di sistemi di tutela esistenti, il profilo dei tutori nominati, le procedure di nomina e i compiti dei tutori.

<http://fra.europa.eu/en/publication/2015/guardianship-children-deprived-parental-care>

**Tutela dei minori privati delle cure genitoriali. Un manuale per rafforzare i sistemi di tutela destinati a provvedere ai bisogni specifici dei minori vittime della tratta di esseri umani**, giugno 2014



Questo manuale fornisce indicazioni su come creare e gestire sistemi di tutela nazionali e illustra i compiti principali che un tutore dovrebbe svolgere per rafforzare la protezione dei minori privati delle cure genitoriali, quali i minori non accompagnati. La seconda parte del manuale, dedicata ai compiti dei tutori, contiene liste di controllo delle possibili azioni che i tutori potrebbero dover intraprendere per promuovere l'interesse superiore del minore nelle varie sfere della sua vita, compresa la ricerca della famiglia.

Il manuale è disponibile in varie lingue UE nel sito della FRA:

<http://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care-handbook-reinforce-guardianship>

**Separated, asylum-seeking children in European Union Member States (Comparative Report)** (Relazione comparativa sui minori separati richiedenti asilo negli Stati membri dell'Unione europea), 2010

La relazione esamina le condizioni di vita dei minori e le questioni e procedure giuridiche che li riguardano. L'eterogeneità dei risultati riflette i diversi contesti in cui vivono questi minori: in questo modo si è voluto rispondere alla necessità di incorporare le opinioni e le esperienze dei minori nei lavori destinati ad orientare le azioni politiche. La ricerca della famiglia e il ricongiungimento familiare sono uno degli ambiti esaminati.

<http://fra.europa.eu/en/publication/2012/separated-asylum-seeking-children-european-union-member-states>

**Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione - edizione del 2014**

Questo manuale esamina gli strumenti giuridici in materia di asilo, frontiere e immigrazione che traggono origine dai due sistemi europei (Unione europea e Consiglio d'Europa) e illustra in modo accessibile le varie norme europee vigenti nei settori dell'asilo, delle frontiere e dell'immigrazione.

Il manuale è disponibile in varie lingue UE nel sito della FRA:

<http://fra.europa.eu/en/publication/2013/handbook-european-law-relating-asylum-borders-and-immigration>

**Handbook on European law relating to the rights of the child** (Manuale sul diritto europeo in materia di diritti del minore). Questo manuale illustra in che modo la normativa e la giurisprudenza europee tengono conto degli interessi e dei bisogni specifici dei minori. Inoltre, illustra l'importanza dei genitori e tutori o di altri rappresentanti legali e fa riferimento, ove opportuno, alle situazioni in cui diritti e responsabilità sono conferiti in modo evidente alle persone cui sono affidati i minori.

[http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra\\_uploads/fra-ecthr-2015-handbook-european-law-rights-of-the-child\\_en.pdf](http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-ecthr-2015-handbook-european-law-rights-of-the-child_en.pdf)

AGENZIA EUROPEA PER LA GESTIONE DELLA COOPERAZIONE OPERATIVA ALLE FRONTIERE ESTERNE  
DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (FRONTEX)

**VEGA Handbook: Children at airports** (Manuale VEGA: minori in aeroporto)

Il manuale, pubblicato nel 2015, illustra opportune azioni operative applicabili ai controlli dei passeggeri in entrata, in uscita e in transito; tali azioni sono state concepite senza tenere conto della possibile (ma rara) presenza sul posto di operatori specializzati in diritti dei minori o in protezione dei minori. Le linee guida si propongono anche di riflettere e garantire in ogni situazione un approccio basato sui diritti del minore, tenendo conto allo stesso tempo delle necessità e degli obblighi concreti che comportano le attività delle guardie di frontiera. Disponibile all'indirizzo:

[http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA\\_Children\\_Handbook.pdf](http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA_Children_Handbook.pdf)

COLLABORAZIONE INTER-AGENZIE TRA COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA, COMITATO INTERNAZIONALE DI SOCCORSO, SAVE THE CHILDREN, FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L'INFANZIA, ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI E WORLD VISION

**Inter-agency Guiding Principles on unaccompanied and separated children** (Principi guida inter-agenzie sui minori non accompagnati e separati)

Si tratta di una serie di orientamenti generali che delinea un quadro e una serie di principi volti a garantire che i diritti e bisogni dei minori separati siano effettivamente affrontati. Il documento, frutto di una stretta collaborazione tra i diversi organismi, affronta tutti gli aspetti di un'emergenza (come evitare le separazioni, ricerca della famiglia, ricongiungimento familiare, soluzioni a lungo termine) e incoraggia la creazione di *pool* di competenze ed esperienze complementari. È disponibile tra l'altro nei seguenti siti:

[http://www.unicef.org/protection/IAG\\_UASCs.pdf](http://www.unicef.org/protection/IAG_UASCs.pdf) oppure <https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p1101.htm>

Il documento è disponibile anche in francese e spagnolo: <http://resourcecentre.savethechildren.se/library/inter-agency-guiding-principles-unaccompanied-and-separated-children> oppure <http://www.refworld.org/docid/4113abc14.html>

#### COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA (CICR)

**Accompanying the Families of Missing Persons: A practical Handbook** (Accompagnare le famiglie di persone scomparse: manuale pratico)

Questo manuale si basa principalmente sulle esperienze maturate in vari contesti dal Comitato internazionale della Croce rossa (CICR) e da altri attori che assistono le famiglie che hanno perso i contatti con loro componenti a causa di conflitti armati o di violenze di altro tipo. Dal 1991 il CICR svolge un ruolo attivo nell'assistenza alle famiglie di persone scomparse, adoperandosi perché sia rispettato il loro diritto a conoscere la sorte dei loro cari. Durante i conflitti in Croazia, Bosnia-Erzegovina e Kosovo, il CICR ha raccolto oltre 34 000 richieste di ricerca presentate da famiglie che speravano di avere informazioni sulla sorte dei loro congiunti e di recuperarne i resti.

<https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p4110.htm>

**Are you looking for a family member?** (Cerchi un tuo familiare?)

Questa pubblicazione presenta il sito [familylinks.icrc.org](http://familylinks.icrc.org), rivolto a persone che sono state separate dai loro familiari in seguito a conflitti armati, catastrofi naturali o a causa della migrazione. Spiega come mettersi in contatto con esperti delle Società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa in tutto il mondo attraverso il sito, che permette di accedere a una serie di servizi studiati per aiutare le persone a rimettersi in contatto con i propri cari.

<http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p4102.htm>

**The need to know: restoring links between dispersed family members** (Il bisogno di sapere: rimettere in collegamento familiari separati)

Questa pubblicazione spiega come funziona la rete Legami familiari. Descrive le situazioni in cui può avvenire la separazione delle famiglie e i molti modi in cui il Movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa assiste le famiglie separate e i familiari di persone scomparse.

<http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p4037.htm>

**Restoring Family Links Strategy** (Strategia per il ripristino dei legami familiari)

Questa pubblicazione presenta la strategia per il ripristino dei legami familiari (RFL) del Movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa e il relativo piano di attuazione (2008-2018), nonché una serie di riferimenti giuridici.

<http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0967.htm>

**Restoring family links, presenting the strategy for a worldwide network** (Ripristinare i legami familiari: presentazione della strategia per una rete mondiale)

Questo opuscolo descrive il lavoro svolto dalla Rete legami familiari del Movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa per rispondere alle necessità delle famiglie separate dai loro cari a causa di guerre, catastrofi, migrazioni o altre situazioni.

**Restoring links between dispersed family members** (Rimettere in collegamento familiari separati)

Questo opuscolo presenta sinteticamente i problemi delle famiglie divise da guerre o catastrofi e descrive i metodi utilizzati dal Movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa per ripristinare i legami familiari, riunire le famiglie separate e accertare la condizione di detenuti e persone di cui si sono perse le tracce. Presenta inoltre una panoramica dei risultati ottenuti in Messico e America centrale, Haiti, Repubblica democratica del Congo e Afghanistan.

<http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0592.htm>

**Restoring family links: a guide for National Red Cross and Red Crescent Societies** (Ripristinare i legami familiari: una guida per le società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa)

Questa guida, destinata alle Società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa, promuove un approccio comune del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa al ripristino dei legami familiari spezzati da conflitti, catastrofi naturali o altre crisi umanitarie. Contiene consigli su come perfezionare gli strumenti di ricerca, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie, e descrive le basi giuridiche per le attività di ricerca.

<http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0784.htm>

#### OSSERVATORIO INTERNAZIONALE SULLA GIUSTIZIA GIOVANILE

**Children on the Move, Family Tracing and Needs Assessment - Guidelines for Better Cooperation between Professionals Dealing With Unaccompanied Foreign Children in Europe** (Minori in migrazione, ricerca della famiglia e valutazione dei bisogni: orientamenti per una cooperazione migliore tra gli operatori che si occupano di minori stranieri non accompagnati in Europa): si tratta di una relazione coordinata dall'osservatorio internazionale della giustizia minorile.

Lo scopo principale della relazione è realizzare un confronto e un'analisi globali dei profili dei minori non accompagnati (bisogni e questioni legate alla ricerca della famiglia) nei diversi paesi partner ospitanti, nonché fornire una valutazione multidimensionale del problema a livello europeo.

La relazione fa parte del progetto UE **"Net for U - Needs Tackling and Networks for Unaccompanied Children integration"** (Una rete per te: risposte ai bisogni e reti per l'integrazione dei minori non accompagnati) che ha coinvolto sette partner ed è coordinato dall'Istituto Don Calabria in Italia, con il sostegno della Commissione europea, DG Affari interni.

#### ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI (OIM)

**Unaccompanied Children on the Move** (Minori non accompagnati in migrazione)

Questo documento illustra le attività dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) in relazione alla protezione dei minori migranti non accompagnati e presenta il sostegno fornito dall'OIM a questo gruppo. Si basa in modo significativo su dati riguardanti operazioni e programmi dell'OIM, raccolti attraverso strumenti interni di gestione delle conoscenze; tali informazioni sono accompagnate da una mappatura delle attività degli uffici sul campo dell'OIM nel periodo 2009-2011.

Coerentemente con la maggiore attenzione dedicata alla migrazione dei minori in quanto parte di un fenomeno più ampio di migrazione di famiglie, alle famiglie transnazionali e al ricongiungimento familiare, il lavoro dell'OIM è aumentato molto nel campo dell'assistenza ai minori in migrazione, e in particolare ai minori non accompagnati.

**International Dialogue on Migration No. 24 - Migration and Families** (Dialogo internazionale sulla migrazione n. 24 - Migrazione e famiglie)

Questo documento contiene la relazione e altro materiale del *workshop* sulla migrazione e sulle famiglie svoltosi a Ginevra il 7 e 8 ottobre 2014 nel quadro del dialogo internazionale sulla migrazione (IDM). Il *workshop* è stato il secondo di una serie di due eventi organizzati nel 2014 sul tema "Migrazione, mobilità umana e sviluppo: tendenze emergenti e nuove opportunità di partenariati".

#### SERVIZIO SOCIALE INTERNAZIONALE

Dalla sua creazione, l'SSI ha pubblicato diverse guide e manuali sul tema della ricerca della famiglia, tra cui il volume **Unaccompanied children in emergencies: A Field Guide for their Care and Protection** (Minori non accompagnati nelle emergenze: una guida pratica per l'assistenza e la protezione) o l'**ISS Casework Manual** (Manuale SSI per il lavoro sui casi).

Di recente, l'SSI ha partecipato attivamente all'elaborazione e alla promozione delle **Guidelines for the Alternative Care of Children** (Linee guida per l'assistenza alternativa ai minori) e del manuale **Implementation and Monitoring Handbook for the Guidelines** (Manuale per l'attuazione e il monitoraggio delle linee guida) (<http://www.iss-ssi.org/2009/index.php?id=25>), che trattano anch'essi questo tema (in particolare i paragrafi 139-166 delle linee guida e le pagine 113-119 del manuale). Anche la rassegna mensile **ISS Monthly Review** contiene occasionalmente articoli sui minori non accompagnati e quindi tratta la questione della ricerca della famiglia.

## SAVE THE CHILDREN

Di seguito sono elencati alcuni degli ambiti in cui Save the Children ha trattato la ricerca della famiglia in ambito UE nelle recenti discussioni politiche riguardanti i minori che giungono in Europa:

- contribuito al seminario del comitato di contatto per la direttiva UE sui rimpatri dedicato all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva sui rimpatri, febbraio 2010;
- **studio UE sul rimpatrio dei minori, ECRE e Save the Children**, novembre 2011;
- raccomandazioni politiche in relazione alla questione dei negoziati sulle norme legislative di rifusione dell'UE in materia di asilo, consultazione sul piano d'azione UE sui minori non accompagnati e relazione sulla sua attuazione;
- contribuito alla riunione di esperti UE sulla ricerca delle famiglie organizzata dalla Commissione europea, marzo 2013;
- contribuito alla conferenza di Save the Children e della presidenza danese dell'UE sui minori non accompagnati, giugno 2013;
- comunicazione di Save the Children al Comitato sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite nel contesto della giornata mondiale di discussione sui minori in migrazione.

## FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L'INFANZIA (UNICEF)

**The Lost Ones: Emergency care and family tracing for separated children from birth to five years** (Persi: assistenza di emergenza e ricerca della famiglia per bambini separati dalla nascita ai cinque anni), Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF, aprile 2007), disponibile all'indirizzo:

<http://www.bettercarenetwork.org/toolkit/protection-and-care-in-emergencies/registration-emergency-care-and-family-tracing/the-lost-ones-emergency-care-and-family-tracing-for-separated-children-from-birth-to-five-years>

Questa guida riporta misure per evitare che i bambini di età inferiore ai cinque anni siano separati dalla loro famiglia quando la separazione si può evitare, e comunque possano riunirsi alla loro famiglia il più presto possibile se ne sono stati separati. Comprende i capitoli sulla ricerca, sulla registrazione, sulla verifica, sul ricongiungimento, e disposizioni sull'assistenza da prestare per rispondere alle necessità del loro sviluppo.

## ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI (UNHCR)

**Safe and Sound: what States can do to ensure respect for the best interests of unaccompanied and separated children in Europe** (Sani e salvi: che cosa possono fare gli Stati per garantire il rispetto dell'interesse superiore dei minori non accompagnati e separati in Europa), UNHCR UNICEF, ottobre 2014, disponibile all'indirizzo:

<http://www.refworld.org/docid/5423da264.htm>

Lo scopo di questo documento è assistere gli Stati dell'UE e dell'EFTA nell'applicazione del principio dell'interesse superiore come considerazione preminente da tenere presente quando gli Stati si occupano dei minori non accompagnati e separati presenti nel loro territorio. Il documento è destinato principalmente ad essere usato dai responsabili delle politiche e dalle istituzioni pubbliche e private dei paesi dell'UE e dell'EFTA che intendono stabilire o migliorare sistemi per l'identificazione dei minori non accompagnati e separati e che tengono in primaria considerazione l'interesse superiore dei minori, anche nell'identificazione di soluzioni durature per i minori. Può essere interessante anche per altri attori dei sistemi di protezione dei minori, quali avvocati, operatori sociali, rappresentanti/tutori, giudici e garanti dell'infanzia.

**The Heart of the Matter - Assessing Credibility when Children Apply for Asylum in the European Union** (Il cuore della questione. Valutare la credibilità quando i minori chiedono asilo nell'Unione europea), dicembre 2014, disponibile all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/55014f434.html>. Questo documento ha lo scopo di aiutare i decisori a valutare la credibilità delle affermazioni dei minori con equità, obiettività e coerenza. In particolare, presenta diverse prassi nazionali riguardanti i metodi di ricerca della famiglia e di accertamento dell'età. Contiene una serie di osservazioni che possono servire come base per la formulazione di guide su questo tema.

**Field Handbook for the Implementation of UNHCR BID Guidelines** (Manuale pratico per l'attuazione delle linee guida dell'UNHCR sulla determinazione dell'interesse superiore del minore)

Le linee guida sulla determinazione dell'interesse superiore del minore e questo manuale pratico rispecchiano l'impegno dell'UNHCR per la protezione dei minori rifugiati.

La determinazione dell'interesse superiore è uno strumento per l'attuazione della conclusione n. 07 del Comitato esecutivo concernente i minori a rischio (2007), rientra nelle priorità strategiche mondiali 2010-11 e 2012-13 ed è inclusa nel quadro di responsabilità per l'integrazione dell'età, del genere e della diversità. È quindi importante che tutto il personale che si occupa dei programmi, dei servizi alla comunità, della protezione e delle attività sul campo, nonché i partner che operano nel campo della tutela dei minori, conoscano il processo e applichino le linee guida nel loro lavoro quotidiano. Disponibile all'indirizzo <http://www.refworld.org/docid/4e4a57d02.html>

## Allegato 5 – Metodi di ricerca della famiglia utilizzati nell'UE+

**Tabella 1:** metodi applicati dagli Stati UE+ per raccogliere le informazioni necessarie per il processo di ricerca della famiglia

Stati UE+	Colloqui		Contatti diretti con familiari	Uso di banche dati e registri				Coinvolgimento dei servizi sociali			Coinvolgimento di OIG/ONG	Altri metodi
	con il minore	con i familiari		nel paese ospitante	in altri SM	nel paese di origine	in altri paesi	nel paese ospitante	nel paese di origine	SSI		
AT	✓	✓	✓	✓	✓ Dublino	✓	✓	✓			✓	✓
BE	✓	✓	✓	✓	✓ Dublino	✓	✓	✓			✓	✓
BG	✓											
CY	✓	✓	No	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DE	✓	✓		✓	✓ Dublino	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DK	✓	✓	✓		✓						✓	
EE	✓	✓		✓	✓ Dublino	✓		✓			✓	
FI	✓	✓	✓	✓	✓ Dublino	No	No	✓	No	✓	No	✓
FR	✓	✓		No	No	No	No	✓	✓	No	✓	✓
HU	✓		No	✓	✓ Dublino	No	✓	✓	No		✓	
IE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
IT	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓
LT												
LV	✓	✓		✓							✓	
LU	✓							✓	✓		✓	
MT	✓	✓	✓					✓	✓		✓	
NL	✓	✓	✓	No	✓ Dublino	No	No	✓	No	✓		✓
NO	✓	✓	✓	✓	✓ Dublino	No	✓	✓	No	No	✓	No
PL	✓			✓	✓ Dublino	✓					✓	
PT	✓	✓		✓	✓	✓					✓	
RO												
SE	✓	✓	✓	✓	✓ Dublino	✓	✓	✓	✓		✓	
SI	✓			✓	✓ Dublino			✓			✓	
SK	✓	✓		✓	✓ Dublino	✓	✓	✓	No		✓	No
UK	✓	No	✓	✓	No	✓	✓	✓	✓	✓	No	N/A
Totale	23/23	17/18	11/14	17/19	16/18	12/17	10/13	18/18	9/12	6/8	19/21	7/8

**Tabella 2:** metodi applicati dagli Stati UE+ per verificare i vincoli familiari tra il minore e il familiare o parente trovato

## 2. Sistemi per verificare i vincoli familiari

UE+	Documentazione	Indagine ambasciata	Contatti con paese di origine	Dichiarazioni del minore	DNA	Intervista/ racconto di familiare	Uso di risorse esterne
AT	✓			✓			✓
BE	✓	✓		✓			
BG				Nessuna esperienza			
CY		✓	✓	✓			
DE	✓			✓	✓	✓	
DK				✓		✓	
EE					✓		
FI				✓		✓	
FR		✓	✓	✓			
HU				Nessuna esperienza			
IE	✓				✓		
IT	✓			✓	✓	✓	
LT				-			
LV	✓			✓	✓		
LU	✓						
MT	✓			✓			✓(OIM)
NL	✓				✓		
NO	✓			✓		✓	
PL				Nessuna esperienza			
PT	✓	✓	✓				
RO				-			
SE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(ONG in paese origine)
SI	✓			✓			
SK	✓			✓		✓	
UK	✓			✓		✓	





## COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

### **Pubblicazioni gratuite:**

- una sola copia:  
tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>);
- più di una copia o poster/carte geografiche:  
presso le rappresentanze dell'Unione europea ([http://ec.europa.eu/represent\\_it.htm](http://ec.europa.eu/represent_it.htm)),  
presso le delegazioni dell'Unione europea nei paesi terzi  
([http://eeas.europa.eu/delegations/index\\_it.htm](http://eeas.europa.eu/delegations/index_it.htm)),  
contattando uno dei centri Europe Direct ([http://europa.eu/europedirect/index\\_it.htm](http://europa.eu/europedirect/index_it.htm)),  
chiamando il numero 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito in tutta l'UE) (\*).

(\*) Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

### **Pubblicazioni a pagamento:**

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>).

